

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 91

39° anno

27 marzo 1996

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Parlamento europeo	
	<i>Interrogazioni scritte con risposta</i>	
96/C 91/01	E-497/95 di Fausto Bertinotti alla Commissione Oggetto: La protezione dei falchi grillai nei Sassi di Matera (Risposta complementare)	1
96/C 91/02	E-950/95 di Nel van Dijk alla Commissione Oggetto: Protezione del criceto in Limburgo (Risposta complementare)	1
96/C 91/03	E-1847/95 di Elly Plooi-j-van Gorsel alla Commissione Oggetto: Regime di quote per l'assunzione di disabili presso le istituzioni europee (Risposta complementare)	2
96/C 91/04	E-2177/95 di Ursula Schleicher alla Commissione Oggetto: Protezione delle acque in Europa — Principio dell'azione preventiva	3
96/C 91/05	E-2178/95 di Ursula Schleicher alla Commissione Oggetto: Protezione delle acque in Europa — Inquinamento idrico	4
96/C 91/06	E-2199/95 di Ursula Schleicher alla Commissione Oggetto: Protezione delle acque europee — Proliferazione delle misure di controllo o di miglioramento dell'attuazione	4
96/C 91/07	E-2359/95 di Peter Crampton alla Commissione Oggetto: Finanziamento della ricerca nell'UE — Università del Regno Unito (Risposta complementare)	5
96/C 91/08	E-2587/95 di Ben Fayot alla Commissione Oggetto: Libera circolazione dei medici: informazione delle autorità nazionali	6
96/C 91/09	E-2642/95 di Gianni Tamino alla Commissione Oggetto: Mancata valutazione d'impatto ambientale per la superstrada Bolzano-Merano (Italia)	6

(segue)

IT

Prezzo: 19,50 ECU

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (segue)	Pagina
96/C 91/10	E-2678/95 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Studi scientifici sulla pineta mediterranea	7
96/C 91/11	E-2717/95 di Gerardo Fernández-Albor alla Commissione Oggetto: Compatibilità delle regolamentazioni nazionali sull'apertura di farmacie con le disposizioni comunitarie sulla libera concorrenza	8
96/C 91/12	E-2724/95 di Guido Podestà, Claudio Azzolini, Giancarlo Ligabue, Luigi Caligaris e Gian Boniperti alla Commissione Oggetto: Piano d'azione 1995 per i servizi televisivi avanzati	9
96/C 91/13	E-2736/95 di Salvatore Tatarella alla Commissione Oggetto: Progetti Consorzio Syntesia	9
96/C 91/14	E-2754/95 di Gianfranco Dell'Alba alla Commissione Oggetto: Piano d'azione 1995 per i servizi televisivi avanzati	9
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-2724/95, E-2736/95 e E-2754/95	10
96/C 91/15	E-2735/95 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Progetti a rischio ambientale nel parco del Ticino	10
96/C 91/16	E-2752/95 di Maria Aglietta e Renzo Imbeni alla Commissione Oggetto: Medicinali omeopatici in Italia	11
96/C 91/17	E-2792/95 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Problemi causati da un impianto di piscicoltura ubicato nel territorio del comune di Chalkia (Etolia — Acarnania)	12
96/C 91/18	E-2800/95 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Finanziamenti FESR	13
96/C 91/19	E-2825/95 di Ilona Graenitz alla Commissione Oggetto: Piano d'azione della Commissione per lottare contro il fenomeno dell'ozono a terra	14
96/C 91/20	E-2835/95 di Karl Schweitzer alla Commissione Oggetto: Rifiuti domestici pericolosi	14
96/C 91/21	E-2839/95 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Salvaguardia del castello di Mithimna	15
96/C 91/22	E-2848/95 di Philippe De Coene alla Commissione Oggetto: Lamentele per il mancato rispetto della direttiva 76/464/CEE	16
96/C 91/23	E-2851/95 di Philippe De Coene alla Commissione Oggetto: Valutazione dell'applicazione della direttiva 76/464/CEE	16
96/C 91/24	E-2858/95 di Reimer Böge alla Commissione Oggetto: Regolamento del Land sul ricorso a uccelli da richiamo nell'isola di Föhr	17
96/C 91/25	E-2868/95 di Karl-Heinz Florenz alla Commissione Oggetto: Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali veterinari e disposizioni complementari per i medicinali omeopatici veterinari	17
96/C 91/26	E-2898/95 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Agenzia europea per l'ambiente	18
96/C 91/27	E-2918/95 di Undine-Uta Bloch von Blottnitz alla Commissione Oggetto: Trasporto aereo di combustibile nucleare	18

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (segue)	Pagina
96/C 91/28	E-2921/95 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Cambiamento del periodo di fermo biologico nel Mar Egeo	19
96/C 91/29	P-2948/95 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Nuovi materiali edilizi a tutela della salute pubblica	19
96/C 91/30	E-2949/95 di Konstadinos Klironomos alla Commissione Oggetto: Cooperazione transfrontaliera tra l'Unione europea e i Balcani	20
96/C 91/31	E-2959/95 di Isidoro Sánchez García alla Commissione Oggetto: Misurazione del volume dei combustibili liquidi	20
96/C 91/32	E-2969/95 di Christian Rovsing alla Commissione Oggetto: Violazione delle direttive comunitarie concernenti le gare d'appalto per commesse pubbliche	21
96/C 91/33	E-2977/95 di Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Promozione della biomassa quale fonte energetica	22
96/C 91/34	E-2992/95 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Finanziamento CE al PLYSU	22
96/C 91/35	E-3001/95 di Gianni Tamino e Carlo Ripa di Meana alla Commissione Oggetto: Centro internazionale di genetica molecolare	23
96/C 91/36	E-3002/95 di Gianni Tamino e Carlo Ripa di Meana alla Commissione Oggetto: Fenomeno del bracconaggio nelle valli bresciane (Italia)	23
96/C 91/37	E-3003/95 di Gianni Tamino e Maria Aglietta alla Commissione Oggetto: Telefono azzurro — Servizio per bambini in difficoltà in Italia	24
96/C 91/38	E-3005/95 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Obblighi statistici negli appalti	24
96/C 91/39	E-3006/95 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Aggiudicazione di appalti senza procedura di gara	25
96/C 91/40	E-3007/95 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Politica energetica	25
96/C 91/41	E-3012/95 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Settore audiovisivo	26
96/C 91/42	E-3016/95 di Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Mancato rispetto della direttiva 80/778/CEE da parte delle autorità comunali di Fuengirola (Malaga)	27
96/C 91/43	E-3033/95 di Undine-Uta Bloch von Blottnitz alla Commissione Oggetto: Radiazioni di neutroni	27
96/C 91/44	E-3037/95 di Horst Schnellhardt alla Commissione Oggetto: Formazione permanente nel settore veterinario	28
96/C 91/45	E-3049/95 di Spalato Belleré alla Commissione Oggetto: Piccoli telespettatori	28
96/C 91/46	E-3062/95 di Nuala Ahern alla Commissione Oggetto: Informazioni alla Commissione su Wylfa	29
96/C 91/47	E-3065/95 di Frode Kristoffersen alla Commissione Oggetto: Negoziati sull'assegnazione delle quote nel quadro della NEAFC	29

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (segue)	Pagina
96/C 91/48	E-3069/95 di Raymonde Dury alla Commissione Oggetto: Assunzione(i) al Comitato delle regioni	29
96/C 91/49	E-3074/95 di Florus Wijsenbeek alla Commissione Oggetto: Ecobolli	30
96/C 91/50	P-3076/95 di Frederik Willockx alla Commissione Oggetto: Allestimento di reti televisive via cavo per servizi di telecomunicazione e reciprocità	30
96/C 91/51	P-3078/95 di María Sornosa Martínez alla Commissione Oggetto: Inquinamento acustico nelle città	31
96/C 91/52	E-3083/95 di Martin Schulz alla Commissione Oggetto: Sequestro di plutonio all'aeroporto di Monaco	31
96/C 91/53	E-3085/95 di Konstadinos Klironomos alla Commissione Oggetto: Costruzione del doppione della via Egnatia	32
96/C 91/54	P-3224/95 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Via Egnatia	32
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-3085/95 e P-3224/95	32
96/C 91/55	E-3086/95 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Attività di una cava all'interno di un sito archeologico protetto	33
96/C 91/56	E-3092/95 di Christine Crawley alla Commissione Oggetto: Piste ciclabili	33
96/C 91/57	E-3103/95 di Florus Wijsenbeek alla Commissione Oggetto: Divieto di caccia di talune specie migratrici di selvaggina nei Paesi Bassi	33
96/C 91/58	E-3107/95 di Michl Ebner alla Commissione Oggetto: Rappresentanza e Ufficio informazioni a Bruxelles delle tre regioni frontaliere: provincia autonoma di Bolzano, provincia autonoma di Trento e Land federale del Tirolo	34
96/C 91/59	E-3116/95 di Joaquín Sisó Cruellas alla Commissione Oggetto: Direttiva «televisione senza frontiere»	35
96/C 91/60	E-3118/95 di Gianni Tamino alla Commissione Oggetto: Uso di ormoni per l'allevamento di animali	35
96/C 91/61	E-3137/95 di Jessica Larive alla Commissione Oggetto: Riconoscimento in Germania dei diplomi olandesi di assistente per persone anziane e malate	36
96/C 91/62	P-3138/95 di Luigi Vinci alla Commissione Oggetto: Discarica in località Mereta del comune di Isola del Cantone	37
96/C 91/63	E-3149/95 di Doeke Eisma alla Commissione Oggetto: Ripartizione della riserva di bilancio per le iniziative comunitarie, in particolare Interreg II C	37
96/C 91/64	E-3162/95 di Doeke Eisma e Hugh Kerr alla Commissione Oggetto: Malversazione di finanziamenti UE da parte dell'Ufficio europeo per la conservazione e lo sviluppo (UECS)	38
96/C 91/65	E-3165/95 di Erich Farthofer alla Commissione Oggetto: Iniziativa comunitaria PMI — Programma operativo per l'Austria	38

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (segue)	Pagina
96/C 91/66	E-3166/95 di Imelda Read alla Commissione Oggetto: Joint venture Atlas	38
96/C 91/67	E-3171/95 di Susan Waddington alla Commissione Oggetto: Assunzione di donne autista da parte delle istituzioni	39
96/C 91/68	E-3188/95 di Jan Mulder alla Commissione Oggetto: Concentrazione di nitrati nelle verdure e, in particolare, nell'insalata	40
96/C 91/69	P-3189/95 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Tenuta di doppi fascicoli dei funzionari della Commissione	40
96/C 91/70	E-3193/95 di Honório Novo alla Commissione Oggetto: Nuovi aspetti dell'accordo commerciale UE-Marocco	41
96/C 91/71	E-3197/95 di Honório Novo alla Commissione Oggetto: Fermo biologico negli accordi di pesca UE-Marocco	42
96/C 91/72	E-3200/95 di Karl von Wogau alla Commissione Oggetto: Distorsioni della concorrenza nella produzione di legname della Repubblica federale di Germania	42
96/C 91/73	E-3202/95 di James Fitzsimons alla Commissione Oggetto: Compilazione di bollettini d'informazione nelle DG	43
96/C 91/74	E-3204/95 di James Fitzsimons alla Commissione Oggetto: Abolizione delle restrizioni relative all'accesso al centro stampa Breydel	43
96/C 91/75	E-3208/95 di James Fitzsimons alla Commissione Oggetto: Eccessivi aiuti statali	44
96/C 91/76	E-3214/95 di Gerardo Fernández-Albor alla Commissione Oggetto: Abbuono del debito estero nei paesi iberoamericani per tutelare le foreste tropicali	44
96/C 91/77	E-3216/95 di Gerardo Fernández-Albor alla Commissione Oggetto: Creazione di un'IVA culturale comunitaria	45
96/C 91/78	P-3222/95 di Carles-Alfred Gasòliba i Böhm alla Commissione Oggetto: Trattato di unione doganale con la Turchia	45
96/C 91/79	E-3225/95 di Stephen Hughes alla Commissione Oggetto: Progetto forestale della Comunità nel Lesotho (contratto B7-5040/93-46)	46
96/C 91/80	E-3227/95 di David Thomas alla Commissione Oggetto: Aiuti di Stato alla suinicoltura	46
96/C 91/81	E-3230/95 di Jan Mulder alla Commissione Oggetto: Diffondersi della rogna nera della patata nei Paesi Bassi	46
96/C 91/82	E-3236/95 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Conservazione dei muretti a secco, caratteristica essenziale del paesaggio rurale del Regno Unito	47
96/C 91/83	E-3238/95 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Dichiarazione di zone svantaggiate per limiti specifici	47
96/C 91/84	E-3252/95 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Esercizio della libertà sindacale alla Commissione	48

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (segue)	Pagina
96/C 91/85	E-3254/95 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Diritti umani	49
96/C 91/86	E-3255/95 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Distillazione preventiva del vino	49
96/C 91/87	E-3259/95 di Johanna Maij-Weggen alla Commissione Oggetto: Flood Action Plan per il Bangladesh	50
96/C 91/88	E-3265/95 di Jesús Cabezón Alonso e Josep Pons Grau alla Commissione Oggetto: Aiuti al Mali	51
96/C 91/89	E-3269/95 di Karl Schweitzer alla Commissione Oggetto: Progetti di opere idrauliche	51
96/C 91/90	E-3272/95 di Richard Balfe alla Commissione Oggetto: Protocollo relativo all'accordo di associazione CEE-Turchia del 1963 — Spagna e Portogallo	52
96/C 91/91	E-3273/95 di Richard Balfe alla Commissione Oggetto: Accordo di associazione CEE-Turchia del 1963 — Svezia, Finlandia e Austria	52
96/C 91/92	E-3274/95 di Richard Balfe alla Commissione Oggetto: Decisioni n. 2/76 e 1/80 del consiglio d'associazione CEE-Turchia — Grecia	53
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-3273/95 e E-3274/95	53
96/C 91/93	E-3278/95 di Johanna Maij-Weggen alla Commissione Oggetto: Lavoro forzato di detenuti a Myanmar	53
96/C 91/94	P-3279/95 di Irene Soltwedel-Schäfer alla Commissione Oggetto: Sostegno all'agricoltura biologica nel quadro del 4° programma di ricerca dell'UE (Agricoltura e pesca)	54
96/C 91/95	E-3282/95 di Hilde Hawlicek alla Commissione Oggetto: Partecipazione dei PECO ai programmi Socrates, Leonardo e I giovani per l'Europa	55
96/C 91/96	E-3283/95 di Hilde Hawlicek alla Commissione Oggetto: Cooperazione con il Consiglio d'Europa nel settore della cultura	55
96/C 91/97	E-3285/95 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Differenze di prezzo nelle mense delle istituzioni europee	56
96/C 91/98	E-3288/95 di Joan Vallvé alla Commissione Oggetto: Misure volte a controllare l'espansione del <i>Carpobrotus edulis</i> a Minorca (isole Baleari)	56
96/C 91/99	P-3297/95 di Ernesto Caccavale alla Commissione Oggetto: Trasparenza nella gestione dei fondi comunitari	57
96/C 91/100	E-3314/95 di Frank Vanhecke alla Commissione Oggetto: Partecipazione dei cittadini alle elezioni del Parlamento europeo negli Stati membri di cui non hanno la cittadinanza	58
96/C 91/101	P-3317/95 di Isidoro Sánchez García alla Commissione Oggetto: Conferenza intergovernativa del 1996: statuto permanente delle isole Canarie in seno all'Unione	58

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (segue)	Pagina
96/C 91/102	E-3325/95 di Jesús Cabezón Alonso alla Commissione Oggetto: Dialogo di San José	59
96/C 91/103	E-3331/95 di Ria Oomen-Ruijten alla Commissione Oggetto: Mancanza di chiarezza negli usi linguistici della Commissione	59
96/C 91/104	P-3332/95 di Edith Müller alla Commissione Oggetto: Cina: minaccia di pena di morte al prigioniero politico pacifista Wei Jingsheng	59
96/C 91/105	P-3334/95 di Katerina Daskalaki alla Commissione Oggetto: Finanziamenti destinati al rinnovo della flotta peschereccia e demolizione delle vecchie imbarcazioni	60
96/C 91/106	E-3429/95 di Martina Gredler alla Commissione Oggetto: Test virologico obbligatorio per i medici stranieri	60
96/C 91/107	E-3431/95 di Martina Gredler alla Commissione Oggetto: Violazioni delle disposizioni relative al trasporto di animali	61
96/C 91/108	E-3435/95 di Michl Ebner alla Commissione Oggetto: Riconoscimento del diploma di geometra a livello europeo	61
96/C 91/109	P-3445/95 di Fiorella Ghilardotti alla Commissione Oggetto: Concorso interno alla Commissione COM/B/9/93 e pari opportunità	62
96/C 91/110	E-3457/95 di Anita Pollack alla Commissione Oggetto: Nepal	63
96/C 91/111	P-3502/95 di Christian Rovsing alla Commissione Oggetto: Corrispondenza fra la Commissione e il ministero danese dei Trasporti in merito alla partecipazione alla messa in opera di un nuovo collegamento marittimo con traghetti tra Helsingør e Helsingborg	64
96/C 91/112	E-3504/95 di Stephen Hughes alla Commissione Oggetto: Progetti di aiuto umanitario	64
96/C 91/113	P-3553/95 di Undine-Uta Bloch von Blottnitz alla Commissione Oggetto: Finanziamento del progetto ambientale tedesco-polacco «Depuratore di Guben/Gubin»	65
96/C 91/114	P-3554/95 di Freddy Blak alla Commissione Oggetto: Problemi relativi ai lavori parzialmente ripetuti	66
96/C 91/115	E-3570/95 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Eliminazione degli HFCF	66
96/C 91/116	E-3605/95 di Jean-Yves Le Gallou alla Commissione Oggetto: Sovvenzioni comunitarie alle associazioni, ONG e organismi vari	66
96/C 91/117	E-3610/95 di Jean-Yves Le Gallou alla Commissione Oggetto: Sovvenzioni comunitarie alle associazioni, ONG e organismi vari	67
96/C 91/118	E-3611/95 di Jean-Yves Le Gallou alla Commissione Oggetto: Sovvenzioni comunitarie alle associazioni, alle ONG e ad organismi vari	67
96/C 91/119	E-3612/95 di Jean-Yves Le Gallou alla Commissione Oggetto: Sovvenzioni comunitarie alle associazioni, alle ONG e ad organismi vari	67
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-3611/95 e E-3612/95	67

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (segue)	Pagina
96/C 91/120	E-3656/95 di Martina Gredler alla Commissione Oggetto: Rischio di trombosi connesso a pillole contraccettive di nuovo tipo	67
96/C 91/121	E-3658/95 di Josu Imaz San Miguel alla Commissione Oggetto: Accordo nel settore tessile con gli Emirati Arabi Uniti	68
96/C 91/122	P-1/96 di Irene Soltwedel-Schäfer alla Commissione Oggetto: Convalida dei test in corpore vivo relativi alla contaminazione di tessuti con l'agente patogeno dell'ESB	68
96/C 91/123	E-70/96 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Foca monaca	69

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

INTERROGAZIONE SCRITTA E-497/95

di Fausto Bertinotti (GUE/NGL)

alla Commissione

(27 febbraio 1995)

(96/C 91/01)

Oggetto: La protezione dei falchi grillai nei Sassi di Matera

Il falco grillaio, specie in via di estinzione (l'unico della specie che nidifica in colonie in aree urbane), ha la sua colonia più numerosa nei Sassi di Matera, in Italia, dove però è seriamente minacciato.

Può la Commissione illustrare le azioni che intende intraprendere, di concerto con il comune di Matera e/o la regione Basilicata, per salvare il falco grillaio?

**Risposta complementare data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione**

(15 dicembre 1995)

La Commissione ha ricevuto recentemente informazioni dalle autorità italiane dalle quali risulta che gli esemplari della specie *Falco naumanni* presenti nell'area dei Sassi di Matera non si stanno riducendo di numero. Tuttavia, dato il generale declino della specie nella sua area di distribuzione, un piano di azione per la sua conservazione è stato discusso nella riunione del comitato del 12 dicembre 1995 di cui all'articolo 16 della direttiva Uccelli 79/409/CEE⁽¹⁾, e sarà anche discusso nel quadro della prossima riunione del comitato permanente della Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente in Europa.

⁽¹⁾ GU n. L 103 del 25. 4. 1979.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-950/95

di Nel van Dijk (V)

alla Commissione

(31 marzo 1995)

(96/C 91/02)

Oggetto: Protezione del criceto in Limburgo

Il ministro dell'Agricoltura, della gestione dell'ambiente e della pesca ha recentemente scritto, in risposta a interrogazioni di quattro deputati (interrogazioni scritte dei deputati alla Seconda Camera degli Stati generali Stellingwerf, Swildens-Rozendaal, Esselink e M.B. del 19 gennaio 1995, risposta del ministro del 27 febbraio 1995) che il criceto comune (*Cricetus cricetus*) ha subito una forte flessione quanto alla sua diffusione numerica nei Paesi Bassi. Nell'ambito della pianificazione rurale e dell'assetto e sviluppo territoriale non si è tenuto alcun conto a tutt'oggi del criceto, nonostante la direttiva UE sugli habitat naturali preveda una rigorosa protezione delle popolazioni di criceti (direttiva 92/43/CE, appendice IV. Il criceto è protetto anche in virtù del Trattato di Berna, appendice II, della legge olandese sulla protezione della natura e del decreto sulle specie animali autoctone protette)⁽¹⁾.

La Commissione è disposta ad accertare la conformità dei progetti sotto elencati relativi alla provincia del Limburgo — in cui la presenza o prossimità di popolazioni di criceti è stata dimostrata o è ritenuta probabile — alle rigorose disposizioni della direttiva sugli habitat naturali in materia di protezione, oppure ad appurare se un accertamento del genere avvenga, ad esempio, nell'ambito della valutazione di impatto ambientale:

— pianificazione rurale in Roerdal, Mergelland e Centraal Plateau, sistemazione di un terreno industriale a Mar-graten, tracciato previsto della A 73 lungo la sponda orientale della Mosa, in particolare attorno a Roermond; l'Ufficio ricerche sugli equilibri naturali di Nimega ha dimostrato l'esistenza di popolazioni di criceti in queste aree o nei pressi;

- progettata pista est-ovest dell'aeroporto di Maastricht-Aachen contro cui ha intentato un'azione in base al rischio di distruzione delle tane di criceti l'Associazione Das & Boom⁽²⁾;
- progettata area industriale transfrontaliera di Aachen-Heerlen; la presenza del criceto nella zona è già stata segnalata alla Commissione dal «Naturschutzbund Aachen»⁽³⁾ e dal «Aktiegroep Industrierrein Langveld»⁽⁴⁾?

Cosa ne è della protezione del criceto nella sua area di presenza tedesca, confinante con il Limburgo?

Quali iniziative adotterà la Commissione qualora la sua indagine dimostri che taluni progetti in materia di assetto territoriale, infrastrutture e costruzioni nel Limburgo comportano la distruzione delle tane dei criceti e/o perturbano la vita della specie?

⁽¹⁾ GU n. L 206 del 22. 7. 1992, pag. 7.

⁽²⁾ Mensile «Milieudefensie», marzo 1995.

⁽³⁾ *De Limburger* del 10. 1. 1992.

⁽⁴⁾ Relazione «Groeien aan de Grens?»; Bocholtz, febbraio 1995.

Risposta complementare data dalla sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione

(1° dicembre 1995)

A completamento della sua risposta del 12 maggio 1995⁽¹⁾, la Commissione desidera informare l'onorevole parlamentare di quanto segue:

La direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche prevede, all'articolo 12, che gli Stati membri adottino i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all'allegato IV, lettera a) nella loro area di ripartizione naturale. Tra l'altro, essi devono vietare di perturbare deliberatamente tali specie e il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo. L'Hamster (*Cricetus cricetus*) è menzionato all'allegato IV, lettera a).

Nella legislazione olandese la protezione del criceto è disciplinata nel quadro della «Natuurbeschermingswet», il cui articolo 22 prevede la designazione delle specie di animali selvatici protette. Nel «Besluit beschermde diersoorten» il criceto è stato designato come tale.

Secondo l'articolo 16 della direttiva sugli habitat, gli Stati membri possono, in determinate condizioni, derogare tra l'altro alle disposizioni previste dall'articolo 12.

La Commissione sta ancora aspettando ulteriori informazioni dalle autorità olandesi per stabilire se per i progetti menzionati dall'onorevole parlamentare sia necessaria tale deroga, a causa dell'eventuale presenza di popolazioni di questa specie protetta oppure se la deroga sia stata concessa in quanto ne sussiste l'obbligo.

Per quanto concerne il progetto di costruzione dell'autostrada A 73, la Commissione ha saputo che è stata elaborata una valutazione dell'impatto ambientale di questo progetto che tiene conto anche delle conseguenze sulle popolazioni di criceti.

⁽¹⁾ GU n. C 179 del 13. 7. 1995.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1847/95

di Elly Plooij-van Gorsel (ELDR)

alla Commissione

(3 luglio 1995)

(96/C 91/03)

Oggetto: Regime di quote per l'assunzione di disabili presso le istituzioni europee

Nella risposta all'interrogazione scritta E-1051/95⁽¹⁾ concernente l'assunzione di disabili presso le istituzioni europee, la Commissione segnalava che non esiste un regime di quote al riguardo ma che in seno ai suoi servizi era stato formato un gruppo di lavoro incaricato di elaborare un codice di condotta in materia.

1. Nella pratica, il suddetto codice di condotta comporterà l'assunzione di un numero maggiore di disabili?
2. Per quale motivo la Commissione non introduce un regime di quote in base al quale i lavoratori disabili qualificati possano beneficiare di un trattamento preferenziale nelle assunzioni presso le istituzioni europee?
3. Il numero di disabili occupati nelle diverse istituzioni viene registrato? In caso affermativo, quali sono le rispettive percentuali per il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione per gli anni 1992, 1993 e 1994? Tali cifre giustificano l'introduzione di un regime di quote?

⁽¹⁾ GU n. C 222 del 28. 8. 1995, pag. 35.

Risposta complementare data dal sig. Liikanen a nome della Commissione

(9 ottobre 1995)

A integrazione della sua risposta del 17 luglio 1995 la Commissione è ora in grado di fornire l'indicazione supplementare seguente.

1. La Commissione sta preparando un codice di condotta per l'assunzione dei disabili, il quale metterà in luce l'atteggiamento positivo della Commissione stessa nei confronti del problema dell'invalidità e il suo impegno ad assicurare ad ogni cittadino europeo qualificato le medesime opportunità d'impiego presso i suoi servizi. Auspica che ciò possa servire da spinta a far partecipare un maggior numero di candidati ai concorsi di assunzione presso la Commissione.

2. Per potersi qualificare per l'assunzione ad un posto presso la Commissione, il candidato deve figurare nell'elenco degli idonei di un concorso generale. La Commissione prende ogni misura necessaria per permettere ai disabili di partecipare in modo analogo agli altri candidati ai suoi concorsi e fa del suo meglio per assicurare che ai candidati disabili inclusi negli elenchi degli idonei vengano assegnati posti appropriati. Essa non considera tuttavia necessario riservare un numero specifico di posti ai disabili.
3. In seno alla Commissione i disabili non formano oggetto di alcuna specifica analisi statistica e per quanto riguarda le altre istituzioni non si possiedono informazioni in proposito. La Commissione è dunque spiacente di non poter fornire all'onorevole parlamentare i dati richiesti.
3. Quali sono, a parere della Commissione, le possibilità di uniformare a livello europeo classificazioni del genere, che indichino tutte le incidenze sull'ambiente?
4. In quale conto sono tenute le ricerche ecotossicologiche, e in particolare la tossicologia a lungo termine, nelle procedure di valutazione del rischio?
5. Non si fa sentire sempre più forte la necessità di una politica della chimica nella Comunità — autorizzazione/notifica delle nuove sostanze chimiche e valutazione delle vecchie per conseguire vantaggi di sinergia che consentano di pervenire ad una migliore tutela ambientale nella Comunità?

(¹) GU n. L 129 del 18. 5. 1976, pag. 23.

(²) GU n. L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1.

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione
(1° dicembre 1995)**

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2177/95

di Ursula Schleicher (PPE)

alla Commissione

(28 luglio 1995)

(96/C 91/04)

Oggetto: Protezione delle acque in Europa — Principio dell'azione preventiva

Il Trattato dispone il rispetto del principio della tutela ambientale. Malgrado ciò, la 76^a direttiva (76/464/CEE)⁽¹⁾, come pure la proposta di direttiva IPPC consentono lo scarico di sostanze di cui attualmente non sono noti, ovvero sono poco noti, gli effetti sull'ambiente. La conferenza internazionale sulla protezione del Mare del Nord ha pertanto invitato la Commissione a proporre, conformemente alla normativa sull'utilizzazione di sostanze chimiche, uno schema per valutare il rischio di sostanze pericolose per l'acqua. L'allegato VI della direttiva 91/414/CEE⁽²⁾ concernente la messa in circolazione di prodotti fitosanitari è analogamente inteso a definire criteri di autorizzazione comunitaria che tengano conto delle incidenze sull'ambiente. Come prova il successo della 76^a direttiva, in 20 anni sono state emanate norme di inquinamento solo per poche sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato (ossia 17). Per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari è predisposto un programma in 12 anni, il cui inizio è già in ritardo di almeno un anno.

1. L'approccio della 76^a direttiva, come pure quello della direttiva IPPC, ottemperano realmente al principio sancito dall'articolo 130 del Trattato?
2. Il principio stesso non richiede un conseguente controllo del rischio, ossia il divieto di scarico di sostanze, il cui effetto sull'ambiente non sia sufficientemente provato nel contesto della procedura di notifica europea?

La strategia del massimo sforzo adottata nella posizione comune del Consiglio sulla proposta di direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC), in particolare nell'articolo 8, costituisce un'applicazione diretta del principio di prevenzione definito all'articolo 130S del Trattato CE. Essa tiene conto del fatto che generalmente non sono disponibili informazioni esaurienti sugli effetti degli scarichi provenienti da un impianto IPPC e che occorre pertanto introdurre provvedimenti di controllo basati sulle migliori tecniche disponibili.

Il principio della prevenzione richiede una gestione dei rischi, ma non si tratta del solo aspetto da tenere in considerazione. La valutazione dei rischi serve a ridurre le incertezze che comporta la gestione dei rischi, in modo che quest'ultima possa essere basata sugli effetti probabili più che su quelli potenziali. Una gestione rigorosa dei rischi presuppone infatti una loro caratterizzazione.

La Commissione intende giungere, a livello comunitario, ad un accordo relativo a nuove procedure di valutazione dei rischi per le sostanze chimiche. Queste procedure sono definite in alcuni documenti tecnici di orientamento (TGD) estremamente dettagliati e in alcuni principi elaborati già contenuti nella legislazione comunitaria (direttiva 93/67/CEE, regolamento (CE) n. 1488/94). I lavori proseguono invece per quanto riguarda la valutazione dell'esposizione nel campo dell'ambiente marino.

Le procedure di valutazione dei rischi consentono un adeguamento rapido ai nuovi metodi relativi agli effetti o all'esposizione. La revisione in corso delle TGD prevede linee di orientamento per i composti metallici e i prodotti petroliferi scarsamente solubili. Benché siano inevitabili ulteriori revisioni, non se ne prevede una nel prossimo futuro.

La concertazione in corso tra i lavori comunitari in materia di qualità delle acque e quelli relativi alla valutazione dei

rischi dei prodotti chimici nuovi e esistenti tengono conto della valutazione dei rischi che comportano le sostanze pericolose per l'acqua. Le conclusioni potrebbero portare a controlli nuovi e rivisti delle emissioni nell'ambiente acquatico.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2178/95

di Ursula Schleicher (PPE)

alla Commissione

(28 luglio 1995)

(96/C 91/05)

Oggetto: Protezione delle acque in Europa — Inquinamento idrico

L'inquinamento di molte delle nostre acque è incontestabile. In genere gli «utenti» vedono la cosa in modo diverso. Il diritto ambientale obbliga le autorità a svolgere il ruolo di difensori dell'inquinamento ambientale. Il fondo della questione è questo: che cos'è un inquinamento e di quale si fa a meno? Con gli odierni metodi di rilevazione e informazione, praticamente si è informati della composizione molecolare naturale di ogni sostanza. Con ciò si scoprono «nuovi» inquinamenti che spesso sono già «vecchi».

1. Come valuta la Commissione l'inquinamento dei vari corpi d'acqua, come le acque interne, sotterranee, costiere e marittime?
2. Come sono comparabili i dati delle diverse rilevazioni sull'inquinamento delle acque in Europa?
3. È sufficiente l'attuale controllo delle acque e i programmi di rilevazione sono adeguati per risolvere i problemi dell'inquinamento oppure occorrono nuovi approcci?
4. La trasformazione dell'attuale direttiva sulle acque di balneazione mostra che la misurazione costa già troppo agli Stati membri. Quale dovrebbe essere la spesa per le misurazioni e, all'occorrenza, i limiti?

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione**

(7 dicembre 1995)

Nel corso degli ultimi vent'anni sono state adottate diverse direttive concernenti le acque. Laddove si renda necessaria una relazione, la Commissione esamina i dati forniti dagli Stati membri al fine di valutare i livelli di inquinamento delle acque in Europa. Tali dati consentono di determinare le tendenze generali dell'inquinamento idrico e, laddove le direttive hanno fissato obiettivi specifici, è possibile trarre conclusioni anche sulla qualità dell'ambiente acquatico. Gli Stati membri devono osservare come minimo i requisiti generali relativi ai metodi di controllo fissati nella legisla-

zione relativa al settore delle acque. È difficile valutare il livello di compatibilità dei dati dei diversi Stati membri. I programmi di controllo in vigore mirano specificamente a dimostrare l'osservanza delle direttive ad essi corrispondenti.

La direttiva sulle acque di balneazione può fornire un esempio indicativo. L'8 dicembre 1975⁽¹⁾ il Consiglio adottò la direttiva 76/160/CEE concernente la qualità delle acque di balneazione, avente come obiettivo la tutela della salute pubblica e dell'ambiente. Come stabilito nell'allegato della suddetta direttiva, al fine di garantire un livello elevato di protezione è necessario osservare e controllare una serie di norme legate a parametri microbiologici e fisico-chimici. Adottando la direttiva sulle acque di balneazione, gli Stati membri si sono impegnati a rispettare gli obblighi di controllo che costituiscono parte integrante della direttiva.

Nel corso dell'ultimo decennio si sono compiuti molti passi in avanti nel settore dei metodi di rilevazione, soprattutto in materia di monitoraggio biologico, che molto probabilmente saranno un elemento importante nell'ambito del nuovo approccio proposto nella direttiva sulla qualità ecologica delle acque⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 31 del 5. 2. 1976.

⁽²⁾ Doc. COM(93) 680 def., GU n. C 222 del 10. 8. 1994.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2199/95

di Ursula Schleicher (PPE)

alla Commissione

(28 luglio 1995)

(96/C 91/06)

Oggetto: Protezione delle acque europee — Proliferazione delle misure di controllo o di miglioramento dell'attuazione

Ai sensi dell'articolo 155 del Trattato, la Commissione CE è responsabile dell'attuazione del Trattato.

Per quanto concerne il diritto in materia ambientale, la Commissione si basa in primo luogo sulla formulazione delle disposizioni giuridiche dei singoli Stati membri, sui cui risultati essa informa annualmente il Parlamento nel quadro delle relazioni sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario.

Una seconda fonte sono le informazioni e i reclami presentati alla Commissione, una terza le future relazioni sulle acque basate sui questionari a norma della direttiva 91/692/CEE⁽¹⁾ sull'uniformazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di specifiche direttive sulla tutela ambientale, e infine la quarta fonte sono le eventuali relazioni specifiche richieste alla Commissione.

Nel quinto programma d'azione ambientale si dedica un capitolo specifico alla questione della trasposizione e dell'attuazione della legislazione comunitaria, illustrando 8 punti per una riforma concreta.

Inoltre è stato creato un organismo consultivo: una rete di rappresentanti delle autorità nazionali e della Commissione incaricati dell'attuazione concreta delle misure comunitarie (Chester Network) e, infine, un gruppo di alti funzionari a livello di direttori generali, responsabili della supervisione della politica ambientale con rappresentanti della Commissione e degli Stati membri.

1. Queste diverse misure hanno portato ad un miglioramento dell'attuazione del diritto comunitario?
2. Per quali motivi la Commissione non ha ancora presentato i questionari sull'atmosfera e sui rifiuti previsti dalla direttiva 91/692/CEE, e non ha adempiuto in passato al proprio obbligo di relazione sull'attuazione di alcune direttive sulle acque?
3. Ha un senso elaborare nuove disposizioni sulle acque quando l'attuazione delle esistenti direttive sulle acque non ha ancora potuto essere sufficientemente oggetto di esame e di valutazione, e le basi necessarie a tal fine saranno fornite solo dalle risposte ai questionari sulle acque non prima dell'anno 1996?

(¹) GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48.

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione
(6 novembre 1995)**

1. È prematuro valutare se le iniziative suggerite nel quinto programma d'azione comunitaria di politica e di azione relative all'ambiente e allo sviluppo sostenibile(¹) abbiano già avuto un effetto positivo sull'attuazione e l'applicazione della legislazione comunitaria.

2. Considerando la situazione attuale per quanto riguarda la messa in opera della direttiva 91/692/CEE del Consiglio del 23 dicembre 1991 per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente, la Commissione ha adottato e ha pubblicato le decisioni 92/446/CEE(²) e 95/337/CE(³) sui questionari relativi alle direttive di cui agli allegati I e II della direttiva (settore «acque») e la decisione 94/741/CE(⁴) sui questionari relativi alle direttive di cui all'allegato VI della suddetta direttiva (settore rifiuti).

La Commissione ha deciso di non adottare i questionari relativi alle direttive di cui agli allegati III, IV e V (settore atmosfera) perché considera che alcuni di loro non sono stati sufficientemente discussi dalla Commissione e gli Stati membri. Per garantirne l'efficacia, versioni riviste di questi questionari sono state sottoposte agli Stati membri così da poter arrivare ad un più ampio consenso e ad una migliore comprensione nella loro messa a punto; la Commissione pensa che potrebbero essere adottati in un futuro prossimo, quando avranno avuto luogo le necessarie discussioni.

3. Il Trattato CEE investe la Commissione del potere di iniziativa legislativa e cerca sempre di migliorare la qualità della legislazione comunitaria e di adattarla se necessario alla luce dell'esperienza acquisita e dei risultati, così come fanno gli Stati membri con le loro legislazioni nazionali.

La vocazione legittima della Commissione non può essere ostacolata per le ragioni avanzate dall'onorevole parlamentare. Inoltre, col passare degli anni, la Commissione ha acquisito una grande esperienza nella valutazione delle prestazioni e dell'efficacia della legislazione in vigore. Le relazioni, elaborate ai sensi della direttiva 91/692/CEE, costituiranno una valida fonte supplementare di informazioni sull'attuazione delle direttive in questione, ma non saranno la sola fonte di tale tipo.

(¹) GU n. C 138 del 17. 5. 1993.

(²) GU n. L 247 del 27. 8. 1992.

(³) GU n. L 200 del 24. 8. 1995.

(⁴) GU n. L 296 del 17. 11. 1994.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2359/95

di Peter Crampton (PSE)

alla Commissione

(1° settembre 1995)

(96/C 91/07)

Oggetto: Finanziamento della ricerca nell'UE — Università del Regno Unito

Può dire la Commissione quale importo ha ricevuto ciascuna università del Regno Unito a titolo dei finanziamenti UE per la ricerca nel corso degli ultimi cinque anni?

**Risposta complementare data dalla sig.ra Cresson
a nome della Commissione**

(5 dicembre 1995)

In aggiunta alla sua risposta del 14 settembre 1995, la Commissione è ora in grado di comunicare alcuni dati estratti da diverse basi di dati. Non esiste un sistema informatico centralizzato che consenta di dare una presentazione di tutti i programmi di ricerca.

Vista la voluminosità di questi dati, che comprendono diversi listing, essi vengono inviati direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2587/95**di Ben Fayot (PSE)****alla Commissione***(27 settembre 1995)**(96/C 91/08)*

Oggetto: Libera circolazione dei medici: informazione delle autorità nazionali

I medici ricevono l'autorizzazione ad esercitare in un paese membro di cui non sono originari sulla base di diplomi, di attestati di buona condotta e di estratti del casellario giudiziario forniti dalle autorità del paese d'origine dei medici stessi.

Una volta accordata questa autorizzazione, può succedere che un medico sia oggetto, nel suo paese d'origine o in un altro paese dell'Unione, di inchieste giudiziarie o di condanne alla pena del non esercizio della professione senza che il paese di accoglienza ne sia informato in alcun modo.

In effetti, queste informazioni non sono comunicate alle autorità del paese di accoglienza.

Di conseguenza un medico che sia stato interdetto ad esercitare la medicina in un paese potrebbe continuare ad esercitare in un altro.

Nell'interesse stesso della professione medica, non sarebbe opportuno completare la libera circolazione dei medici con un'informazione sistematica e aggiornata tra le autorità competenti degli Stati membri sulle decisioni disciplinari, in particolare nel caso di sospensione o interdizione dell'autorizzazione a esercitare la medicina, prese nei confronti di un membro del corpo medico?

**Risposta data dal sig. Monti
a nome della Commissione**

(9 novembre 1995)

La direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli⁽¹⁾, contiene già disposizioni che permettono lo scambio di informazioni relative a misure o sanzioni disciplinari nonché penali. Infatti l'articolo 12, paragrafo 1, dispone che

«quando in uno Stato membro ospitante vigono disposizioni legislative, regolamentari e amministrative sull'osservanza della moralità o dell'onorabilità, inclusi i provvedimenti disciplinari per grave mancanza professionale o condanna per delitti penali, e relative all'esercizio di una delle attività del medico, lo Stato membro

d'origine o di provenienza trasmette allo stato membro ospitante le informazioni necessarie relative alle misure o sanzioni di carattere professionale o amministrative prese a carico dell'interessato, nonché alle sanzioni penali riguardanti l'esercizio della professione nello Stato membro d'origine o di provenienza».

⁽¹⁾ GU n. L 165 del 7. 7. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2642/95**di Gianni Tamino (V)****alla Commissione***(2 ottobre 1995)**(96/C 91/09)*

Oggetto: Mancata valutazione d'impatto ambientale per la superstrada Bolzano-Merano (Italia)

Da alcuni anni l'ANAS sta lavorando ad una superstrada a quattro corsie tra Bolzano, capoluogo dell'omonima provincia, e Merano, seconda città della provincia per abitanti, e distante 25 km dal capoluogo. La costruzione della superstrada è stata interrotta più volte da proteste di contadini espropriati, esposti di ambientalisti e scandali di corruzione. Nel maggio di quest'anno l'alto Tribunale delle acque aveva accolto un ricorso del WWF, imponendo un immediato arresto dei lavori. I primi lavori alla superstrada erano cominciati prima del recepimento di una legge sulla valutazione dell'impatto ambientale da parte della provincia autonoma di Bolzano, competente in materia, per cui la giunta provinciale non aveva ritenuto necessario procedere ad una VIA. Dopo gli ultimi avvenimenti questa necessità invece è emersa chiaramente e la giunta provinciale ha disposto una VIA per il tratto interessato dalla sentenza del Tribunale delle acque, secondo una speciale clausola della legge provinciale. Questa legge (LP 27 del 7 luglio 1992) prevede, negli articoli 8, 9 e 10, che per certi progetti basta un semplice parere del comitato VIA, un organismo di 13 membri, di cui 11 sono nominati dalla giunta provinciale. Proprio nel caso di detta superstrada si è passati attraverso questa scorciatoia, senza alcuna valutazione dell'impatto ambientale secondo i criteri contenuti nella direttiva 85/337/CEE⁽¹⁾.

Può la Commissione far sapere se è al corrente di quanto sopra?

Ritiene la Commissione che sia sufficiente un semplice parere di un comitato di nomina governativa per giudicare l'impatto ambientale di un superstrada a quattro corsie di 25 km, seppure solo di un tratto, come il collegamento previsto tra Bolzano e Merano?

In caso contrario, intende la Commissione intervenire presso le autorità italiane, sia riguardo al caso specifico, sia riguardo ai contenuti della legge provinciale di Bolzano?

(¹) GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione**

(1° dicembre 1995)

La costruzione di una superstrada quale quella in questione rientra nel campo di applicazione della direttiva 85/337/CEE (allegato I, punto n. 7) e deve pertanto essere sottoposta ad una valutazione d'impatto preventiva secondo la procedura istituita dalla stessa direttiva. Il governo italiano ha recepito l'allegato I della suddetta direttiva nell'ordinamento nazionale.

In quanto al caso specifico, sono state richieste alle autorità italiane informazioni supplementari. Si tratta di sapere, tra l'altro, se l'autorizzazione al progetto è stata rilasciata prima o dopo il recepimento della direttiva 85/337/CEE da parte dell'Italia.

La Commissione non mancherà di tenere al corrente l'onorevole parlamentare degli ulteriori sviluppi della situazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2678/95

di Alexandros Alavanos (GUE/NGL)

alla Commissione

(4 ottobre 1995)

(96/C 91/10)

Oggetto: Studi scientifici sulla pineta mediterranea

Gli incendi che nell'estate 1995 hanno devastato il Monte Penteli e altre aree della Grecia occupate da pinete impongono, oltre all'adozione delle solite misure preventive e di lotta agli incendi, anche il varo di una vera e propria, seria politica a difesa della pineta mediterranea, che abbracci pure il settore della ricerca scientifica. Può far sapere la Commissione se ha già preso misure e quali nell'ambito dei programmi di ricerca dell'Unione europea e degli aiuti destinati ai lavori dei ricercatori europei?

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(5 dicembre 1995)

La Commissione è molto preoccupata per il grave problema degli incendi boschivi che colpiscono massicciamente gli Stati membri meridionali.

Anch'essa, come l'onorevole parlamentare, ritiene molto importante che negli Stati membri vengano elaborate politiche integrate per la protezione delle foreste, ma ricorda altresì che questo settore rientra in gran parte nelle competenze nazionali. Nel 1986 il Consiglio ha tuttavia adottato un'azione comunitaria specifica per la protezione delle foreste dagli incendi (potenziata nel 1992), volta a rendere più efficaci e coerenti le azioni finanziate dagli Stati membri e dalla Comunità in questo settore.

Tale azione consente di cofinanziare eventuali misure preventive intraprese dagli Stati membri nelle zone a rischio d'incendio. Dal 1992 è stato così concesso un importo di 47 milioni di ECU per progetti di prevenzione, a condizione che rientrino in programmi nazionali o regionali di protezione delle foreste che hanno ricevuto parere favorevole dalla Commissione.

Grazie a questa azione è stato possibile creare un sistema d'informazione comunitario sugli incendi boschivi per studiare le cause degli incendi, valutare le azioni di protezione e favorire gli scambi d'informazione, in stretta collaborazione con il comitato permanente forestale. La prima relazione sull'applicazione di tale sistema sarà pubblicata tra breve.

Questo sistema costituisce uno strumento importante per una cooperazione comunitaria e internazionale nell'analisi delle cause degli incendi e nell'elaborazione di nuove strategie di protezione delle foreste dagli incendi che va oltre il semplice aspetto di sussidiarietà di un cofinanziamento comunitario alle misure nazionali di prevenzione.

Inoltre, sin dalla sua creazione il comitato permanente forestale per gli incendi, costituito da esperti nominati dai rispettivi governi, ha invitato rappresentanti delle organizzazioni agricole. È infatti evidente che l'origine di un gran numero di incendi risiede nella profonda trasformazione del mondo rurale. Vi sono peraltro diverse misure a livello comunitario che possono contribuire a migliorare il ruolo fondamentale degli agricoltori nella protezione delle foreste.

Le organizzazioni agricole hanno voluto concretizzare tale ruolo organizzando un seminario, svoltosi a Siviglia alla fine del 1993, cui per la prima volta hanno partecipato, oltre ai sindacati agricoli, i delegati del comitato permanente forestale nonché rappresentanti della Commissione e del Parlamento; i partecipanti hanno espresso la volontà di proseguire tale iniziativa per arrivare ad un approccio integrato del problema con gli operatori del mondo rurale.

È attualmente allo studio un secondo seminario per il 1996 che porti avanti l'azione intrapresa.

Sono state inoltre previste numerose misure di prevenzione nel quadro dei programmi di sviluppo regionali oppure, come è il caso in Spagna e in Grecia, nel quadro del Fondo di coesione.

Uno sforzo particolare per quanto riguarda il problema degli incendi boschivi è stato fatto nell'ambito delle attività

comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore ambientale.

Sono stati avviati progetti di ricerca pluridisciplinari nel quadro dei programmi specifici Epoch (Programma europeo per la climatologia e i rischi naturali, 1989-1992)⁽¹⁾ e ambiente (1991-1994)⁽²⁾, al fine di promuovere e coordinare le ricerche tra varie équipes specifiche nei diversi paesi europei, che spesso lavorano in modo isolato. Dodici progetti — che comportano la partecipazione di sessanta istituzioni dei nove Stati membri — hanno ricevuto un contributo comunitario di circa 6,5 MECU e sono attualmente in corso nel quadro del programma ambiente.

Tali progetti riguardano la modellizzazione del comportamento del fuoco in condizioni specificamente mediterranee, gli effetti degli incendi sul suolo e sulla vegetazione, con particolare riguardo al ruolo della foresta come sistema dinamico, e l'integrazione degli strumenti tecnologici di aiuto alla decisione per la prevenzione e la lotta contro gli incendi. I risultati di questi studi dovrebbero consentire di ottimizzare i sistemi di prevenzione e di sorveglianza e fornire una base scientifica per l'attuazione delle politiche di protezione contro gli incendi boschivi.

Tali lavori vengono attuati nell'ambito del quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e sviluppo (1994-1998)⁽³⁾ e, più specificamente, nel quadro del programma ambiente e clima (1994-1998)⁽⁴⁾, il cui primo invito alla presentazione di proposte si è chiuso il 27 aprile 1995. A seguito di tale invito sono stati proposti quattro nuovi progetti che beneficeranno di un finanziamento della Commissione nel settore.

(1) GU n. L 359 dell'8. 12. 1989.

(2) GU n. L 192 del 16. 7. 1991.

(3) GU n. L 126 del 18. 5. 1994.

(4) GU n. L 361 del 31. 12. 1994.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2717/95

di Gerardo Fernández-Albor (PPE)

alla Commissione

(6 ottobre 1995)

(96/C 91/11)

Oggetto: Compatibilità delle regolamentazioni nazionali sull'apertura di farmacie con le disposizioni comunitarie sulla libera concorrenza

La proposta degli abitanti del paese andaluso di Campocámara (Spagna), i quali hanno recentemente organizzato una manifestazione popolare di protesta con il blocco delle strade comunali per chiedere l'apertura di una farmacia nel paese, visto che quella più vicina si trova a 17 km di distanza, solleva dubbi sulla legittimità delle disposizioni delle auto-

rità sanitarie competenti che proibiscono l'apertura di farmacie in località con meno di 5 000 abitanti.

La regolamentazione farmaceutica non tiene conto del fatto che per acquistare un qualsiasi medicinale, anche con carattere di urgenza, un abitante di tale località deve fare un viaggio di 17 km, talvolta con grave pericolo per la vita della persona che ha bisogno di medicinali. La suddetta regolamentazione non tiene neppure conto del fatto che, nel suddetto paese andaluso, ben 8 farmacisti disoccupati hanno chiesto al comune la licenza per aprire una farmacia.

Può indicare la Commissione se, in base alle disposizioni comunitarie in materia di libera concorrenza, è da considerarsi legittima una regolamentazione farmaceutica che proibisce l'apertura di farmacie in località con meno di 5 000 abitanti, senza tenere affatto conto delle distanze e delle altre circostanze che possono verificarsi in un centro abitato come il suddetto paese andaluso?

**Risposta data dal sig. Van Miert
a nome della Commissione**

(11 dicembre 1995)

La Commissione ritiene che le decisioni di un ordine professionale restrittive della concorrenza non sfuggano all'applicazione dell'articolo 85 del Trattato CE, neanche quando sono prese nel quadro di un potere che è loro delegato dallo Stato membro. Le due decisioni (decisione del 30 giugno 1993⁽¹⁾ e decisione del 30 gennaio 1995⁽²⁾) che finora essa ha adottato nel settore delle libere professioni illustrano questo principio.

Tuttavia le decisioni dell'ordine professionale dei farmacisti, che vietano lo stabilimento di una farmacia nel comune andaluso di Campocámara e, in modo più generale, nelle località con meno di 5 000 abitanti, ed alle quali l'onorevole parlamentare fa riferimento nella sua interrogazione, non sembrano tali da influire in maniera sensibile sul commercio tra Stati membri. Ora, in assenza della constatazione di un pregiudizio sensibile del commercio fra Stati membri, gli articoli 85 e 86 non trovano applicazione.

Per quanto riguarda il diritto di stabilimento, e in particolare l'applicazione dell'articolo 52 del Trattato CE, dal secondo considerando della direttiva 85/432/CEE del 16 settembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti talune attività nel settore farmaceutico⁽³⁾, risulta che la ripartizione geografica delle farmacie e il monopolio della distribuzione dei medicinali continuano ad essere di competenza degli Stati membri. Di conseguenza, qualora siano applicate in maniera non discriminatoria, misure come quelle in oggetto non sono contrarie al principio del libero stabilimento.

(1) GU n. L 203 del 13. 8. 1993.

(2) GU n. L 122 del 2. 6. 1995.

(3) GU n. L 253 del 24. 9. 1985.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2724/95

di Guido Podestà (UPE), Claudio Azzolini (UPE), Giancarlo Ligabue (UPE), Luigi Caligaris (UPE) e Gian Boniperti (UPE)

alla Commissione

(6 ottobre 1995)

(96/C 91/12)

Oggetto: Piano d'azione 1995 per i servizi televisivi avanzati

Nel 1995 la Commissione europea ha indetto un bando di gara per l'assegnazione di finanziamenti a gestori di reti di radiodiffusione che intendono diffondere programmi televisivi di tipo avanzato in 16:9. Tale azione si è accompagnata anche a speciali misure d'incentivo alla promozione delle produzioni e diffusioni in 16:9 in quei paesi dell'Unione europea dove tale mercato non ha ancora sviluppo (Italia, Danimarca, Grecia e Irlanda), con un aumento della percentuale del rimborso delle spese dal 50 % all'80 %. L'Italia ha presentato 4 progetti, con richieste di finanziamento rispettivamente di 250 ore, 200 ore, 600 ore e 62 ore. Nel corso e a seguito di un primo esame tecnico, solo la prima di tali richieste è stata accettata integralmente, ottenendo così una «prequalifica» per il finanziamento di 250 delle 20 000 ore da diffondere in tutt'Europa. Il progetto, presentato attraverso il consorzio Syntesia, è stato promosso dagli editori di quattro fra i più importanti quotidiani del Sud italiano: *La Gazzetta del Mezzogiorno*, *La Gazzetta del Sud*, *La Sicilia* e *Il Giornale di Sicilia*. Successivamente però ed inspiegabilmente, malgrado dunque l'iniziale inclusione dell'Italia nel quadro dei finanziamenti da concedere, al progetto del consorzio Syntesia non è stato attribuito alcun finanziamento.

Può la Commissione far sapere:

1. Quali sono i criteri cui si è attenuta nella valutazione e selezione di tali progetti?
2. Quali sono le regioni che, malgrado l'iniziale preselezione, hanno portato ad escludere, nella fase finale di attribuzione dei finanziamenti, il progetto Syntesia e, di fatto, l'Italia, dal piano d'azione per il 1995?
3. Per quali motivi non ha riconvocato il comitato degli esperti prima di inviare la lettera definitiva di attribuzione dei finanziamenti?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2736/95

di Salvatore Tatarella (NI)

alla Commissione

(6 ottobre 1995)

(96/C 91/13)

Oggetto: Progetti Consorzio Syntesia

Può la Commissione far conoscere le ragioni per le quali non sono stati approvati i progetti presentati dal Consorzio

Syntesia e dall'Editoriale San Marco nel quadro del piano d'azione 1995 per l'introduzione di servizi televisivi avanzati, considerato che i due progetti erano stati ammessi alla prequalificazione, rispondendo ampiamente ai requisiti tecnici ed economico-finanziari richiesti dal piano; che al Consorzio Syntesia partecipano cinque emittenti del Mezzogiorno d'Italia (la pugliese Antenna Sud e le siciliane Antenna Sicilia, RTP, Tele Etna, TGS) e i principali editori di quotidiani del Sud d'Italia (*La Gazzetta del Mezzogiorno*, *La Sicilia*, *Il Giornale di Sicilia* e *La Gazzetta del Sud*), e all'Editoriale San Marco l'emittente veneta Telenuovo Veronese e i principali industriali del Veneto (Benetton, Coin, Stefanel, Riello, Tognana) e che l'esclusione dei due progetti italiani penalizza pesantemente l'Italia, paese promotore e finanziatore del piano d'azione, non garantisce un'equa distribuzione fra gli Stati membri e favorisce la costituzione di cartelli anche fra singoli progetti?

Può la Commissione far sapere per quali ragioni non sono stati approvati tali progetti?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2754/95

di Gianfranco Dell'Alba (ARE)

alla Commissione

(12 ottobre 1995)

(96/C 91/14)

Oggetto: Piano d'azione 1995 per i servizi televisivi avanzati

Nel 1995 la Commissione ha indetto un bando di gara per l'assegnazione di finanziamenti a gestori di reti di radiodiffusione che intendono diffondere programmi televisivi di tipo avanzato in 16:9. Tale azione si è accompagnata anche a speciali misure d'incentivo alla promozione delle produzioni e diffusioni in 16:9 in quei paesi dell'Unione europea dove tale mercato non ha ancora sviluppo (Italia, Danimarca, Grecia ed Irlanda), con un aumento della percentuale del rimborso delle spese dal 50 % all'80 %. L'Italia ha presentato 4 progetti, con richieste di finanziamento rispettivamente di 250 ore, 200 ore, 600 ore e 62 ore. Nel corso ed a seguito di un primo esame tecnico, solo la prima di tali richieste è stata accettata integralmente, ottenendo così una «prequalifica» per il finanziamento di 250 delle 20 000 ore da diffondere in tutta Europa. Il progetto, presentato attraverso il Consorzio Syntesia, è stato promosso dagli editori di quattro fra i più importanti quotidiani del Sud italiano: *La Gazzetta del Mezzogiorno*, *La Gazzetta del Sud*, *La Sicilia*, *Il Giornale di Sicilia*. Successivamente però, ed inspiegabilmente, malgrado dunque l'iniziale inclusione dell'Italia nel quadro dei finanziamenti da concedere, al progetto del Consorzio Syntesia non è stato attribuito alcun finanziamento.

Si chiede pertanto alla Commissione:

1. quali sono i criteri cui si è attenuta nella valutazione e selezione di tali progetti;

2. quali sono le ragioni che, malgrado l'iniziale pre-selezione, hanno portato ad escludere, nella fase finale di attribuzione dei finanziamenti, il progetto Syntesia e, di fatto, l'Italia, dall'Action plan 1995;
3. per quali motivi la Commissione non ha riconvocato il comitato degli esperti prima di inviare la lettera definitiva d'attribuzione dei finanziamenti?

**Risposta comune data dal sig. Bangemann
a nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-2724/95, E-2736/95 e E-
2754/95
(14 dicembre 1995)**

La Commissione desidera rinviare gli onorevoli parlamentari alla risposta all'interrogazione scritta P-2649/95 della sig.ra Marin⁽¹⁾ che risponde alla maggior parte delle preoccupazioni espresse.

Per maggiore completezza, la Commissione desidera aggiungere le seguenti informazioni:

1. I criteri usati dal valutatore indipendente esterno con il quale la Commissione ha stipulato un contratto rispettano rigorosamente quelli precisati nella decisione 93/424/CEE⁽²⁾ del Consiglio, del 22 luglio 1993, su un piano d'azione per l'introduzione di servizi avanzati di televisione in Europa.
2. Il progetto italiano che nella valutazione indipendente ha ottenuto il punteggio più alto è stato giudicato «Proposta con carenze importanti che richiedono modifiche fondamentali prima di poter essere accettata».

Nonostante la cattiva qualità dei progetti che si rileva nelle proposte scritte, la Commissione ha tuttavia accolto favorevolmente l'interesse che le piccole emittenti italiane hanno manifestato verso la televisione a grande schermo, in notevole contrasto con l'indifferenza dei canali nazionali italiani. La Commissione è perfettamente consapevole del potenziale interesse di questi progetti per offrire al pubblico italiano, a livello locale, la televisione a grande schermo.

In particolare la Commissione, avendo constatato che i progetti scritti erano incompleti in molti dettagli, ha inviato presso le società un suo funzionario per ottenere chiarimenti sulle proposte e procedere ad una valutazione diretta delle potenziali capacità dei candidati. La Commissione è ora convinta dell'alta capacità tecnica e della solidità finanziaria dei candidati; le proposte non possono essere tuttavia essere prese in considerazione nella forma in cui sono state presentate.

3. I membri del comitato sono stati tenuti informati di tutta la procedura.

Per spiegare in dettaglio le esigenze da soddisfare, la Commissione mantiene regolari contatti con i richiedenti,

che dovrebbero quindi, se lo stimeranno opportuno, essere in grado di presentare migliori progetti nei prossimi bandi di gara.

⁽¹⁾ GU n. C 340 del 18. 12. 1995.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2735/95
di Cristiana Muscardini (NI)
alla Commissione
(6 ottobre 1995)
(96/C 91/15)**

Oggetto: Progetti a rischio ambientale nel parco del Ticino

Nella sua risposta all'interrogazione scritta E-1377/95⁽¹⁾ a proposito dei rischi ambientali causati da progetti di trivellazioni petrolifere nel parco del Ticino, la Commissione comunicava di aver invitato le autorità italiane «ad inviare ulteriori informazioni sul progetto in questione, precisando se esso sarà oggetto di una valutazione di impatto ambientale».

1. Può la Commissione far sapere se ha ricevuto le ulteriori informazioni richieste e se il progetto è stato oggetto di una valutazione di impatto ambientale?
2. L'area del parco è stata inserita nell'elenco dei siti prescelti come future zone speciali di conservazione ai sensi della direttiva 92/43/CEE⁽²⁾?
3. È in grado la Commissione di valutare essa stessa, attraverso il Centro di ricerca di Ispra, se le perforazioni minacciate rappresentano veramente un rischio per le popolazioni e per l'ambiente, come temono le autorità locali?

⁽¹⁾ GU n. C 230 del 4. 9. 1995, pag. 38.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 22. 7. 1992, pag. 7.

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione
(30 novembre 1995)**

Sulla base delle informazioni fornite alla Commissione dalle autorità italiane, si rileva che il giacimento di Trecate-Villafortuna, situato a cavallo tra le regioni Piemonte e Lombardia, è stato scoperto dalla società Agip nel 1984 che ne ha iniziato lo sfruttamento nel 1988. Alla data attuale, sono stati scavati 27 pozzi, alcuni dei quali si trovano all'interno del parco regionale del Ticino.

I progetti relativi all'estrazione di petrolio rientrano nell'allegato II della direttiva 85/337/CEE⁽¹⁾. La legge n. 9 del

9 gennaio 1991 prevede che i progetti nel settore della ricerca e della produzione di idrocarburi siano sottoposti a valutazione d'impatto ambientale. Il regolamento che stabilisce le modalità di valutazione d'impatto ambientale relativamente ai progetti di prospezione, ricerca ed estrazione di idrocarburi, è stato emanato con apposito decreto (DPR) n. 526 del 18 aprile 1994.

Lo sfruttamento del giacimento in questione è stato avviato prima della promulgazione di tali leggi e regolamenti e, pertanto, non è stato sottoposto a valutazione d'impatto ambientale.

Le attività effettuate all'interno del parco del Ticino sono state regolamentate da una convenzione tra la società Agip e gli organismi di gestione del parco.

Per quanto riguarda il nuovo pozzo Villafortuna 14x, la concessione delle autorizzazioni alla prospezione, alla ricerca e all'estrazione è subordinata, ai sensi del DPR n. 526/94, alla presentazione di studi di impatto ambientale seguiti da una dichiarazione di compatibilità ambientale da parte del ministero dell'Ambiente. L'articolo 9 del DPR n. 526/94 prevede, inoltre, che le attività di prospezione, ricerca ed estrazione di idrocarburi nelle zone naturali protette o soggette a misure di tutela, possono essere oggetto di convenzioni ad hoc tra le amministrazioni o gli organismi preposti alla gestione delle zone naturali.

Le autorità italiane hanno comunicato l'elenco (ma non le mappe) dei siti proposti come siti d'importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE. L'area del parco naturale della valle del Ticino è, apparentemente, compresa in tale elenco. Tuttavia, in attesa delle mappe relative ai siti e sulla base delle attuali conoscenze, la Commissione non è in grado di stabilire se la suddetta area è stata inclusa in tutto o in parte.

L'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE si applica ai siti d'importanza comunitaria che vengono designati come tali. Ai sensi di tale articolo, i piani ed i progetti che potrebbero esercitare un impatto importante su tali siti devono essere sottoposti a valutazione degli eventuali impatti. In alcuni casi particolari, occorre prevedere misure compensative.

La Commissione ha chiesto alle autorità italiane le informazioni necessarie relative alla localizzazione delle attività di perforazione in relazione ai siti proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE.

Spetta alle autorità nazionali e non alla Commissione valutare l'incidenza che progetti di tale natura possono avere sull'ambiente e sulla popolazione.

(¹) GU n. L 175 del 5. 7. 1985.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2752/95

di Maria Aglietta (V) e Renzo Imbeni (PSE)

alla Commissione

(12 ottobre 1995)

(96/C 91/16)

Oggetto: Medicinali omeopatici in Italia

Considerando

che in Italia oltre 4 milioni di cittadini si curano abitualmente con medicinali omeopatici e che tale numero è in costante aumento;

che occorre garantire il libero accesso a questa pratica medica e terapeutica per la quale l'Unione europea ha emanato una specifica direttiva nel 1992;

che il Parlamento italiano con la legge delega comunitaria 146/94 nell'articolo 25 ha recepito la direttiva europea 92/73/CEE (¹) che fissa disposizioni particolari per la produzione ed il commercio dei medicinali omeopatici;

che il governo italiano nel decreto legislativo 185/95, invece di dare applicazione a quanto stabilito dal Parlamento, ha istituito sì formalmente la prevista Commissione incaricata di definire norme specifiche e conformi alla tradizione omeopatica italiana per l'autorizzazione dei medicinali omeopatici ma l'ha privata di qualsiasi potere decisionale e ha reso de facto impossibile l'autorizzazione della stragrande maggioranza dei medicinali omeopatici esistenti al 31 dicembre 1992;

che lo stesso decreto legislativo 185/95 ha inoltre assoggettato i medicinali omeopatici presenti sul mercato prima del 31 dicembre 1992 alla stessa procedura di nuova autorizzazione prevista per i farmaci convenzionali ribaltando così le disposizioni della legge delega che riconosce ai primi l'autorizzazione automatica,

Si chiede alla Commissione:

1. se non ravvisa nell'azione del governo italiano un'infrazione al diritto comunitario che potrebbe porre i cittadini italiani nelle condizioni di non potersi rifornire dei prodotti omeopatici esistenti oggi sul mercato di questo paese;
2. se non ritiene violati i diritti dei consumatori obbligati così a reperire all'estero prodotti prima normalmente disponibili in Italia;
3. se tale atto non viola le regole della libera concorrenza mettendo in grave difficoltà i produttori e distributori italiani di prodotti omeopatici;
4. quali azioni intende intraprendere nei confronti del governo italiano per impedire tali violazioni.

(¹) GU n. L 297 del 13. 10. 1992, pag. 8.

**Risposta data dal sig. Bangemann
a nome della Commissione
(13 dicembre 1995)**

1. L'Italia ha istituito le due procedure previste dagli articoli 7 e 9 della direttiva 92/73/CEE che amplia il campo di applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE concernenti il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici, e ha quindi ottemperato alle disposizioni della direttiva in questione.

2. La direttiva 92/73/CEE non prevede che gli Stati membri applichino i principi prescritti nella direttiva sui prodotti omeopatici già sul mercato prima del 31 dicembre 1993. Tuttavia gli Stati membri sono liberi di farlo, se lo desiderano.

3. La legislazione italiana che dà applicazione alla direttiva 92/73/CEE riguarda i prodotti medicinali omeopatici indipendentemente dal fatto che siano fabbricati in Italia o in altri Stati membri. I produttori e i distributori italiani di prodotti medicinali omeopatici si trovano dunque nella stessa posizione di quelli stabiliti in altri Stati membri.

4. La Commissione ha avviato uno studio sull'applicazione della direttiva 92/73/CEE i cui risultati saranno presentati, a tempo debito, al Consiglio e al Parlamento. Se da questa relazione emergerà un'errata interpretazione o un'attuazione inadeguata delle disposizioni della direttiva, la Commissione adotterà le misure adeguate.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2792/95

di Alexandros Alavanos (GUE/NGL)

alla Commissione

(16 ottobre 1995)

(96/C 91/17)

Oggetto: Problemi causati da un impianto di piscicoltura ubicato nel territorio del comune di Chalkía (Etolia — Acarnania)

Le autorità greche concedono alle imprese autorizzazioni per la realizzazione di impianti di piscicoltura senza consultare le autorità locali causando con ciò gravi attriti.

Nella zona turistica di Vasilikí nel comune di Chalkía (Etolia — Acarnania) gli abitanti riuniti in assemblea popolare hanno deciso all'unanimità di impedire che nel porto di Kostéica venisse realizzato un impianto di piscicoltura per il quale le autorità nazionali avevano già dato l'autorizzazione.

Gli abitanti richiamano l'attenzione sul carattere turistico del porto, sull'impatto ambientale che il prolungato funzionamento dell'impianto può avere sulle acque di superficie e sugli ostacoli che esso rappresenta per la libera pesca.

Può la Commissione riferire:

1. se sia stato accertato che le condizioni ambientali consentono la realizzazione dell'impianto di cui sopra;
2. se è concepibile che le autorità nazionali concedano l'autorizzazione del caso senza dare comunicazione della valutazione di impatto ambientale alle autorità locali affinché ne prendano conoscenza;
3. se è stato effettuato uno studio comprensivo anche della qualità delle acque per individuare le zone da destinare alla piscicoltura nell'Etolia — Acarnania, stante che gli impianti esistenti sono già 11 e gli imprenditori che intendono investire in altri settori, come ad esempio quello turistico, non sanno se potranno effettuare o meno i loro investimenti nella zona?

**Risposta data dalla sig.ra Bonino
a nome della Commissione**

(21 dicembre 1995)

1. Dal momento dell'adozione del regolamento (CEE) n. 2080/93⁽¹⁾, che istituisce lo Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), la scelta dei singoli progetti di investimento nella piscicoltura è di competenza degli Stati membri. Le autorità nazionali partecipano alla procedura di autorizzazione per la realizzazione di un impianto di piscicoltura e la Commissione viene informata nell'ambito del comitato di sorveglianza del programma operativo pesca. Va osservato che tutte le azioni finanziate dai fondi strutturali e dallo SFOP devono essere conformi alle politiche comunitarie, tra cui quelle in materia di tutela dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2052/88⁽²⁾.

Per quanto si riferisce alla realizzazione dell'impianto di piscicoltura segnalato dall'onorevole parlamentare, la Commissione ha consultato le autorità elleniche, le quali le hanno fornito le seguenti informazioni:

- la realizzazione in questione non beneficia né di aiuti comunitari né di aiuti nazionali;
- il progetto ha ottenuto l'approvazione delle autorità elleniche.

2. Per quanto si riferisce alla valutazione delle incidenze sull'ambiente, il solo tipo di piscicoltura previsto dalla direttiva 85/337/CEE⁽³⁾ è quella dei salmonidi, di cui si tratta all'allegato II (progetti oggetto di una valutazione

quando gli Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano). La procedura di valutazione delle incidenze ai sensi della direttiva 85/337/CEE prevede la consultazione dei cittadini interessati e la presa in considerazione del parere di questi ultimi durante la procedura di autorizzazione. Le modalità della consultazione sono definite dagli Stati membri. Le autorità elleniche hanno informato la Commissione che, nel caso dell'impianto segnalato dall'onorevole parlamentare, i cittadini interessati sono stati consultati ai sensi della legislazione ellenica in materia di ambiente.

3. Le autorità elleniche hanno informato la Commissione che non esiste uno studio comprensivo per determinare le zone marine della regione da destinare alle varie attività, come ad esempio l'acquacoltura o il turismo.

(¹) GU n. L 193 del 31. 7. 1993.

(²) GU n. L 185 del 15. 7. 1988.

(³) GU n. L 175 del 5. 7. 1985.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2800/95

di Glyn Ford (PSE)
alla Commissione
(16 ottobre 1995)
(96/C 91/18)

Oggetto: Finanziamenti FESR

Può la Commissione specificare quali fondi FESR sono stati concessi a Tolone, Marignane o Orange (Francia) ogni anno nell'ultimo quinquennio?

In che modo intende la Commissione garantire che in futuro i finanziamenti concessi a dette città vengano usati in modo non discriminatorio?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies
a nome della Commissione
(6 dicembre 1995)

L'onorevole parlamentare troverà di seguito l'elenco delle operazioni cofinanziate dai fondi strutturali a favore dei comuni di Marignane (obiettivo 2 e Envireg) e Tolone (Renaval) per il periodo 1989-1993, con i rispettivi importi. I beneficiari dei progetti finanziati nel quadro dei programmi integrati mediterranei (PIM) a Orange sono stati esclusivamente soggetti privati (progetti agricoli).

(in FF)

	Costo totale	Intervento FESR
Operazioni obiettivo 2 e Envireg a Marignane		
— ampliamento dell'impianto di depurazione della Palun	8 500 000	2 249 400
— creazione di una rete fognaria	950 000	237 500
— raccolta differenziata di carta e cartone	297 685	98 235
— operazione pilota per l'ambiente	110 974	21 624
Totale	9 858 659	2 606 759
Operazioni Renaval a Tolone		
— realizzazione di uno scivolo nel porto commerciale	1 858 500	900 000
— ristrutturazione e riassetto di un vecchio edificio	15 620 950	4 600 000
— riassetto paesistico di una zona industriale dismessa	520 650	260 325
Totale	18 000 100	5 760 325

Per quanto riguarda il periodo di programmazione 1994/1996 del Docup dell'obiettivo 2, nel 1994 non è stata effettuata alcuna operazione, avendo la Commissione approvato il Docup soltanto il 9 dicembre 1994.

A Tolone le operazioni già presentate ma non ancora programmate riguardano le azioni di riassetto urbano volte a rilanciare l'attività commerciale del centro città.

Per quanto riguarda la città di Marignane, ad oggi non è in corso alcuna operazione.

Si osservi infine che la città di Orange non è ammissibile all'intervento dei fondi strutturali.

In base al principio della sussidiarietà e conformemente ai regolamenti dei fondi strutturali, per i periodi di programmazione in corso e futuri è compito del prefetto della regione — responsabile dell'attuazione dei programmi comunitari in Francia — assicurarsi che i programmi che possono essere finanziati sotto la committenza delle autorità comunali rientrino tra le priorità decretate nell'ambito del partenariato e soddisfino i criteri di selezione previsti per ogni misura.

Il Docup dell'obiettivo 2 (al quale sono ammissibili i comuni di Tolone e Marignane) prevede il finanziamento delle seguenti priorità:

- lo sviluppo integrato delle imprese, di cui fruisce quasi esclusivamente il settore privato (salvo i casi di realizzazione di zone industriali e commerciali di cui possono essere committenti le collettività locali),

- lo sviluppo della funzione logistica della zona, per lo più ad opera delle camere di commercio,
- il rafforzamento del potenziale della zona. Nell'ambito di tale priorità possono essere finanziate azioni di rilancio del potenziale turistico e culturale e di riassetto urbano.

A tale titolo, le collettività possono presentare progetti per la creazione di impianti o infrastrutture di dimensioni ridotte, che potranno essere finanziati dai fondi strutturali (e in generale con stanziamenti pubblici) soltanto se adempiono ai criteri di selezione del Docup e segnatamente se «soddisfano meglio l'offerta di attività ricreative e culturali, sia a beneficio degli abitanti della zona sia al fine di incrementarne la capacità di attrazione turistica...» oppure se riguardano «... le zone più svantaggiate per le quali sono in atto azioni contrattuali sotto forma di programmi nel quadro del contratto di pianificazione stato-regione».

Da quanto sopra si evince che il principio dell'utilizzazione non discriminatoria dei fondi strutturali viene rispettato.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2825/95

di Ilona Graenitz (PSE)

alla Commissione

(16 ottobre 1995)

(96/C 91/19)

Oggetto: Piano d'azione della Commissione per lottare contro il fenomeno dell'ozono a terra

Si è parlato l'estate scorsa delle misure da prendere a livello comunitario per lottare contro il fenomeno dell'ozono a terra, in modo che la prossima estate non si debba nuovamente ridiscutere il problema?

La Commissione ha presentato un qualche piano d'azione volto a coordinare le misure dei singoli Stati membri impegnati nella lotta alle emissioni di sostanze che favoriscono la formazione di ozono a terra?

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione**

(7 dicembre 1995)

La Commissione è conscia della gravità degli effetti sulla salute e sulla vegetazione dell'inquinamento atmosferico provocato dall'ozono. Ciò si riflette in due documenti che essa ha presentato al Consiglio «Ambiente» nella sessione del 6 ottobre 1995 e che riguardano in modo più specifico la situazione dell'inquinamento provocato dall'ozono in Europa per tutto l'anno 1994 e per l'estate 1995.

Nel settembre 1992 il Consiglio ha adottato la direttiva 92/72/CEE⁽¹⁾ intesa, tra l'altro, a raccogliere un numero sufficiente di osservazioni sugli episodi di ozono. In base a queste osservazioni e a diversi studi, la Commissione sta elaborando una strategia globale di riduzione che proporrà,

in conformità di detta direttiva, entro il marzo 1998. Data l'importanza del problema, la Commissione si sforzerà di terminare questi lavori prima della data prevista.

La Commissione ha già intrapreso una serie di studi e di consultazioni che porteranno a proposte di una normativa per ridurre ulteriormente le emissioni di sostanze che favoriscono la formazione di ozono e, in particolare, gli ossidi di azoto (NO_x) e i composti organici volatili (COV). Dato che una delle principali fonti di emissioni dei precursori sopra menzionati è il traffico stradale, la Commissione presenterà prima della fine del 1995, in base ai risultati del programma «auto-oil», una proposta di direttiva quadro sulla qualità dei carburanti, nonché una proposta sui nuovi limiti di emissione dei veicoli. Per quanto concerne questo settore, recentemente la Commissione ha adottato una proposta⁽²⁾ relativa ai valori limite delle emissioni prodotte dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali, come le macchine utilizzate per la costruzione (caricatori-trasportatori, bulldozer, scavatrici idrauliche, ecc.).

Infine, per quanto concerne altre fonti di emissione di questi precursori, la Commissione presenterà al Consiglio, nel corso del 1996, una modifica della direttiva sui grandi impianti di combustione.

Inoltre la Commissione sta studiando un certo numero di azioni specifiche tra cui:

- una direttiva intesa a limitare le emissioni di solventi di origine industriale non contemplati dalla legislazione comunitaria,
- una direttiva intesa a limitare le emissioni dei piccoli impianti di combustione.

Infine, la proposta di direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento⁽³⁾, che è stata oggetto di un accordo sulla posizione comune al Consiglio «Ambiente» del 22-23 giugno 1995, costituirà, con la normativa in vigore e le proposte sopra menzionate, uno strumento efficace per diminuire sensibilmente le emissioni di queste sostanze inquinanti nell'atmosfera.

⁽¹⁾ GU n. L 297 del 13. 10. 1992.

⁽²⁾ Doc. COM(95) 350 del 6. 9. 1995.

⁽³⁾ Doc. COM(95) 88, GU n. C 165 dell'1. 7. 1995, emendamento doc. COM(93) 423, GU n. C 311 del 17. 11. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2835/95

di Karl Schweitzer (NI)

alla Commissione

(18 ottobre 1995)

(96/C 91/20)

Oggetto: Rifiuti domestici pericolosi

Poiché all'epoca dei negoziati per l'adesione della Repubblica d'Austria all'Unione europea non era ancora disponi-

bile l'elenco di rifiuti pericolosi di cui alla decisione 94/904/CE del Consiglio⁽¹⁾, con una dichiarazione unilaterale l'Austria ha stabilito che fino alla scadenza, il 31 dicembre 1996, del periodo transitorio che essa si è riservata per l'applicazione del regolamento sulle spedizioni di rifiuti nella CE (regolamento (CEE) n. 259/93)⁽²⁾ in Austria sono da considerarsi rifiuti pericolosi quelli di cui al regolamento austriaco sulla determinazione dei rifiuti pericolosi (BGBI 49/1991) e al regolamento austriaco sulle sostanze problematiche (BGBI 771/1990). Per «sostanze problematiche» o materiali problematici si intendono in Austria i rifiuti pericolosi di origine domestica. Le sostanze problematiche ovvero i rifiuti pericolosi di origine domestica non sono oggetto della direttiva 91/689/CEE⁽³⁾. In realtà il Consiglio avrebbe dovuto definire entro la fine del 1992, su proposta della Commissione, proposte relative a norme specifiche che tengano conto della particolare natura dei rifiuti domestici.

Quali proposte ha presentato la Commissione al Consiglio, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi, per la fissazione di norme specifiche che tengano conto della particolare natura dei rifiuti domestici, tenendo conto del fatto che in Austria le sostanze problematiche di origine domestica definite da apposito regolamento sono considerate rifiuti pericolosi?

⁽¹⁾ GU n. L 356 del 31. 12. 1994, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. L 30 del 6. 2. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 20.

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione**

(15 dicembre 1995)

La Commissione non ha ancora presentato proposte riguardo ai rifiuti domestici pericolosi.

La Commissione ha intenzione di elaborare una proposta nel corso del 1996.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2839/95

di Mihail Papayannakis (GUE/NGL)

alla Commissione

(18 ottobre 1995)

(96/C 91/21)

Oggetto: Salvaguardia del castello di Mithimna

La frazione di Mithimna (Mólivos) è un caratteristico insediamento meritevole di conservazione che si trova nell'estremità nordoccidentale dell'isola di Lesbo e che si distende a forma di semicerchio intorno al «Castello». Quest'ultimo, che costituisce un bene culturale di tutta quanta l'Europa e non soltanto di singoli cittadini, è

costruito sopra una rupe, il cui lato meridionale presenta gravi problemi di instabilità dei declivi con imminente rischio di crollo dell'ala del castello soprastante e grave pericolo per le case vicine e i passanti. Anche la parte settentrionale del castello avrebbe bisogno di restauri.

Stante che l'articolo 128 del Trattato sull'Unione europea prevede in particolare la conservazione e la tutela dei beni culturali di importanza europea e visto che l'azione dell'UE nel settore culturale dovrebbe avere carattere di sussidiarietà, mentre il ruolo principale dovrebbe essere svolto dallo Stato membro interessato, può la Commissione dire:

1. se nell'ambito del programma Interreg II sono stati approvati lavori di «consolidamento e ancoramento della rupe del castello di Mólivos» e secondo quale percentuale di finanziamento;
2. se nell'ambito del II QCS figurano finanziamenti a favore del «consolidamento e restauro del castello di Mólivos» e quale ne è l'importo;
3. quale esito essa darebbe alla richiesta delle competenti autorità greche di includere — e quindi finanziare — l'opera di restauro del castello di Mólivos nel programma Raphael che entrerà in vigore il 1° gennaio 1996?

**Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies
a nome della Commissione**

(5 dicembre 1995)

La Commissione condivide l'opinione dell'onorevole parlamentare per quanto riguarda il valore archeologico e culturale nonché il potenziale turistico delle fortezze medievali. Pertanto ha accettato di includere la misura 1.2 «valorizzazione dei beni culturali e delle regioni turistiche» nel programma operativo (PO) plurifondo 1994-1999 dell'Egeo settentrionale, con una dotazione totale di 21 858 MECU. Le azioni previste nel quadro di tale misura sono volte principalmente al restauro e alla valorizzazione turistica delle fortezze medievali dell'Egeo del nord. Spetta quindi alle autorità greche attuare questa misura e proporre — se lo ritengono utile — un progetto mirato al restauro e alla valorizzazione del castello di Mythimna nell'isola di Lesbo.

Inoltre l'iniziativa comunitaria Interreg II contiene una misura che prevede la valorizzazione dei beni culturali nelle regioni ammissibili. Come per il PO dell'Egeo settentrionale, siffatta azione potrebbe essere esaminata soltanto su proposta delle autorità elleniche.

Infine, se il progetto in questione soddisfarà i criteri e le condizioni del programma Raphael dopo l'adozione di quest'ultimo, la Commissione potrebbe prenderlo in considerazione nel quadro dell'esercizio 1996, a condizione che non sia finanziato da altri programmi comunitari.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2848/95**di Philippe De Coene (PSE)****alla Commissione***(18 ottobre 1995)**(96/C 91/22)*

Oggetto: Lamentele per il mancato rispetto della direttiva 76/464/CEE

Nella sua risposta del 28 novembre 1991 all'interrogazione scritta n. 1495/91⁽¹⁾ della on. Van Hemeldonck la Commissione comunicava altresì che essa tiene conto delle lamentele connesse all'inquinamento dell'ambiente idrico causato dagli scarichi delle sostanze pericolose. Diverse organizzazioni ambientali, tra cui Greenpeace del Belgio, hanno presentato un reclamo per il mancato rispetto della direttiva 76/464/CEE⁽²⁾ e direttive apparentate.

Come ha agito la Commissione a seguito della presentazione di questi reclami? Per quale motivo nessuna di queste lamentele ha finora dato avvio ad una procedura per infrazione dinanzi alla Corte di giustizia?

⁽¹⁾ GU n. C 78 del 30. 3. 1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 129 del 18. 5. 1976, pag. 23.

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione***(7 dicembre 1995)*

Alla Commissione spetta soprattutto la funzione di garantire la corretta applicazione del diritto comunitario. Questo ruolo di tutela le è attribuito dall'articolo 155 del Trattato CE e ad essa compete quindi l'istruzione dei ricorsi con i quali i privati o le organizzazioni non governative richiamano la sua attenzione su possibili infrazioni del diritto comunitario in materia di ambiente.

Se la Commissione ritiene che sussistano elementi sufficienti per far presumere ragionevolmente l'esistenza di una violazione del diritto comunitario, avvia la procedura di infrazione prevista all'articolo 169 del Trattato CE. Tale procedura comporta due stadi: in un primo tempo, allo Stato membro in questione viene notificata una lettera di intimazione per permettergli di presentare le sue osservazioni e, se entro i termini indicati non perviene una risposta soddisfacente, la Commissione emette un parere motivato. Se lo Stato membro non pone fine all'inadempienza che gli viene contestata, la pratica viene trasmessa alla Corte di giustizia per la constatazione dell'inosservanza allo Stato membro in questione. A seconda della complessità tecnica e giuridica della pratica, questo processo può richiedere tempi piuttosto lunghi prima che la Commissione sia in grado di adire la Corte di giustizia.

Per quanto riguarda in modo più specifico la direttiva 76/464/CEE, la Commissione è conscia dei diversi problemi riscontrati dal Belgio per attuarne le disposizioni. Essa è in particolare molto preoccupata per quanto riguarda l'applicazione pratica dell'articolo 7 della direttiva che prevede l'adozione di programmi per la riduzione dell'inquinamento. Le autorità belghe hanno d'altronde comunicato diversi testi regolamentari che fissano le condizioni per lo

scarico delle acque reflue e gli obiettivi di qualità da rispettare da parte dei diversi settori industriali.

Quanto al ricorso al quale l'onorevole parlamentare fa riferimento, risulta dalle informazioni comunicate alla Commissione dalle autorità belghe che gli scarichi di sostanze inquinanti provenienti dall'impresa in oggetto sono contemplati dalle norme sulle emissioni fissate nell'autorizzazione di scarico. Dato che il ricorso riguarda anche altri punti meno specifici, esso è stato aggiunto ad una procedura generale che sta seguendo il suo corso. È infatti normale che diversi ricorsi vengano raggruppati in un'unica procedura la cui istruzione consente di affrontare i problemi generali sollevati nei singoli ricorsi.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2851/95**di Philippe De Coene (PSE)****alla Commissione***(18 ottobre 1995)**(96/C 91/23)*

Oggetto: Valutazione dell'applicazione della direttiva 76/464/CEE

Nella sua risposta del 28 novembre 1991 all'interrogazione scritta n. 1495/91⁽¹⁾ della on. Van Hemeldonck la Commissione ha comunicato che avrebbe eseguito una valutazione comparativa dell'applicazione della direttiva 76/464/CEE⁽²⁾ e delle direttive apparentate.

È stata eseguita questa valutazione e quali ne sono stati i risultati?

⁽¹⁾ GU n. C 78 del 30. 3. 1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 129 del 18. 5. 1976, pag. 23.

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione***(18 dicembre 1995)*

L'articolo 13 della direttiva 76/464/CEE concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità impone agli Stati membri l'obbligo di fornire alla Commissione informazioni concernenti l'attuazione della direttiva.

Per valutare tali informazioni è stata compilata nel dicembre 1993 una prima relazione intitolata «strutture amministrative e attuazione delle direttive comunitarie concernenti le sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico». Essa ha concluso che la direttiva 76/464/CEE e le direttive 82/176/CEE⁽¹⁾, 83/513/CEE⁽²⁾, 84/156/CEE⁽³⁾, 84/491/CEE⁽⁴⁾ e 86/280/CEE⁽⁵⁾ apparentate sono state recepite negli ordinamenti degli Stati membri. Il recepimento è stato attuato progressivamente, in funzione dello sviluppo storico delle direttive e dell'adeguamento delle normative e dei sistemi di regolamentazione degli Stati membri alle prescrizioni delle direttive. L'attuazione delle direttive è tuttora in corso, in particolare per le direttive di più recente pubblicazione e per quelle che comportano modifiche delle competenze amministrative.

Altre due relazioni sono in fase di compilazione per valutare l'impatto delle direttive sulla qualità delle principali acque di superficie della Comunità sottoposte allo scarico di sostanze pericolose. La prima relazione prende in considerazione le sostanze dell'elenco I e dovrebbe essere ultimata per l'inizio del 1996; la seconda prende in considerazione le sostanze dell'elenco II e dovrebbe essere ultimata entro l'aprile 1996.

Tutte e tre le relazioni saranno pubblicate e trasmesse al Parlamento per informazione.

(¹) GU n. L 81 del 27. 3. 1982.

(²) GU n. L 291 del 24. 10. 1983.

(³) GU n. L 74 del 17. 3. 1984.

(⁴) GU n. L 274 del 17. 10. 1984.

(⁵) GU n. L 181 del 4. 7. 1986.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2858/95

di Reimer Böge (PPE)

alla Commissione

(18 ottobre 1995)

(96/C 91/24)

Oggetto: Regolamento del Land sul ricorso a uccelli da richiamo nell'isola di Föhr

Ai sensi della direttiva 79/409/CEE⁽¹⁾ concernente la conservazione degli uccelli selvatici l'impiego di anatre da richiamo è sostanzialmente vietato (ai sensi del combinato disposto dell'articolo 8 con l'allegato IV a).

Detto divieto è stato recepito a livello nazionale, in Germania, dall'articolo 19, paragrafo 1, comma 5b della legge federale sulla caccia.

Ciò premesso, è in grado la Commissione di confermare che anche nei Paesi Bassi, Francia, Belgio, Danimarca e Regno Unito si ricorre ad uccelli da richiamo?

Potrebbe essa altresì confermare che l'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva ammette deroghe al divieto succitato «sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti»?

Potrebbe infine la Commissione confermare che, anche all'insegna della sussidiarietà, il regolamento del Land Schleswig-Holstein del 23 dicembre 1994 si uniforma alla direttiva 79/409/CEE?

(¹) GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione**

(7 dicembre 1995)

L'articolo 8 della direttiva 79/409/CEE stabilisce quanto segue: «gli Stati membri vietano il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto o metodo di cattura o di uccisione, in massa o non selettiva . . . , in particolare a quelli elencati nell'allegato IV, lettera a)». Questo allegato menziona, tra l'altro, le trappole. I luoghi disposti per la caccia alle anatre menzionati

dall'onorevole parlamentare devono essere considerati come trappole ai sensi della direttiva.

In virtù dell'articolo 9 della direttiva, gli Stati membri possono derogare a questo divieto «sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti» per motivi e alle condizioni enumerati esplicitamente nella direttiva.

In tale contesto la Commissione non ha motivi per pensare che il regolamento del Land Schleswig-Holstein del 23 dicembre 1994 non sia conforme alla direttiva 79/409/CEE.

Deroghe per la cattura di uccelli, compreso il ricorso a trappole, sono state concesse anche da altri Stati membri. In base alle informazioni della Commissione, si tratta, negli ultimi anni, del Belgio, della Danimarca, della Spagna, della Francia, dei Paesi Bassi e del Regno Unito. Le deroghe più correnti che autorizzano l'uso di gabbie a trappola concernono la cattura di uccelli ai fini della ricerca scientifica, per evitare problemi di sicurezza aerea, oppure per limitare popolazioni che potrebbero danneggiare altre specie vulnerabili.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2868/95

di Karl-Heinz Florenz (PPE)

alla Commissione

(21 ottobre 1995)

(96/C 91/25)

Oggetto: Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali veterinari e disposizioni complementari per i medicinali omeopatici veterinari

Ai sensi delle disposizioni della direttiva 92/74/CEE⁽¹⁾ non è possibile applicare la cosiddetta procedura d'ammissione agevolata per medicinali omeopatici veterinari destinati ad animali allevati a scopo alimentare. Si sostiene pertanto che l'articolo 7 di questa direttiva rappresenta praticamente una barriera all'accesso al mercato per nuovi medicinali omeopatici ed ostacola notevolmente l'aggiornamento e lo sviluppo di medicinali omeopatici veterinari.

Condivide la Commissione questa opinione? Non ritiene la Commissione che l'attuale base giuridica richieda una modifica?

(¹) GU n. L 297 del 13. 10. 1992, pag. 12.

**Risposta data dal sig. Bangemann
a nome della Commissione**

(12 dicembre 1995)

Ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 92/74/CEE, che amplia il campo di applicazione della direttiva 81/851/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative ai medicinali veterinari e recante ulteriori disposizioni in materia di medicinali omeopatici veterinari, soltanto ai medicinali omeopatici veterinari che

sono conformi alle disposizioni di detto articolo si può applicare la procedura d'ammissione agevolata. Una delle disposizioni di detto articolo prevede che tali medicinali possono essere somministrati agli animali domestici o alle specie esotiche a condizione che la loro carne o i prodotti derivati non siano destinati all'alimentazione umana.

La Commissione non è dell'avviso che sia pertanto virtualmente impossibile immettere sul mercato nuovi medicinali omeopatici. I medicinali omeopatici veterinari, diversi da quelli di cui all'articolo 7, possono essere autorizzati in virtù delle disposizioni di cui agli articoli da 5 a 15 e da 43 a 50 della direttiva 81/851/CEE. Pertanto la Commissione non ritiene di dover procedere a una modifica dell'attuale base giuridica.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2898/95

di Nikitas Kaklamanis (UPE)

alla Commissione

(26 ottobre 1995)

(96/C 91/26)

Oggetto: Agenzia europea per l'ambiente

Le modalità di assegnazione del personale della neocostituita Agenzia europea per l'ambiente che ha sede a Copenaghen hanno fatto sorgere i seguenti dubbi:

1. perché per la copertura dei 15 posti dell'organico avvenuta sulla base del bando 94/C303 A/02 non si è proceduto (come sarebbe stato opportuno) a una ripartizione secondo il criterio dell'equilibrio geografico e si è escluso di fatto l'elemento greco, nonostante la Grecia incontri forse i maggiori problemi in materia di ambiente;
2. perché per la copertura del posto AEA/A/2/G (responsabile dei lavori) i pochi candidati convocati alla prova del 1° giugno 1995 non sono stati informati (come sarebbe stato opportuno) per iscritto sui risultati della prova medesima;
3. è possibile sapere quali sono i titoli in possesso di almeno colui che ha occupato il posto AEA/A/2/G;
4. come può essere avvenuto che l'unico candidato greco alla prova d'esame per il posto in questione sia stato escluso senza neanche esserne informato (come sarebbe stato opportuno), nonostante sia in possesso di due Ph.D. e sia membro ordinario dell'Accademia delle scienze di New York;
5. se è vera la giustificazione addotta, cioè che la lettera di convocazione del candidato in questione è andata smarrita per un disguido postale, perché allora non ne viene esibita copia con relativa data e numero di protocollo;
6. cosa si intende fare per rimediare alla mancanza di trasparenza della procedura di assegnazione dei posti della nuova AEA sì da restituirle massima autorevolezza, di modo che anche la Grecia possa avere voce in capitolo a proposito di detta Agenzia?

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione

(4 dicembre 1995)

Il regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio⁽¹⁾ che istituisce l'Agenzia europea dell'ambiente ne stabilisce anche l'autonomia giuridica. Ciò significa che la Commissione non è responsabile delle procedure di reclutamento adottate; l'interrogazione dell'onorevole parlamentare sui particolari delle procedure e sul singolo caso citato è stata dunque trasmessa al direttore esecutivo per una risposta diretta.

La Commissione è d'accordo con l'onorevole parlamentare sulla necessità che la Grecia partecipi attivamente ai lavori dell'Agenzia. È per questo motivo che, come gli altri Stati membri, anche la Grecia è rappresentata nel suo consiglio d'amministrazione e dispone inoltre di un punto nazionale di centralizzazione, nominato dal governo greco, che garantisce un flusso delle informazioni a due sensi con l'Agenzia e lo sviluppo di una rete di organismi che contribuiscono alla raccolta dei dati e ai progetti generali dell'Agenzia.

⁽¹⁾ GU n. L 120 dell'11. 5. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2918/95

di Undine-Uta Bloch von Blottnitz (V)

alla Commissione

(26 ottobre 1995)

(96/C 91/27)

Oggetto: Trasporto aereo di combustibile nucleare

Un gruppo di lavoro tecnico dell'Agenzia atomica internazionale ha adottato recentemente nuove norme per il trasporto aereo di combustibili nucleari. Per il trasporto di combustibili MOX dovrebbero bastare anche in futuro i contenitori del tipo B. Le norme USA prevedono già da molto tempo imballaggi per il trasporto aereo di merci i cui livelli di sicurezza sono superiori a quelli proposti dall'AIEA. I prototipi non hanno però superato negli USA le prove di collaudo.

1. Partecipa la Commissione alle trattative AIEA? In caso affermativo, con quali posizioni/obiettivi?
2. Come giudica essa la decisione di continuare a permettere il trasporto per via aerea di combustibili MOX in contenitori del tipo B?
3. Quali regolamentazioni tecniche esistono attualmente nell'UE in merito al trasporto per via aerea di combustibili nucleari? Quale ruolo svolge il trasporto aereo di plutonio o sostanze contenenti plutonio?
4. Appoggia l'UE i progetti di ricerca nel settore della sicurezza del trasporto aereo di combustibili nucleari? In caso affermativo, di quali ricerche si tratta e a che punto si trovano?

5. Sa essa qual è attualmente il volume di combustibili nucleari trasportati in Europa per via aerea? In caso affermativo, quali sono i dati in questione?

**Risposta data dal sig. Papoutsis
a nome della Commissione
(18 dicembre 1995)**

Dalle ricerche condotte dalla Commissione per rispondere alle domande dell'onorevole parlamentare è emerso che la complessità dell'argomento richiede indagini più approfondite presso taluni Stati membri (Belgio, Danimarca, Spagna e Francia). La Commissione provvederà ad informare quanto prima l'onorevole parlamentare del risultato di dette indagini.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2921/95
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL)
alla Commissione
(26 ottobre 1995)
(96/C 91/28)**

Oggetto: Cambiamento del periodo di fermo biologico nel Mar Egeo

La pesca con le sciabiche a motore è vietata nel Mar Egeo per 4 mesi (da giugno a settembre), mentre è consentita a maggio che è il mese di riproduzione ittica, il che comporta la decimazione degli avannotti ed ha ulteriori effetti distruttivi sull'ambiente (laddove è invece vietata a settembre che è il periodo in cui la riproduzione ittica ha già avuto luogo).

Può la Commissione dire se nelle discussioni avutesi a livello tecnico per armonizzare le varie normative in materia di pesca si è tenuto conto della possibilità di anticipare di un mese il periodo di fermo biologico, in modo da farlo coincidere esattamente con il periodo di riproduzione ittica contribuendo altresì a tutelare l'ambiente? Se no, in che modo ritiene di poter far fronte al problema in questione?

**Risposta data dalla sig.ra Bonino
a nome della Commissione
(19 dicembre 1995)**

La Commissione non prevede di intervenire per un eventuale cambiamento del periodo di pesca con le sciabiche a motore nel Mar Egeo. Si tratta infatti di una misura supplementare, che va al di là delle esigenze minime fissate dal regolamento (CE) n. 1626/94 del 27 giugno 1994, che istituisce misure

tecniche per la conservazione per le risorse della pesca nel Mediterraneo⁽¹⁾. Analogamente agli altri Stati membri mediterranei, la Grecia ha la facoltà di adottare o modificare, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del suddetto regolamento, siffatte misure, se conformi alle disposizioni previste all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3094/86, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 171 del 6. 7. 1994.

⁽²⁾ GU n. L 288 dell'11. 10. 1986.

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-2948/95
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL)
alla Commissione
(24 ottobre 1995)
(96/C 91/29)**

Oggetto: Nuovi materiali edilizi a tutela della salute pubblica

Lungo una strada di grande traffico che attraversa una zona residenziale di Atene è stato costruito un edificio la cui superficie esterna è stata interamente ricoperta di specchi. I vicini hanno comunicato alle autorità il fatto che arreca loro enorme disturbo l'irradiazione solare riflessa dagli specchi, la grave alterazione dello spazio circostante e l'insopportabile aumento della temperatura delle abitazioni circostanti, fatti questi che potrebbero determinare esiti letali in caso di incendio. Essi hanno inoltre denunciato il fatto che nell'aprire le finestre subiscono un vero e proprio shock luminoso e temono per eventuali danni oculari o di altro genere provocati dai raggi riflessi dagli specchi. Sottolineano, infine, l'aumentato grado di pericolosità degli incidenti stradali provocati dal disorientamento causato dai riflessi in questione.

Può la Commissione dire:

1. in che modo intende attivarsi per fare applicare gli articoli 129 e 129 A del Trattato sulla protezione della salute pubblica e quella dei consumatori;
2. se esistano norme di qualità in materia di superfici degli edifici;
3. se, stante l'esistenza di numerosi materiali edilizi che sono pericolosi o non vengono utilizzati con le dovute cautele, come le tubazioni idriche contenenti piombo, i materiali di amianto-cemento e i laterizi contenenti amianto, come pure il fatto che vanno sempre più diffondendosi in campo edile tecniche di costruzione pericolose (si veda il caso delle superfici esterne rivestite di specchi o il continuo accumularsi di radon), intende intervenire per disciplinare l'impiego di materiali edilizi pericolosi e le tecniche di costruzione edile soprattutto nelle zone abitate?

**Risposta data dal sig. Bangemann
a nome della Commissione**

(17 novembre 1995)

I prodotti da costruzione (canalizzazioni, cemento, ma anche rivestimenti di facciata) sono regolamentati a livello comunitario dalla direttiva 89/106/CEE del 21 dicembre 1988⁽¹⁾, che prevede in particolare la valutazione delle possibilità di uso di tali prodotti in base alla loro capacità di essere integrati in opere progettate o costruite in modo da non costituire una minaccia per l'igiene e la salute degli occupanti.

Come sottolineato nella relazione del gruppo di esperti indipendenti «Molitor» per la semplificazione legislativa e amministrativa, l'applicazione di questa direttiva incontra tuttavia ritardi, nella misura in cui non sono ancora disponibili le norme armonizzate per i prodotti (compresi quelli citati dall'onorevole parlamentare).

I lavori di normalizzazione previsti dalla direttiva sono naturalmente in corso, ed è grazie ad essi che verranno fissate a livello comunitario le condizioni di accettazione dei prodotti da costruzione.

La direttiva prevede inoltre che in mancanza di tali norme spetti agli Stati membri adottare le misure necessarie, a condizione naturalmente che siano conformi alle disposizioni del Trattato CE e ai requisiti essenziali della direttiva citata.

D'altra parte, la Commissione desidera sottolineare che i prodotti definiti atti all'uso in base alle norme comunitarie non per questo potranno essere utilizzati in tutti i tipi di lavori. I progettisti delle costruzioni hanno precise responsabilità in questo settore, in particolare in caso di edifici di struttura particolare, come sembra essere il caso nell'affare citato dall'onorevole parlamentare.

⁽¹⁾ GU n. L 40 dell'11. 12. 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2949/95

di Konstadinos Klironomos (PSE)

alla Commissione

(9 novembre 1995)

(96/C 91/30)

Oggetto: Cooperazione transfrontaliera tra l'Unione europea e i Balcani

A seguito dell'entrata in vigore a partire dal 13 ottobre 1995 dell'accordo sottoscritto a New York il 13 settembre 1995 tra la Grecia e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia c'è la necessità di finanziare la realizzazione di opere infrastrutturali e varie azioni di cooperazione transfrontaliera sul

modello di quella esistente tra l'Unione europea e la Bulgaria, l'Albania e Cipro.

Dato che gli stanziamenti di Interreg II per questo tipo di opere e azioni nei paesi citati elencati sono stati esauriti, può la Commissione dire se intende finanziare parte delle opere e azioni di questo tipo necessarie alla Grecia nell'ambito della cooperazione transfrontaliera tra l'Unione europea e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia?

**Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies
a nome della Commissione**

(19 dicembre 1995)

Tutti gli stanziamenti disponibili per il periodo 1994-1999 nell'ambito dei fondi strutturali della Comunità sono già stati attribuiti. Non è pertanto possibile prevedere un aumento globale degli importi assegnati alla cooperazione transfrontaliera tra la Grecia e i suoi vicini a titolo dell'iniziativa comunitaria Interreg II.

La Commissione è pronta a sostenere la cooperazione pacifica tra la Grecia e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e sta cercando di identificare potenziali fonti di finanziamento, se possibile nell'ambito delle risorse esistenti.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2959/95

di Isidoro Sánchez García (ARE)

alla Commissione

(9 novembre 1995)

(96/C 91/31)

Oggetto: Misurazione del volume dei combustibili liquidi

In base a quanto stabilito dalla direttiva 77/313/CEE⁽¹⁾ al punto 1.1.1. dell'allegato, gli strumenti di misura per liquidi diversi dall'acqua devono essere accompagnati da tutti i dispositivi necessari per una corretta misurazione di tali liquidi.

Nel caso specifico dei combustibili liquidi derivati dal petrolio:

Quando determinerà la Commissione le caratteristiche tecniche dei dispositivi da utilizzare per la corretta misurazione dei combustibili la cui fornitura avviene per mezzo di autocisterne?

La densità dei combustibili forniti mediante autocisterne deve essere riferita alla temperatura di 15°C, come avviene a livello mondiale?

Si applicano le tabelle ISO 91/1 per la determinazione dei volumi a diverse temperature e densità?

Non crede la Commissione che il punto 1.1.1. dell'allegato alla direttiva 77/313/CEE potrebbe essere reso più chiaro dall'aggiunta del seguente testo:

«A garanzia dell'esattezza del volume dei combustibili liquidi derivati dal petrolio forniti a mezzi di autosterne, queste devono essere dotate dei dispositivi necessari per stabilire il volume reale della fornitura alla densità equivalente a 15°C; tali dispositivi possono a loro volta essere sostituiti dal documento attestante il carico presso l'impianto di stoccaggio, emesso dal responsabile della fornitura e recante espressa indicazione del volume lordo, del volume netto, della densità a 15°C e del peso del contenuto di ciascun compartimento della cisterna»?

(¹) GU n. L 105 del 28. 4. 1977, pag. 18.

**Risposta data dal sig. Bangemann
a nome della Commissione**

(9 gennaio 1996)

La Commissione ritiene che la direttiva 77/313/CEE adotti delle disposizioni applicabili agli strumenti di misura al fine di garantire una misurazione corretta a temperatura ambiente. Pertanto, non si tiene conto degli aspetti legati alla temperatura e la Commissione non prevede nessuna azione in questo settore, poiché questo fattore non rientra nel campo di applicazione della direttiva.

La Commissione condivide il parere dell'onorevole parlamentare quando fa notare che la densità di un liquido dipende dalla temperatura e che, in determinati casi, sarebbe opportuno esprimere una quantità in termini di volume ad una temperatura di riferimento. Esistono due strade possibili per giungere a questo risultato: definire le condizioni di una conversione manuale di valori misurati verso la temperatura di riferimento prescritta o imporre l'utilizzazione di strumenti di misurazione che operino una conversione automatica.

Tuttavia, come indicato precedentemente, la legislazione comunitaria non prevede un'armonizzazione in questo campo. Questo problema è, di conseguenza, di competenza degli Stati membri, che possono — se il volume dei prodotti petroliferi è misurato a fini commerciali e a condizione che le disposizioni del Trattato, gli articoli da 30 a 36 in particolare, siano rispettati — adottare una legislazione nazionale che fissi una temperatura di riferimento e imporre la conversione dei valori misurati verso questa temperatura di riferimento.

La legislazione comunitaria relativa agli strumenti di misura in fase di preparazione riguarderà tutte le tecnologie, in modo che si disporrà di strumenti comunitari adeguati alla misurazione di quantità di prodotti petroliferi, per esempio.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2969/95

di Christian Rovsing (PPE)

alla Commissione

(9 novembre 1995)

(96/C 91/32)

Oggetto: Violazione delle direttive comunitarie concernenti le gare d'appalto per commesse pubbliche

L'accesso delle imprese private alla fornitura di merci e servizi al settore pubblico è ostacolato in molti Stati membri, se non addirittura in tutti, dalle ripetute violazioni delle direttive comunitarie sull'obbligo di tenere gare d'appalto in caso d'acquisto, da parte di aziende statali, di merci e servizi di valore superiore ad una determinata cifra.

La Commissione come intende garantire il rispetto delle norme comunitarie in materia di appalti, e ritiene essa — visti i numerosi esempi di raggiro cosciente delle norme — che lo studio previsto sull'attuazione del mercato interno nel settore delle gare d'appalto porrà in luce la necessità di nuove iniziative per assicurare l'accesso al mercato in tale settore?

**Risposta data dal sig. Monti
a nome della Commissione**

(17 gennaio 1996)

La Commissione considera della più alta importanza il suo dovere di vigilare sul rispetto da parte degli Stati membri del loro obbligo di recepire le direttive e applicarle correttamente una volta che sono state trasposte.

Lo studio intitolato «Valutazione a metà periodo dell'impatto della legislazione in materia di appalti pubblici», al quale sembra fare riferimento l'onorevole parlamentare, non ha tuttavia come obiettivo di rilevare il numero delle infrazioni, ma di valutare l'impatto economico degli appalti pubblici sul mercato interno.

La Commissione ha la possibilità di accertare la situazione in fatto d'infrazioni al diritto comunitario sugli appalti pubblici attraverso l'esame della trasposizione delle direttive.

Nel 1995, 26 dossier d'infrazione relativi alla mancata comunicazione delle misure nazionali adottate per l'applicazione delle direttive sono stati istruiti. L'esame delle misure comunicate ha inoltre condotto all'accertamento di 14 nuovi casi di infrazione per inadeguata trasposizione, cioè un totale di 30 casi attualmente trattati per inadeguata trasposizione. Questi casi riguardano a volte questioni di principio suscettibili di rimettere in causa l'apertura degli appalti pubblici aggiudicati negli Stati membri interessati.

Inoltre la Commissione ha intensificato l'azione di controllo sull'applicazione delle disposizioni da parte delle varie amministrazioni o enti che aggiudicano gli appalti in ogni

Stato membro. Nel 1995 il numero dei dossier per reclami o casi accertati d'ufficio e trattati dalla Commissione, in ordine ad infrazioni al diritto comunitario applicabile in materia di appalti pubblici (direttive e articoli del trattato), è aumentato del 50 % rispetto all'anno precedente. Questo si spiega molto probabilmente con l'estensione progressiva dell'attuazione delle disposizioni delle direttive, in seguito in particolare all'entrata in vigore dei testi più recenti.

Sui 214 dossier trattati durante il primo semestre del 1995 (di cui 48 nuovi casi aperti), la Commissione ha dato soluzione, nel corso di questo periodo, a 38 dossier senza dovere condurre le procedure di infrazione al loro termine. A tal fine, una procedura di dialogo e di concertazione è stata predisposta (in particolare tramite «riunioni-pacchetto») al duplice fine di offrire agli Stati membri l'assistenza giuridica e tecnica necessaria e di ricercare, di comune accordo, nelle controversie in corso, soluzioni conformi al diritto comunitario.

Infine, la Commissione sta lanciando uno studio per assicurarsi dell'esistenza di efficaci mezzi di ricorso nei vari Stati membri al fine di permettere a quanti che si ritengono danneggiati da infrazioni al diritto comunitario in materia di appalti pubblici di far valere i loro diritti dinanzi ad una giurisdizione nazionale.

È sulla base di questi vari studi e allo stesso tempo alla luce delle conclusioni che potrà trarre dello stato di trasposizione e delle difficoltà d'applicazione delle norme comunitarie negli Stati membri che la Commissione potrà pronunciarsi in merito alla necessità di nuove iniziative in materia di appalti pubblici.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2977/95

di Carlos Robles Piquer (PPE)

alla Commissione

(9 novembre 1995)

(96/C 91/33)

Oggetto: Promozione della biomassa quale fonte energetica

Una recente dichiarazione congiunta Copa/Cogeca del settembre 1995 richiama seriamente l'attenzione sul ruolo delle fonti rinnovabili di energia nell'economia europea, quale mezzo per ridurre la crescente dipendenza energetica dell'Unione e proteggere l'ambiente. In particolare, la dichiarazione insiste sulla necessità di utilizzare a tal fine la biomassa di origine agricola e forestale.

La Commissione condivide i criteri fissati in tale dichiarazione? In caso affermativo, pensa di creare il gruppo di coordinamento da essa raccomandato, gruppo che comprenderebbe rappresentanti delle Direzioni generali II, VI, VII, VIII, XI, XII, XVII e XXI?

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(19 dicembre 1995)

La Commissione riconosce che le fonti di energia rinnovabili svolgono un ruolo importante nello sviluppo rurale, riducendo in particolare la dipendenza energetica e salvaguardando l'ambiente. Esse costituiscono una parte essenziale del Libro bianco della Commissione per una politica energetica dell'Unione europea⁽¹⁾. La Commissione ha presentato al Consiglio una proposta modificata⁽²⁾ sull'aliquota delle accise applicabili ai carburanti derivati da prodotti agricoli. L'adozione di detta proposta richiede l'unanimità del Consiglio, che sinora non ha potuto essere raggiunta. Gli Stati membri che lo desiderino possono comunque promuovere le energie rinnovabili, sia pure nel rispetto delle norme comunitarie in materia di concorrenza.

La Commissione, per parte sua, sostiene lo sviluppo a fini energetici delle risorse rinnovabili, inclusa la biomassa di origine agricola e forestale.

Attività di ricerca, sviluppo e dimostrazione relative alla biomassa in quanto fonte di energia rinnovabile vengono condotte nell'ambito di un coordinamento tra il programma concernente le energie non nucleari (conversione e uso) e il programma concernente il settore dell'agroindustria (produzione e logistica). Sono inoltre in corso diversi programmi comunitari volti a promuovere lo sviluppo e l'utilizzazione di energia rinnovabile (Altener, Joule, Thermie, ecc.).

La Commissione sta attualmente valutando la possibilità di istituire il gruppo interservizio di cui è stata proposta la creazione.

⁽¹⁾ Doc. COM(95) 682.

⁽²⁾ Doc. COM(94) 147.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2992/95

di Glyn Ford (PSE)

alla Commissione

(13 novembre 1995)

(96/C 91/34)

Oggetto: Finanziamento CE al PLYSU

Risulta alla Commissione che negli ultimi cinque anni siano state concesse sovvenzioni al PLYSU per nuovi interventi a Littleborough, nel Lancashire?

**Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies
a nome della Commissione
(19 dicembre 1995)**

La Commissione non è al corrente di sovvenzioni concesse dai fondi strutturali al PLYSU.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3001/95
di Gianni Tamino (V) e Carlo Ripa di Meana (V)
alla Commissione
(13 novembre 1995)
(96/C 91/35)**

Oggetto: Centro internazionale di genetica molecolare

Il Consiglio nazionale delle ricerche e l'Ente nazionale idrocarburi hanno annunciato l'inizio delle attività a Monterotondo (Roma) del Centro internazionale di genetica molecolare, progettato dall'European Molecular Biology Laboratory (EMBL), e dall'Archivio europeo dei mutanti di topo (Emma).

Il Centro sarà ospitato dall'area ENI, cui il ministro della Sanità italiano ha negato in precedenza autorizzazioni alla sperimentazione su animali per mancanza dei requisiti previsti dalla normativa in materia.

Tale Centro, che è federato con il Jackson Laboratory (USA) e al quale aderiscono il CNRS francese, il Max Planck Institut tedesco ed il Medical Research Council inglese, gode di finanziamenti del IV programma quadro di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione della Comunità.

1. Come è stato possibile finanziare un Centro in un'area giudicata dalle autorità italiane non idonea alla sperimentazione su animali?
2. Quali sono le caratteristiche del progetto finanziato?

**Risposta data dalla sig.ra Cresson
a nome della Commissione
(4 dicembre 1995)**

1. Il programma comunitario sulle biotecnologie intende finanziare a Monterotondo un progetto del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) denominato «Archivio europeo dei mutanti di topo» (Emma). Esso tuttavia non contribuisce alla realizzazione del Centro internazionale di genetica molecolare che l'European molecular biology laboratory (EMBL) ha creato nello stesso sito. L'archivio europeo Emma ha uno scopo differente, ovvero quello di raccogliere a livello europeo tutti i mutanti comparsi nei laboratori di ricerca e di metterli a disposizione dei ricercatori europei che studiano i caratteri genetici per scopi di ricerca. Nel corso dei negoziati relativi al contratto per

Emma, la Commissione ha ottenuto dal CNR un impegno scritto nel quale si afferma che saranno rigorosamente rispettate tutte le disposizioni nazionali e internazionali in campo etico e in quello della sicurezza applicabili nel paese in cui viene effettuata la ricerca.

2. Il finanziamento assegnato a Emma ha lo scopo di istituire a livello europeo un sistema di raccolta, immagazzinaggio e distribuzione delle stirpi mutanti. Ciò permetterà a tutti i laboratori di ricerca biomedica che studiano gli effetti delle mutazioni di verificare con rapidità se una mutazione è già stata riscontrata e su quale animale, in quale laboratorio è stata studiata e dove è accessibile attraverso l'archivio centrale. Riunendo le conoscenze sulle mutazioni esistenti sarà possibile senza dubbio ridurre la necessità degli scienziati di produrre mutanti di cui già si conosce la disponibilità.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3002/95
di Gianni Tamino (V) e Carlo Ripa di Meana (V)
alla Commissione
(13 novembre 1995)
(96/C 91/36)**

Oggetto: Fenomeno del bracconaggio nelle valli bresciane (Italia)

In Italia, in particolar modo in Val Trompia e nelle altre valli bresciane, come ogni anno è ripresa l'illegale pratica del bracconaggio autunnale con l'uso capillare di trappole ad «archetto», che provocano la morte di un numero incalcolabile di pettirossi e altri piccoli uccelli. Il giorno 30 settembre 1995 un agente della vigilanza venatoria è stato oggetto di due colpi di fucile sparati da un bracconiere intento a recuperare uccelli predati con tali trappole.

1. Può far sapere la Commissione se è informata del perdurare, in Italia, dell'illegale pratica della cattura con trappole ad «archetto» di specie ornitologiche protette sul territorio dell'UE?
2. Non pensa la Commissione di intervenire presso le autorità italiane per sollecitare una maggiore presenza del controllo venatorio al fine di impedire il perdurare della pratica del bracconaggio?

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione
(21 dicembre 1995)**

La direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione di uccelli selvatici⁽¹⁾ è stata trasposta in Italia nel 1992, con legge 157. La Commissione ha successivamente constatato l'esistenza di alcune irregolarità nell'applicazione della direttiva ed ha iniziato una procedura d'infrazione per ottenere la conformità completa al contenuto.

Per quanto riguarda il caso in questione, l'uso di trappole per gli uccelli selvatici — ad esempio i pettirossi — viola la direttiva poiché implica il ricorso a metodi illegali di caccia e l'uccisione indiscriminata di specie protette. Attività di questo tipo, ben lungi dall'essere autorizzate dalla legge italiana 157, sono piuttosto annoverate tra i metodi di caccia illegali.

Tuttavia l'articolo 5 della direttiva 79/409/CEE chiede a tutti gli Stati membri di adottare le misure necessarie per creare un sistema globale di protezione delle specie di uccelli indicate nella direttiva. La Commissione ha dunque chiesto alle autorità italiane di migliorare le misure di prevenzione già adottate contro qualsiasi tipo della caccia illegale praticato nel suo territorio, in modo da adempiere pienamente ai propri obblighi ai sensi della direttiva.

(¹) GU n. L 103 del 25. 4. 1979.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3003/95

di Gianni Tamino (V) e Maria Aglietta (V)

alla Commissione

(13 novembre 1995)

(96/C 91/37)

Oggetto: Telefono azzurro — Servizio per bambini in difficoltà in Italia

Il «Telefono azzurro» svolge ormai da anni in Italia un prezioso servizio di aiuto a bambini in difficoltà. Tale servizio è molto apprezzato e di conseguenza molto utilizzato. Purtroppo la prossima legge finanziaria non prevede più alcun sostegno finanziario al servizio, mentre in altri paesi europei esistono fondi pubblici per questo tipo di iniziative. Neppure la compagnia telefonica Telecom Italia dà, contrariamente alle compagnie telefoniche di altri paesi, segni di appoggio. Il presidente di «Telefono azzurro», Ernesto Caffo, ha ventilato pochi giorni fa il serio pericolo di chiusura se non si troveranno i mezzi finanziari per garantire la sopravvivenza del servizio.

Conosce la Commissione il servizio in questione e lo reputa importante?

In caso affermativo, può la Commissione aiutare «Telefono azzurro», intraprendendo iniziative direttamente o intervenendo presso le autorità italiane?

**Risposta data dal sig. Bangemann
a nome della Commissione**

(15 dicembre 1995)

La Commissione è a conoscenza dell'esistenza di questo servizio, molto apprezzato.

La politica comunitaria nel settore delle telecomunicazioni ha introdotto la liberalizzazione graduale delle reti e dei

servizi, dando vita al tempo stesso a una struttura di regolamentazione destinata a salvaguardare l'interesse pubblico. Un approccio di questo tipo stimola un numero accresciuto di servizi innovatori, comprese le linee di assistenza come il «Telefono azzurro». Tuttavia, nel rispetto del principio di sussidiarietà, sono state adottate soltanto un numero limitato di misure per sollecitare la disponibilità di servizi o infrastrutture specifiche; in questa fase, l'obiettivo principale è stato quello di definire il campo di applicazione del servizio universale a livello comunitario, che è stato precisato nella proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio relativa all'applicazione di OPN alla telefonia vocale(¹) recentemente approvata dal Parlamento in seconda lettura. La proposta e l'accordo attuale sul servizio universale non prevedono l'obbligo di fornire prestazioni come quella del «Telefono azzurro» né di garantirne il finanziamento.

La questione del finanziamento del «Telefono azzurro» è dunque di competenza del fornitore di servizi, dell'operatore o dell'autorità di regolamentazione nazionale. Le informazioni fornite mostrano che non esistono i presupposti per un intervento della Commissione nella questione.

(¹) Doc. COM(94) 689 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3005/95

di Amedeo Amadeo (NI)

alla Commissione

(13 novembre 1995)

(96/C 91/38)

Oggetto: Obblighi statistici negli appalti

In relazione alla direttiva 92/50/CEE(¹), concernente gli appalti pubblici di servizi, e alle direttive 93/36/CEE(²) e 93/37/CEE(³), concernenti rispettivamente gli appalti pubblici di forniture e gli appalti pubblici di lavori, può far sapere la Commissione se sia accettabile una maggiore severità riguardo ai requisiti relativi alle informazioni statistiche che le amministrazioni devono fornire nell'assegnazione degli appalti, almeno per gli enti aggiudicatori privati operanti nei servizi pubblici, in quanto essi non rientrano nell'ambito di applicazione del GPA?

(¹) GU n. L 209 del 24. 7. 1992, p. 1.

(²) GU n. L 199 del 9. 8. 1993, p. 1.

(³) GU n. L 199 del 9. 8. 1993, p. 54.

**Risposta data dal sig. Monti
a nome della Commissione**

(17 gennaio 1996)

Le direttive 93/36/CEE del Consiglio, il 14 giugno 1993, recante coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, recante coordinamento delle procedure

di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici e 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, recante coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi prevedono, rispettivamente agli articoli 31, 34 e 39, l'obbligo degli Stati membri di comunicare alla Commissione alcune informazioni di carattere statistico, che sono necessarie per permettere la valutazione dei risultati dell'applicazione delle direttive. Nel quadro delle disposizioni summenzionate, non deve essere fornita nessuna informazione che riguardi gli enti aggiudicatori privati operanti nei servizi pubblici.

Nella sua proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio che reca modifica della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, e delle direttive 93/36/CEE e 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993 per tenere conto dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP)⁽¹⁾, la Commissione ha proposto di modificare le suddette disposizioni, aumentando la quantità e migliorando la qualità delle informazioni da fornire, conformemente a quanto imposto dall'APP. Nel quadro di questa proposta, non sono affatto considerati gli enti aggiudicatori privati che operano nei servizi.

All'interrogazione dell'onorevole parlamentare si deve quindi rispondere che, in relazione alla proposta di modifica delle direttive 93/36/CEE, 93/37/CEE e 92/50/CEE, la Commissione non ha mostrato una particolare severità riguardo ai requisiti relativi alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire, non essendo richiesta nessuna informazione riguardante gli enti aggiudicatori privati che operano nei servizi pubblici.

⁽¹⁾ Doc. COM(95) 107.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3006/95

di Amedeo Amadeo (NI)

alla Commissione

(13 novembre 1995)

(96/C 91/39)

Oggetto: Aggiudicazione di appalti senza procedura di gara

In relazione alla direttiva 93/38/CEE⁽¹⁾, riguardante le aggiudicazioni di appalti senza procedura di gara in caso di appalti complementari nel quadro della direttiva sui servizi di pubblica utilità, le disposizioni del GPA si applicano solo ai servizi di costruzione complementari. Le proposte della CE, tuttavia, applicano il massimale del 50 % sia ai lavori complementari sia ai servizi complementari.

Si chiede se ciò sia possibile ed accettabile, non essendo richiesto dal GPA e non essendo in linea con le esigenze pratiche.

⁽¹⁾ GU n. L 199 del 9. 8. 1993, p. 84.

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(16 gennaio 1996)

L'articolo XV.f) dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP) prevede, per le amministrazioni aggiudicatrici considerate dall'accordo medesimo, la possibilità di ricorrere ad una procedura di aggiudicazione senza indizione preliminare di gara in particolare per i servizi di costruzione complementari che, per ragioni imprevedibili, siano diventati necessari e non possano essere tecnicamente o economicamente distinti dall'appalto principale senza gravi inconvenienti, a condizione che il valore di tali servizi complementari non superi il 50 % dell'importo dell'appalto principale.

Nella sua proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio che reca modifica della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, per tenere conto dell'APP⁽¹⁾, la Commissione ha proposto un emendamento dell'articolo 20.2.f) che introduce una condizione aggiuntiva per potere ricorrere alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, sia per i lavori che per i servizi complementari: tale procedura potrebbe quindi essere utilizzata soltanto per gli appalti complementari il cui importo totale non superi il 50 % del valore dell'appalto principale.

Questa proposta di modifica, che va oltre la disposizione del suddetto AAP riguardo agli appalti di servizi complementari, è stata fatta al fine di allineare la disposizione che permette il ricorso eccezionale alla procedura negoziata senza indizione preliminare di gara con la disposizione che consente una deroga analoga figurante all'articolo 11.3.f) della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, recante coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi⁽²⁾.

⁽¹⁾ Doc. COM(95) 107.

⁽²⁾ GU n. L 209 del 24. 7. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3007/95

di Amedeo Amadeo (NI)

alla Commissione

(13 novembre 1995)

(96/C 91/40)

Oggetto: Politica energetica

Nel Libro verde per una politica energetica dell'Unione europea non è stato stabilito alcun criterio preciso al fine di definire una politica energetica comunitaria che vada oltre le politiche dei singoli Stati membri e la loro convergenza.

In questo contesto la Commissione non sente l'esigenza di un maggior ruolo dell'UE nel settore dell'energia? Perché non viene fornita alcuna indicazione effettiva in merito alle

priorità da stabilire tra i diversi obiettivi, qualora si rivelasse problematico perseguirli tutti allo stesso tempo? È disposta la Commissione ad aggiungere ai tre obiettivi menzionati nel Libro verde almeno quelli della coesione economica e sociale e della creazione di posti di lavoro?

**Risposta data dal sig. Papoutsis
a nome della Commissione**

(7 dicembre 1995)

All'inizio del suo Libro verde ⁽¹⁾, la Commissione precisa che esso si propone di «fornire alle istituzioni europee gli elementi per poter valutare la necessità o meno di un maggiore ruolo della Comunità nel settore dell'energia». Il documento si proponeva dunque di presentare gli elementi necessari per una valutazione, senza volere — in questa fase — entrare troppo nel dettaglio. Le diverse opinioni che sono state formulate a riguardo del Libro verde permetteranno alla Commissione di precisare la propria posizione in un Libro bianco che è in fase di elaborazione.

Il Libro bianco si dovrà pronunciare sulle priorità da definire fra i tre obiettivi fissati nel Libro verde (e sugli equilibri reciproci). Tale documento permetterà inoltre alla Commissione di precisare che, se questi tre obiettivi restano di primaria importanza, dovranno però essere rafforzati anche altri aspetti rilevanti, quali la coesione economica o la dimensione sociale.

(¹) Doc. COM(94) 659.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3012/95

**di Amedeo Amadeo (NI)
alla Commissione**

(13 novembre 1995)

(96/C 91/41)

Oggetto: Settore audiovisivo

Al settore audiovisivo va riconosciuto un ruolo privilegiato tra i settori industriali con forte potenziale di crescita, in particolare sotto il profilo della creazione di nuovi posti di lavoro. Le proposte della Commissione relative alle decisioni 95/26(SYN) ⁽¹⁾ e 95/27(SYN) ⁽²⁾ del Consiglio risultano deludenti per le carenze dell'analisi dei problemi dell'industria audiovisiva e gli strumenti non appaiono sufficienti a produrre effetti strutturali, sia per l'esiguità dei finanziamenti che per la loro settorialità. Può far sapere la Commissione se non ritiene indispensabile dotarsi di un'Agenzia europea dell'audiovisivo?

(¹) GU n. C 108 del 29. 4. 1995, pag. 4.

(²) GU n. C 108 del 29. 4. 1995, pag. 8.

**Risposta data dal sig. Oreja
a nome della Commissione**

(17 gennaio 1996)

Le proposte della Commissione, relative alle decisioni del Consiglio concernenti un programma di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi ⁽¹⁾ e un programma di incentivazione allo sviluppo e alla distribuzione di opere audiovisive europee, sono state precedute da un'ampia consultazione dei settori professionali sullo stato dell'industria audiovisiva europea dei programmi.

Si ricorda che la Commissione aveva costituito un gruppo di esperti che, nel marzo 1994, aveva elaborato una relazione sulla politica audiovisiva ⁽²⁾. Successivamente, nell'aprile dello stesso anno, la Commissione ha pubblicato un Libro verde sulle opzioni strategiche per rafforzare l'industria dei programmi nel contesto della politica audiovisiva ⁽³⁾. Le consultazioni professionali che hanno fatto seguito alla pubblicazione di tale documento sono sfociate nell'organizzazione, con il contributo del Parlamento, di una conferenza europea dell'audiovisivo, che ha avuto luogo dal 30 giugno al 2 luglio 1994, e di cui sono stati pubblicati gli atti ⁽⁴⁾. Questi tre documenti sono stati spediti direttamente all'onorevole parlamentare, nonché al segretariato generale del Parlamento.

Tale processo dimostra che le proposte citate dall'onorevole parlamentare sono state precedute da un'analisi approfondita dello stato e dei bisogni dell'industria audiovisiva europea.

La Commissione considera che le modifiche apportate in rapporto al precedente programma per quanto riguarda le priorità nonché le modalità di gestione del programma Media 2 dovrebbero contribuire a produrre gli effetti strutturali scontati; ragion per cui i mezzi devoluti al programma si concentreranno su tre settori (formazione, sviluppo e distribuzione). Per quanto riguarda il suggerimento che la Commissione si doti di un'Agenzia europea dell'audiovisivo, la questione meriterebbe in realtà di essere analizzata in futuro alla luce dell'esperienza acquisita attraverso i vari strumenti di sostegno comunitari esistenti. Visti tuttavia i tempi necessari per la creazione di questo tipo di organismo, non risultava possibile progettare per la data di inizio della realizzazione del programma Media 2 (1° gennaio 1996).

(¹) Doc. COM(94) 523.

(²) Relazione della cellula di riflessione sulla politica audiovisiva nell'Unione europea, marzo 1994, Ufficio delle pubblicazioni, Lussemburgo.

(³) Doc. COM(94) 96 def.

(⁴) Atti della conferenza europea dell'audiovisivo.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3016/95**di Carlos Robles Piquer (PPE)****alla Commissione***(13 novembre 1995)**(96/C 91/42)*

Oggetto: Mancato rispetto della direttiva 80/778/CEE da parte delle autorità comunali di Fuengirola (Malaga)

In risposta alla mia interrogazione scritta (P-823/95)⁽¹⁾ del 9 marzo 1995, con lo stesso titolo della presente, la signora Bjerregaard mi ha comunicato che la Commissione non era a conoscenza della decisione delle autorità comunali di Fuengirola (Malaga) di allacciare alla rete di distribuzione idrica alcuni pozzi di bassa qualità contenenti acqua non idonea al consumo umano, ed ha indicato che la Commissione aveva trasmesso, tempo fa, una lettera alle autorità spagnole per ottenere maggiori informazioni a tale riguardo.

Poiché è già trascorso un periodo di tempo sufficiente perché le autorità spagnole competenti abbiano risposto a tale lettera, può l'esecutivo comunitario informarmi in merito all'eventuale risposta delle autorità spagnole? In che modo la Commissione pensa di agire per adempiere al mandato attribuitole dai Trattati e cioè quello di far rispettare disposizioni legislative come quelle della direttiva 80/778/CEE⁽²⁾?

⁽¹⁾ GU n. L 179 del 13. 7. 1995, pag. 55.

⁽²⁾ GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 11.

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione**

(8 gennaio 1996)

Le autorità spagnole hanno recentemente risposto alla richiesta di informazioni da parte della Commissione. È in corso la valutazione del contenuto di detta risposta. La Commissione terrà informato l'onorevole parlamentare dei risultati della sua valutazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3033/95**di Undine-Uta Bloch von Blottnitz (V)****alla Commissione***(15 novembre 1995)**(96/C 91/43)*

Oggetto: Radiazioni di neutroni

Finora non esistono quasi dati scientifici sulle radiazioni di neutroni, la cui entità e pericolosità vengono semplicemente estrapolate da quelle delle radiazioni gamma rilevate a Nagasaki ed Hiroshima ricorrendo a fattori di conversione. In Germania, il valore dei fattori di conversione è oggetto di controversie tra gli esperti; taluni ricercatori ritengono infatti corretto un indice pari a 300 mentre la normativa

tedesca concernente la protezione dalle radiazioni fissa il fattore di conversione a 10.

1. È a conoscenza la Commissione di tale controversia scientifica?
2. Sostiene la Commissione progetti di ricerca in materia? In caso affermativo, di quali progetti si tratta?
3. Quali sono, a suo giudizio, i fattori di conversione che consentono di esprimere correttamente la potenziale pericolosità di tali radiazioni?
4. Ritiene la Commissione che sia necessario rettificare ovvero adeguare ai parametri scientifici europei la normativa tedesca in materia di protezione dalle radiazioni?

**Risposta data dalla sig.ra Cresson
a nome della Commissione**

(21 dicembre 1995)

1. La Commissione è a conoscenza dei recenti dibattiti, in parte pubblici, avviati su questa materia, soprattutto in Germania.

2. Nell'ambito del terzo programma quadro di ricerca la Commissione ha sovvenzionato complessivamente sette contratti di ricerca con più partner nel settore delle conseguenze biologiche delle irradiazioni di neutroni e otto contratti multipartner relativi ai temi della dosimetria e del controllo dell'esposizione ai neutroni. I contratti di ricerca nell'ambito del programma quadro 1994-1998 sono in corso di negoziazione.

3. Nel corso della revisione delle vigenti norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (direttiva 76/579/Euratom⁽¹⁾ e direttiva 80/836/Euratom)⁽²⁾, per il calcolo dei coefficienti di conversione relativi alle radiazioni di neutroni e di altro genere, la Commissione, coadiuvata da esperti esterni, si è basata sulle raccomandazioni della Commissione internazionale per la protezione radiologica (CIPR)⁽³⁾, che costituiscono i dati scientifici più recenti e approvati a livello internazionale in materia di radioprotezione. La CIPR suggerisce che i fattori di conversione per i neutroni oscillino tra 5 e 20, in funzione dell'energia dei neutroni. Dopo il parere del Parlamento europeo, la Commissione ha presentato la sua proposta modificata⁽⁴⁾, che è attualmente all'esame del Consiglio.

4. Il trattato Euratom obbliga gli Stati membri a fissare disposizioni adeguate per garantire la conformità alla direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza. Le autorità tedesche competenti modificheranno l'ordinanza sulla radioprotezione («Strahlenschutzverordnung») dopo l'adozione della direttiva da parte del Consiglio, tenendo conto dei nuovi concetti proposti in materia di dosimetria e radioprotezione.

⁽¹⁾ GU n. L 187 del 12. 7. 1976.

⁽²⁾ GU n. L 246 del 17. 9. 1980.

⁽³⁾ Pubblicazione della CIPR N. 60, Pergamon Press, Oxford, 1991.

⁽⁴⁾ Doc. COM(94) 298 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3037/95**di Horst Schnellhardt (PPE)****alla Commissione***(15 novembre 1995)**(96/C 91/44)*

Oggetto: Formazione permanente nel settore veterinario

La mancata armonizzazione delle disposizioni concernenti la formazione permanente nel settore veterinario fa sì che in taluni Stati membri vi siano corsi di aggiornamento offerti da istituti privati che sfociano in qualifiche prive di valore ufficiale ma che debbono tuttavia essere riconosciute.

1. Intende la Commissione presentare una proposta volta ad armonizzare le disposizioni in materia di formazione permanente nel settore veterinario?
2. Quali potrebbero essere, a giudizio della Commissione, gli eventuali motivi a sfavore di detta armonizzazione?

**Risposta data dal sig. Monti
a nome della Commissione**

(14 dicembre 1995)

L'onorevole parlamentare è pregato di fare riferimento alla risposta che la Commissione ha dato all'interrogazione scritta E-2378/94 dell'onorevole Pack⁽¹⁾.

Inoltre la Commissione ritiene che la questione dell'armonizzazione delle formazioni specializzate debba essere valutata anche alla luce degli articoli 126 e 127 del Trattato CE. Questi articoli definiscono chiaramente la fondamentale responsabilità degli Stati membri per l'organizzazione e il contenuto dei sistemi di istruzione e di formazione. Essi si riferiscono specificamente all'esclusione di qualsiasi possibilità di armonizzazione di questi sistemi.

Questa posizione è stata già ribadita varie volte dalle istituzioni comunitarie e in particolare dal Consiglio nella sua decisione 94/819/CEE del 6 dicembre 1994, che istituisce un programma d'azione per l'attuazione di una politica di formazione professionale della Comunità⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 152 del 19. 6. 1995.

⁽²⁾ GU n. L 340 del 29. 12. 1994.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3049/95**di Spalato Belleré (NI)****alla Commissione***(15 novembre 1995)**(96/C 91/45)*

Oggetto: Piccoli telespettatori

Si chiede alla Commissione se non sia il caso di tutelare i piccoli telespettatori dalla visione di spettacoli televisivi

indegni ed amorali e selezionare quanto loro proposto con i mezzi pubblicitari (spot televisivi).

**Risposta data dal sig. Oreja
a nome della Commissione**

(18 gennaio 1996)

La tutela dei minorenni rappresenta uno dei settori disciplinati dalla direttiva 89/552/CEE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive⁽¹⁾. L'obiettivo principale della direttiva è quello di creare le condizioni giuridiche necessarie ad assicurare la libera circolazione dei programmi televisivi. Il metodo usato consiste nel coordinamento delle misure nazionali in quegli ambiti in cui i divari tra di esse possono creare ostacoli alla libera circolazione delle trasmissioni televisive. Il livello di coordinamento non si spinge oltre quanto è necessario e sufficiente al raggiungimento di tale obiettivo. Gli Stati membri possono comunque stabilire norme più rigorose o più particolareggiate riguardo alle emittenti televisive posto sotto la loro giurisdizione.

L'articolo 16 della direttiva stabilisce le regole sul contenuto della pubblicità per quanto riguarda i minorenni.

L'articolo 18 della direttiva definisce la percentuale massima del tempo di trasmissione dedicato alla pubblicità.

L'articolo 22 vieta i programmi di natura tale da pregiudicare gravemente lo sviluppo dei minorenni. Questa disposizione si applica anche a tutti gli altri programmi che possono nuocere ai minorenni, a meno che tali programmi siano protetti da un qualche accorgimento tecnico o dalla scelta dell'ora di trasmissione. Vista l'importanza che ha la protezione dei minorenni e la difficoltà di armonizzare concetti come la pornografia e la violenza gratuita, l'articolo 2 della direttiva prevede a titolo appunto dell'articolo 22 l'unica e sola eccezione al principio generale della libertà di ricezione e ritrasmissione: in caso di violazione evidente e ripetuta di quest'ultimo articolo, gli Stati membri possono intraprendere delle azioni contro i programmi futuri.

La direttiva è in corso di revisione a seguito della proposta della Commissione del 31 maggio 1995⁽²⁾. Per quanto riguarda in particolare l'articolo 22, la Commissione ha proposto dei chiarimenti al testo al fine di garantirne una migliore applicazione.

⁽¹⁾ GU n. L 298 del 17. 10. 1989.

⁽²⁾ Doc. COM(95) 86, GU n. C 185 del 19. 7. 1995.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3062/95

di Nuala Ahern (V)
alla Commissione
(15 novembre 1995)
(96/C 91/46)

Oggetto: Informazioni alla Commissione su Wylfa

Quali informazioni la Nuclear Electric o la British Nuclear Authorities hanno fornito alla Commissione in merito alle conseguenze, in termini di sicurezza, di un aumento del 100 % della velocità di alimentazione della centrale nucleare di Wylfa, di cui si fa menzione nel numero di giugno 1995 del Nuclear Electric Monthly Paper, Nuclear Times?

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione
(21 dicembre 1995)

La Commissione non ha ricevuto informazioni concernenti la procedura di funzionamento al quale l'onorevole parlamentare fa riferimento.

Non sussiste del resto nessun obbligo per l'esercente o per l'autorità di sicurezza nazionale a trasmettere tali informazioni alla Commissione.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3065/95

di Frode Kristoffersen (PPE)
alla Commissione
(20 novembre 1995)
(96/C 91/47)

Oggetto: Negoziati sull'assegnazione delle quote nel quadro della NEAFC

Nel corso dei prossimi negoziati sull'assegnazione delle quote nell'Atlantico Nord-orientale, che si svolgeranno il 15-17 novembre 1995, si dovrà procedere alla ripartizione dello stock ittico atlantico/scandinavo a disposizione che è stimato a un totale di 900 000 t. Nel corso di detti negoziati, intende la Commissione sostenere che la quota comune dell'Unione europea debba essere pari almeno a 300 000 t per assicurare che, a tale riguardo, si tenga sufficientemente conto delle necessità degli Stati membri della zona?

Risposta data dalla sig.ra Bonino
a nome della Commissione
(19 dicembre 1995)

Nella 14ª riunione annuale del 15-17 novembre 1995, la commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale ha discusso come regolamentare la pesca dell'aringa atlantico-scandinava, che viene attualmente praticata in varie zone di pesca e in acque internazionali. Non è stato possibile giungere a una conclusione e si è stabilito di organizzare un nuovo incontro nel marzo 1996, alla ricerca di un consenso sulla regolamentazione di questo stock.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3069/95

di Raymonde Dury (PSE)
alla Commissione
(20 novembre 1995)
(96/C 91/48)

Oggetto: Assunzione(i) al Comitato delle regioni

È vero che la Presidenza, l'ufficio di presidenza e l'amministrazione del Comitato delle regioni stanno attualmente promuovendo allo stato di «funzionario» tutto il personale attualmente in servizio presso il Comitato, assunto mediante cooptazione a seguito di contatti personali, anziché tramite concorsi generali aperti a tutti i cittadini della Comunità?

Tale procedura è contraria allo spirito e alla lettera dello statuto e difficilmente giustificabile. Se le citate restrizioni di bilancio impediscono realmente l'organizzazione di concorsi specifici per il Comitato delle regioni, per quale motivo quest'ultimo non organizza concorsi generali in collaborazione con altre istituzioni della Comunità?

D'altro canto, perché il Comitato delle regioni non ricorre alle liste di riserva delle altre istituzioni per assumere — senza incidere sul proprio bilancio — personale tra i vincitori di concorsi generali?

Quale misura intende prendere la Commissione per impedire che tale manovra getti discredito sull'insieme delle istituzioni europee?

In generale, quale misura intende prendere la Commissione per garantire che in futuro l'assunzione del personale di tutte le istituzioni della Comunità avvenga unicamente in base al merito e non a relazioni di carattere personale?

**Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies
a nome della Commissione**

(9 gennaio 1996)

Il modo in cui il Comitato delle regioni organizza i propri servizi, compresa la politica delle assunzioni, è di sua esclusiva competenza e la Commissione non ha voce in capitolo. Il Tribunale di primo grado e, in ultima istanza, la Corte di giustizia sono gli unici competenti a pronunciarsi sulla legittimità, nei confronti dello statuto dei funzionari, delle assunzioni effettuate dal Comitato e ciò sulla base di ricorsi ricevibili. La Commissione nota che la modifica dello statuto, richiesta perché il Comitato disponga del potere di nomina di funzionari, non è ancora stata adottata dal Consiglio.

La Commissione è disposta a soddisfare eventuali domande di altre istituzioni ed organi di far ricorso ai suoi elenchi di riserva di vincitori di concorsi generali.

per il 1995 è appena sufficiente. Per il 1996 si prevede che la situazione possa ulteriormente peggiorare e che vi saranno ulteriori restrizioni nella concessione dei permessi di transito.

Ciò è conseguenza del sistema stabilito dall'accordo di transito stipulato tra l'Austria e la Comunità nel 1992 e confermato con l'adesione dell'Austria alla Comunità. L'obiettivo di tale sistema è di ridurre entro il 2003 l'inquinamento provocato dal traffico degli autocarri in transito per l'Austria a un livello pari al solo 40 % di quello del 1991.

Se il tasso di inquinamento degli autocarri utilizzati non permette di conseguire la riduzione dell'inquinamento concordata o se il volume del traffico cresce in misura eccessiva si ha automaticamente una riduzione nella concessione di ecobolli. La Commissione non intende ridiscutere con l'Austria il principio di tale accordo ma sta facendo ogni possibile sforzo per favorire un uso razionale degli ecobolli disponibili, inclusa la redistribuzione tra gli Stati membri degli ecobolli rimasti inutilizzati.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3074/95

di Florus Wijsenbeek (ELDR)

alla Commissione

(20 novembre 1995)

(96/C 91/49)

Oggetto: Ecobolli

È la Commissione a conoscenza del fatto che gli ecobolli concessi dall'Austria per il traffico in transito nel 1995 sono a malapena sufficienti?

Ritiene la Commissione giusto che uno Stato membro stabilisca in questo modo limiti massimi per il traffico in transito?

Intende la Commissione procedere a ulteriori consultazioni con l'Austria — Stato membro — per garantire che i vari Stati membri possano utilizzare gli ecobolli nel modo più efficace possibile?

In caso affermativo, in quale modo?

In caso negativo, per quale motivo?

**Risposta data dal sig. Kinnock
a nome della Commissione**

(11 dicembre 1995)

La Commissione è a conoscenza del fatto che il numero di ecobolli, che danno diritto a transitare in Austria, rilasciato

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3076/95

di Frederik Willockx (PSE)

alla Commissione

(13 novembre 1995)

(96/C 91/50)

Oggetto: Allestimento di reti televisive via cavo per servizi di telecomunicazione e reciprocità

L'11 ottobre 1995 la Commissione ha soppresso le limitazioni all'impiego di reti televisive via cavo per la fornitura di servizi di telecomunicazione (direttiva che modifica la direttiva 90/388/CEE)⁽¹⁾. Ne consegue che, a decorrere dal 1° gennaio 1996, le reti via cavo potranno offrire servizi quali le operazioni multimedia, la televendita, le transazioni on-line, ecc. Solo la telefonia vocale rimane tuttora esclusa.

Nella sua risoluzione sulla relativa proposta di modifica (relazione A4-129/95)⁽²⁾, il Parlamento europeo si è opposto ad una liberalizzazione unilaterale del solo settore delle telecomunicazioni. Esso ha sollecitato la reciprocità, nel senso che le reti di telecomunicazioni dovrebbero poter essere utilizzate per l'invio di materiale audiovisivo. La Commissione non ha preso in considerazione tale spunto.

La Commissione non ritiene che, appunto tralasciando tale reciprocità, essa abbia determinato una turbativa della concorrenza nel settore? Si chiede alla Commissione di precisare per quale motivo non abbia inserito tale elemento nella direttiva modificata e se abbia eventualmente inten-

zione di predisporre in sede separata un provvedimento relativo a tale problematica entro tempi brevi.

(¹) GU n. L 256 del 26. 10. 1995, pag. 49.

(²) GU n. C 166 del 3. 7. 1995, pag. 109.

**Risposta data dal sig. Van Miert
a nome della Commissione**

(15 dicembre 1995)

Il 18 ottobre 1995 la Commissione ha adottato una direttiva che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione all'uso delle reti televisive via cavo per la fornitura di servizi di telecomunicazioni. Tale direttiva elimina le restrizioni riguardanti l'uso delle reti televisive cablate per la fornitura di tutti i servizi di telecomunicazioni, ad eccezione della telefonia vocale.

Nel corso delle consultazioni sulla direttiva, il Parlamento aveva proposto in due risoluzioni, del 15 giugno e del 19 giugno 1995, di ampliare il campo di applicazione della direttiva stessa in modo da abolire parallelamente, a partire dal 1° gennaio 1998, tutte le restrizioni che impediscono attualmente agli organismi di telecomunicazioni di fornire servizi di radiodiffusione attraverso le reti di telecomunicazioni. Questa proposta, che ha trovato anche il sostegno di altre parti interessate, si basa sul principio della simmetria della liberalizzazione: se infatti i gestori delle reti televisive via cavo possono accedere al mercato dei servizi di telecomunicazioni, gli organismi di telecomunicazioni dovrebbero poter avere accesso a loro volta al mercato della radiodiffusione.

Alla fine non è tuttavia risultato possibile includere una disposizione che introduca tale simmetria nella direttiva, che riguarda le misure statali che conferiscono diritti speciali o esclusivi nel settore delle telecomunicazioni. Per imporre agli Stati membri, in una direttiva fondata sull'articolo 90, paragrafo 3, di abolire i diritti speciali o esclusivi concessi alle reti televisive via cavo, la Commissione avrebbe infatti dovuto dimostrare l'incompatibilità di tali diritti con le disposizioni del Trattato CE, in particolare quelle relative alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità. In tale contesto gli Stati membri avrebbero dovuto avere la possibilità di motivare eventuali richieste di deroga a dette disposizioni, mentre la Commissione avrebbe dovuto accertarsi che le deroghe fossero proporzionate agli scopi perseguiti.

A prescindere dagli esiti di tale esame, non era in ogni caso possibile portare a compimento una valutazione giuridica di questo tipo entro i limiti del calendario previsto per l'adozione della direttiva sulla televisione via cavo.

Spetta perciò tuttora agli Stati membri decidere se autorizzare o meno i gestori di telecomunicazioni a fornire servizi di radiodiffusione attraverso le loro reti. La Commissione condivide in ogni caso il parere del Parlamento sull'opportunità di ricercare una soluzione a livello comunitario.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3078/95

di María Sornosa Martínez (GUE/NGL)

alla Commissione

(13 novembre 1995)

(96/C 91/51)

Oggetto: Inquinamento acustico nelle città

L'inquinamento acustico, soprattutto quello prodotto da attività ricreative (discoteche, fiere, ecc.) danneggia la qualità della vita della popolazione di numerose città europee, diventando un vero problema sociale.

1. Potrebbe la Commissione fornire informazioni sulle disposizioni comunitarie vigenti in materia di inquinamento acustico derivante da attività ricreative?
2. In assenza di norme comunitarie in materia, quali misure e quali proposte la Commissione prevede di elaborare in un prossimo futuro?

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione**

(7 dicembre 1995)

La Comunità non ha legiferato né in materia di emissioni sonore prodotte da attività ricreative, né di inquinamento acustico ambientale in generale. Tale problema è di competenza degli Stati membri, in alcuni dei quali esiste una legislazione in materia. La situazione varia tuttavia notevolmente da uno Stato membro all'altro.

La Commissione sta preparando una comunicazione generale concernente l'impatto ambientale dell'inquinamento acustico, che comprenderà un programma di azione incentrato sulla valutazione delle esposizioni alle emissioni sonore, sull'informazione dell'opinione pubblica e sulle misure di protezione da adottare nelle zone esposte a livelli elevati di inquinamento acustico.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3083/95

di Martin Schulz (PSE)

alla Commissione

(20 novembre 1995)

(96/C 91/52)

Oggetto: Sequestro di plutonio all'aeroporto di Monaco

Nell'estate 1994 all'aeroporto di Monaco, nella Repubblica federale di Germania, è stata sequestrata in condizioni clamorose una valigia contenente plutonio importato clandestinamente in Germania.

È a conoscenza la Commissione di questo incidente e, in caso affermativo, quando la Commissione e i suoi servizi o altri organismi europei si sono occupati del caso?

Può la Commissione far sapere se il Centro comune di ricerca di Karlsruhe ha partecipato all'azione, in che modo e quando ha fornito la sua collaborazione alla polizia tedesca, a che momento il plutonio è stato sequestrato e quando è stato consegnato al Centro comune di ricerca?

**Risposta data dal sig. Papoutsis
a nome della Commissione
(10 gennaio 1996)**

La Commissione invita l'onorevole parlamentare a consultare le risposte precedenti relative a questo incidente (interrogazioni scritte E-1489/95 ⁽¹⁾ e E-1508/95 ⁽²⁾) formulate dalla sig.ra Breyer).

La Commissione (direzione «controllo di sicurezza dell'Euratom») è stata informata dalle autorità tedesche nel primo pomeriggio del 10 agosto 1994 che probabilmente sarebbe stato sequestrato del materiale radioattivo. Conformemente agli accordi ufficiali conclusi tra la Commissione e il governo tedesco, queste informazioni sono state immediatamente trasmesse per telefono all'Istituto europeo dei transuranici (ITU) a Karlsruhe, affinché fossero avviati i preparativi necessari all'eventuale ricevimento di queste materie.

Il sequestro è stato effettuato dalla polizia tedesca, senza l'intervento dell'ITU. La notte dell'incidente quest'ultimo si è limitato a ricevere la valigia chiusa nei suoi locali di Karlsruhe. In seguito l'ITU ha effettuato un'analisi precisa delle materie trovate nella valigia, al fine di contribuire all'inchiesta svolta dalle autorità dello Stato membro, e di determinare, per quanto possibile, l'origine e la storia delle materie nucleari sequestrate.

⁽¹⁾ GU n. C 213 del 17. 8. 1995.

⁽²⁾ GU n. C 230 del 4. 9. 1995.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3085/95

di Konstadinos Klironomos (PSE)

**alla Commissione
(20 novembre 1995)
(96/C 91/53)**

Oggetto: Costruzione del doppiopiede della via Egnatia

Parecchi interrogativi ha suscitato la presenza del commissario Hans Van den Broek alla conferenza stampa congiunta tenuta all'ONU il 23 ottobre 1995 dai presidenti dell'Albania, della Bulgaria, della Turchia e dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia nel corso della quale è stata annunciata la firma di un protocollo di cooperazione tra detti paesi per la costruzione di un doppiopiede della via Egnatia.

Può la Commissione precisare se il commissario Van den Broek ha presenziato in rappresentanza dell'Unione europea, quale è la posizione della Commissione e quali impegni ha eventualmente assunto in merito alla costruzione dell'asse stradale in questione?

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3224/95

di Nikitas Kaklamanis (UPE)

**alla Commissione
(24 novembre 1995)
(96/C 91/54)**

Oggetto: Via Egnatia

È noto che nell'ambito della politica delle reti transeuropee si iscrive anche la costruzione della via Egnatia, che collega la frontiera greco-turca con il porto di Igoumenitsa, nella Grecia occidentale.

Di conseguenza l'Unione europea ha già espresso la volontà di realizzare il suddetto asse, finanziato soprattutto dal FESR e dal Fondo di coesione.

Sulla base di queste considerazioni, può far sapere la Commissione se la presenza del commissario Van den Broek alla firma definitiva dell'accordo interstatale di costruzione di un asse parallelo nel nord-ovest della frontiera greca cela un cambiamento della decisione presa dall'Unione europea nell'ambito della politica delle reti europee circa l'importanza che compete alla realizzazione della via Egnatia?

**Risposta comune data dal sig. Van den Broek
a nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-3085/95 e P-3224/95
(16 gennaio 1996)**

La Commissione è stata rappresentata alla sessione speciale dell'Assemblea generale del 23 ottobre 1995 per le celebrazioni del cinquantesimo anniversario delle Nazioni Unite.

Al margine di quell'evento a New York, il commissario responsabile dell'Europa e dei nuovi Stati indipendenti, della politica estera e di sicurezza comune nonché del servizio esterno è stato invitato dal presidente della Bulgaria, anche a nome dei suoi omologhi dell'Albania, della Turchia e dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, a presenziare la cerimonia di firma di un accordo interstatale per la costruzione della strada a cui fa riferimento l'onorevole parlamentare. Il commissario non ha però partecipato alla conferenza stampa successiva.

Alla cerimonia della firma il commissario ha ricordato, in termini generali e in linea con l'attuale politica della Commissione, l'importanza della cooperazione regionale ogniquale sia possibile. Questa visione non pregiudica

l'approccio adottato nell'ambito della politica delle reti transeuropee per quanto riguarda la costruzione della via Egnezia.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3086/95

di Mihail Papayannakis (GUE/NGL)

alla Commissione

(20 novembre 1995)

(96/C 91/55)

Oggetto: Attività di una cava all'interno di un sito archeologico protetto

All'interno della zona protetta del sito archeologico di Aptera nel dipartimento della Canea (Creta) è in attività una cava abusiva, la cui autorizzazione è scaduta il 24 gennaio 1994, mentre i relativi permessi per l'estrazione e lo sfruttamento della medesima erano scaduti nel 1990 e 1991 come risulta dal documento della direzione industria e ricchezze del sottosuolo della Canea recante il numero F14 L. 1/637/26.7.1995.

Considerando che:

1. In base alla decisione del ministero dei Beni culturali (24 agosto 1994) recante il numero Yppo/Arc/A1/F/25/41398/2127

«... la cava Th. Nikakis, da anni attiva abusivamente come impianto per la produzione di calcestruzzo e tuttora adoperata periodicamente per talune attività che arrecano enormi danni alla fisionomia del sito archeologico, deve essere definitivamente abbandonata e il sito accuratamente ripristinato dai competenti servizi della prefettura della Canea, previa elaborazione del relativo studio, in modo da armonizzarlo pienamente con l'ambiente naturale della zona»,

2. non esiste alcuna autorizzazione o permesso per l'estrazione e lo sfruttamento della cava in questione,
3. viene violata la normativa comunitaria e nella fattispecie la direttiva 85/337/CEE⁽¹⁾ e
4. le autorità greche hanno ratificato il 20 luglio 1981 la Convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio archeologico (Londra, 6 maggio 1969),

può la Commissione dire quali provvedimenti adotterà per far sospendere le operazioni abusive di estrazione connesse a tale attività illegale e in che modo farà procedere, d'intesa con le autorità greche, al ripristino dei luoghi?

⁽¹⁾ GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard

a nome della Commissione

(20 dicembre 1995)

Dal punto di vista ambientale, la direttiva 85/337/CEE non è applicabile in quanto si riferisce solo ai nuovi progetti. La

Commissione non può pertanto adottare misure specifiche, tanto meno se le attività descritte dall'onorevole parlamentare sono illegali e lo Stato membro in questione deve semplicemente applicare la legge.

Per quanto riguarda il ripristino dell'ambiente, la Commissione esaminerà qualsiasi proposta presentata dalle autorità greche nel quadro dell'attuale strumento finanziario.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3092/95

di Christine Crawley (PSE)

alla Commissione

(20 novembre 1995)

(96/C 91/56)

Oggetto: Piste ciclabili

Consta alla Commissione che le piste ciclabili siano previste come condizione del finanziamento dell'UE per progetti stradali del FESR e, in caso negativo, intende essa imporre tale condizione?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies

a nome della Commissione

(18 dicembre 1995)

I regolamenti relativi ai fondi strutturali non prevedono alcuna disposizione del genere e la Commissione, tenuto conto del principio di sussidiarietà, non ritiene necessario presentare una proposta in tal senso.

Ciò nonostante, indipendentemente dai progetti stradali, attraverso i fondi strutturali può essere incentivata la realizzazione di piste ciclabili in determinate regioni nell'ambito di politiche economiche locali, come ad esempio la promozione di una forma sostenibile di turismo.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3103/95

di Florus Wijzenbeek (ELDR)

alla Commissione

(20 novembre 1995)

(96/C 91/57)

Oggetto: Divieto di caccia di talune specie migratrici di selvaggina nei Paesi Bassi

È la Commissione a conoscenza della proposta del ministro olandese dell'Agricoltura, la gestione dell'ambiente e la pesca di interdire a partire dal prossimo anno la caccia di otto specie di uccelli migratori?

Ritiene la Commissione che tale proposta sia compatibile con:

- La convenzione sulla protezione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa e dell'Eurasia (la cosiddetta convenzione di Ramsar)?
- La politica della caccia negli altri paesi europei?
- La concezione dell'«uso razionale» (cfr. comunicazione della Commissione sulla conservazione delle «zone umide», in cui l'«uso razionale» è strumentale)⁽¹⁾?

Ha il ministro olandese presentato alla Commissione europea tale proposta corredata della relativa motivazione?

Non ritiene la Commissione che tale proposta sia incoerente se si prende in considerazione la pesca di specie migratrici, quali il salmone e l'anguilla?

Può dire la Commissione qual è la situazione nel contesto europeo delle popolazioni di alzavola, moriglione, mestolone, oretta, beccaccino, beccaccia, codone e moretta grigia?

Intende la Commissione informare il governo olandese del fatto che tale decisione mette in discussione la politica europea della caccia, la qual cosa presenta delle ripercussioni negative non soltanto per la struttura economica delle zone rurali ma anche per la consistenza del mercato interno?

Intende la Commissione richiamare l'attenzione del governo olandese su questo fatto?

In caso affermativo, come?

In caso negativo, per quale motivo?

⁽¹⁾ Doc. COM(95) 189.

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione
(21 dicembre 1995)**

La Commissione non è ancora stata informata della legislazione prevista dai Paesi Bassi alla quale l'onorevole parlamentare fa riferimento perché, secondo la direttiva 79/409/CEE⁽¹⁾ concernente la conservazione degli uccelli selvatici, gli Stati membri non hanno l'obbligo di informare la Commissione di progetti di legislazione in questo settore.

L'articolo 14 della direttiva permette agli Stati membri di adottare misure di protezione più severe di quelle previste da questa direttiva. Sempreché la legislazione olandese prevista

contenga misure siffatte, ciò non costituirà quindi un'infrazione alla legislazione comunitaria in questo settore.

⁽¹⁾ GU n. L 103 del 25. 4. 1979.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3107/95

di Michl Ebner (PPE)

alla Commissione

(20 novembre 1995)

(96/C 91/58)

Oggetto: Rappresentanza e Ufficio informazioni a Bruxelles delle tre regioni frontaliere: provincia autonoma di Bolzano, provincia autonoma di Trento e Land federale del Tirolo

Considerando che l'accordo di Madrid e il Trattato di Maastricht prevedono un rafforzamento del regionalismo e della sussidiarietà, che nell'ambito di tale linea politica le camere di commercio di Bolzano (provincia autonoma dell'Alto Adige) e Trento (provincia autonoma del Trentino), il governo federale di Innsbruck (Land federale del Tirolo), sulla base dell'«accordino» concluso in relazione al trattato di Parigi tra l'Italia e l'Austria per la regione Trentino Alto Adige e i Länder Tirolo e Vorarlberg, hanno preso l'iniziativa di istituire a Bruxelles un unico Ufficio di rappresentanza e informazioni per tali regioni frontaliere, che i commissari governativi di Bolzano e Trento hanno invitato mediante telegramma personale tutte le autorità statali a non partecipare, a causa di illegittimità costituzionali non meglio definite, alla relativa inaugurazione del 19 ottobre a Bruxelles, che la cooperazione nelle regioni transfrontaliere non si svolge solo al di qua e al di là del passo del Brennero ma anche in molte altre regioni transfrontaliere dell'UE e ciò senza alcuna difficoltà, può dire la Commissione se è a conoscenza di tale stato di cose, se sta procedendo contro tale divieto immotivato e inconciliabile con lo spirito europeo e se non considera biasimevole il comportamento delle autorità governative italiane? Può dire inoltre in che modo intende procedere per evitare che si verifichino ancora analoghe situazioni incresciose che diffondono diffidenza tra gli Stati membri e ingenerano difficoltà nella cooperazione transregionale?

**Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies
a nome della Commissione
(17 gennaio 1996)**

L'episodio ricordato dall'onorevole parlamentare non è di competenza della Commissione.

La Commissione, dal canto suo, incoraggia la cooperazione transfrontaliera soprattutto mediante l'iniziativa comunitaria.

ria Interreg, sostenuta dai fondi strutturali. Gli Stati membri citati partecipano a tale iniziativa e i negoziati finalizzati a definire un programma comune tra le regioni in questione hanno già raggiunto uno stadio avanzato.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3116/95

di Joaquín Sisó Cruellas (PPE)

alla Commissione

(20 novembre 1995)

(96/C 91/59)

Oggetto: Direttiva «televisione senza frontiere»

Uno studio dell'associazione degli utenti della comunicazione (AUC), realizzato su incarico dell'Unione europea, ha posto in luce che tutte le emittenti spagnole, senza eccezione, contravvengono, in un modo o nell'altro, alla direttiva europea sulla «televisione senza frontiere» (89/552/CEE)⁽¹⁾, in vigore in Spagna da circa tre mesi.

Per realizzare questo studio, l'AUC ha proceduto ad un controllo, mediante sondaggi successivi, dei programmi diffusi durante gli ultimi tre mesi dalle emittenti spagnole «grande pubblico», con copertura nazionale, vale a dire TVE-1, La 2, Antena 3 e Tele 5. I risultati sono i seguenti:

- le norme sulla diffusione di pubblicità «clandestina od occulta» sono quelle che più spesso vengono violate da ogni emittente. Ugualmente, tutte le emittenti, senza eccezione, includono nelle loro programmazioni pubblicità indiretta;
- tanto Antena 3 quanto Tele 5 accettano sponsorizzazioni per i loro telegiornali e per emissioni consacrate all'attualità politica, cosa questa espressamente vietata dalla direttiva;
- sussistono anche violazioni per quel che riguarda la quota massima di programmi di televendite, fissata nella legge in un 5 % del tempo di emissione giornaliera o in un'ora al giorno;
- salvo alcune eccezioni, le emittenti stanno rispettando la norma relativa alla durata delle interruzioni pubblicitarie. Secondo l'AUC, però, l'introduzione di serie di messaggi pubblicitari tra i programmi, utilizzata da Tele 5, viola la normativa televisiva.

Tenendo conto di questa situazione, pensa la Commissione di adottare misure affinché le emittenti spagnole si conformino alla direttiva sulla «televisione senza frontiere»?

⁽¹⁾ GU n. L 298 del 17. 10. 1989, pag. 23.

**Risposta data dal sig. Oreja
a nome della Commissione**

(17 gennaio 1996)

La Spagna ha correttamente trasposto il capitolo V relativo alla pubblicità e al patrocinio della direttiva 89/552/CE attraverso gli articoli 9, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge n. 25 del 12 luglio 1994⁽¹⁾. Spetta alla Spagna provvedere a che questi articoli vengano applicati, secondo il testo recepito nell'ordinamento giuridico interno, agli enti radiotelevisivi, avvalendosi dei mezzi di cui essa si è dotata o di cui si dovrà dotare a tal fine.

La Commissione, dal canto suo, condivide la preoccupazione dell'onorevole parlamentare di vedere queste norme pubblicitarie rispettate dall'insieme delle emittenti di competenza degli Stati membri. La Commissione ha già chiesto informazioni in merito alle autorità spagnole, ricordando loro al tempo stesso che il periodo transitorio stabilito dall'articolo 13 della legge spagnola è terminato e che le emittenti di loro competenza devono ormai rispettare tutte le disposizioni in materia di interruzione pubblicitaria secondo le modalità previste dall'articolo 11 della direttiva 89/552/CE. Le autorità spagnole non hanno ancora dato una risposta. La Commissione si propone quindi di ricordar loro, da un lato, che questa risposta è attesa ormai con urgenza e che, dall'altro, desidera assicurarsi dell'esatta applicazione degli articoli 10 (pubblicità clandestina) e 17 (patrocinio).

⁽¹⁾ BOE n. 166 del 13. 7. 1994.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3118/95

di Gianni Tamino (V)

alla Commissione

(20 novembre 1995)

(96/C 91/60)

Oggetto: Uso di ormoni per l'allevamento di animali

Con decisione del 6 giugno 1995 nel «Codex alimentarius» è stato ammesso l'uso di ormoni nell'allevamento di animali destinati all'alimentazione umana. Le nuove norme non fissano limiti massimi dei residui per alcune sostanze il cui uso è vietato dalla legislazione europea. Tale decisione è stata presa con 33 voti a favore, 29 contrari e 7 astensioni. Spesso le norme del «Codex» sono prese come riferimento per leggi nazionali ed europee.

Quanto influisce questa decisione sulle regolamentazioni europee in materia?

Quali iniziative intende intraprendere la Commissione per difendere le direttive esistenti a tutela della salute dei consumatori e il rafforzamento dei controlli veterinari a tal

fine, in modo particolare per quanto riguarda l'importazione di carni provenienti da paesi terzi (come gli USA) in cui tali sostanze sono ammesse?

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(20 dicembre 1995)

Il 6 luglio 1995 la commissione del «Codex» riunita a Roma ha adottato con voto segreto i limiti massimi per i residui di taluni ormoni sintetici (zeranol e trenbolone) e ha decretato che non è necessario fissare limiti massimi per i residui di ormoni naturali. Questa decisione, che è in contrasto con la posizione della Comunità espressa dalla Commissione, non inficia tuttavia il divieto di utilizzare tali sostanze come stimolanti della crescita, attualmente in vigore nella Comunità.

La Commissione è sempre stata solidale con le preoccupazioni dei consumatori comunitari, in particolare in sede di elaborazione della proposta di regolamento⁽¹⁾ — attualmente all'esame del Consiglio — diretta ad armonizzare e a rinforzare il divieto e il controllo dell'uso di ormoni nelle produzioni animali.

La Commissione continua a garantire il rispetto della normativa e delle esigenze comunitarie, comprese quelle relative al divieto di importare da paesi terzi animali o carni ottenute da animali trattati con sostanze ad azione ormonale a scopo di ingrasso. Dal 29 novembre al 1° dicembre 1995 si è tenuto a Bruxelles un convegno scientifico sull'uso di sostanze stimolatrici della crescita nell'allevamento di animali da carne, le cui conclusioni sono a disposizione dell'onorevole parlamentare.

⁽¹⁾ Doc. COM(93) 441 def., GU n. C 302 del 9. 11. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3137/95

di Jessica Larive (ELDR)

alla Commissione

(20 novembre 1995)

(96/C 91/61)

Oggetto: Riconoscimento in Germania dei diplomi olandesi di assistente per persone anziane e malate

In virtù della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale⁽¹⁾, che integra la direttiva 89/48/CEE⁽²⁾ relativa all'armonizzazione dei diplomi, e nel quadro della libera circolazione delle persone e del completamento del mercato interno:

1. Sa la Commissione europea che in Germania i diplomi olandesi di assistente per persone anziane e malate non sono equiparati al diploma tedesco di «Altenpfleger» (assistente domiciliare per persone anziane), anche a fronte di una vasta esperienza professionale?

2. Può la Commissione confermare che la posizione del Regierungspräsidium tedesco (autorità amministrativa suprema di un Land), per il quale la formazione di cui sopra è insufficiente per ottenere l'equiparazione con il diploma tedesco di «Altenpfleger», è incompatibile con la direttiva 92/51/CEE?

3. In tal caso quali azioni intende intraprendere la Commissione affinché i diplomi olandesi di assistente per persone anziane e malate siano riconosciuti in Germania?

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 24. 7. 1992, pag. 25.

⁽²⁾ GU n. L 19 del 24. 1. 1989, pag. 16.

**Risposta data dal sig. Monti
a nome della Commissione**

(16 gennaio 1996)

La Commissione non è a conoscenza di particolari difficoltà per il riconoscimento in Germania dei diplomi olandesi di assistente per persone anziane e malate. In mancanza di dati più precisi sui casi a cui l'onorevole parlamentare fa riferimento, nonché sulle decisioni delle autorità regionali tedesche, la Commissione non è in grado di individuare un'infrazione presunta alle disposizioni della direttiva 92/51/CEE. Al fine di facilitare la libera circolazione dei professionisti, la Commissione si è dotata di una legislazione specifica.

L'esame delle richieste di riconoscimento dei diplomi nel settore paramedico entra nel campo d'applicazione delle disposizioni della direttiva 92/51/CEE, ma solo nel caso in cui esse soddisfino alcune condizioni. Il migrante deve avere, per esempio, la cittadinanza di uno Stato membro ed essere pienamente qualificato per l'esercizio della sua professione nello Stato membro di origine. Egli deve inoltre voler esercitare la stessa professione nello Stato membro di accoglienza. La professione in questione deve essere regolamentata e non deve, infine, essere coperta da un altro sistema di riconoscimento instaurato dal diritto comunitario.

Occorre comunque sottolineare che questo sistema di riconoscimento non è automatico, anche se una richiesta di riconoscimento soddisfa tali condizioni e risulta ammissibile ai sensi della direttiva anzidetta. Ogni richiesta deve essere esaminata individualmente dalle autorità che provvederanno a mettere a confronto la formazione professionale che il migrante ha acquisito nello Stato membro d'origine con quella richiesta dallo Stato membro di accoglienza. Nel caso in cui si evidenzino delle differenze importanti, per la durata quanto per il contenuto delle formazioni professionali in causa, dette autorità possono, nel rispetto di alcune condizioni, subordinare il riconoscimento delle qualifiche professionali a delle esigenze supplementari, imponendo ad esempio al migrante, come misura di compensazione, di sottoporsi ad un tirocinio di adattamento o ad una prova attitudinale.

La Commissione è quindi pronta ad esaminare i casi in questione dal momento in cui l'onorevole parlamentare provvederà a trasmettere i relativi documenti.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3138/95**di Luigi Vinci (GUE/NGL)****alla Commissione***(15 novembre 1995)**(96/C 91/62)*

Oggetto: Discarica in località Mereta del comune di Isola del Cantone

Prossimamente dovrebbe essere attuato in Liguria il progetto di «Centro polifunzionale di stoccaggio e trattamento di rifiuti industriali» da realizzarsi più precisamente in località Mereta del comune di Isola del Cantone (Genova).

Non ritiene la Commissione che la valutazione d'impatto ambientale relativo al progetto gestito della ditta Ramoco sia in aperto contrasto con la direttiva 85/337/CEE⁽¹⁾, e che il progetto abbia caratteristiche evidenti di pericolosità ambientale e sociale in una zona peraltro già colpita da altri insediamenti industriali?

Prevede la Commissione di cofinanziare tale progetto? In caso affermativo, non ritiene di dover bloccare i finanziamenti fino a quando non verranno fornite ulteriori garanzie sulle caratteristiche ambientali del progetto?

⁽¹⁾ GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard**a nome della Commissione***(7 dicembre 1995)*

I progetti riguardanti la costruzione di installazioni per lo stoccaggio e l'eliminazione dei rifiuti, anche quelli di tipo industriale, rientrano nel campo di applicazione della direttiva 85/337/CEE relativa alla valutazione dell'impatto ambientale di taluni progetti pubblici e privati.

Per quanto riguarda il progetto in questione — relativo alla realizzazione di un centro polifunzionale di stoccaggio e trattamento di rifiuti industriali a Mereta, Isola del Cantone (GE) — la Commissione prende atto, a seguito della comunicazione dell'onorevole parlamentare, che è stata fatta una valutazione preliminare d'impatto ambientale. Tuttavia, per poter formulare un giudizio sul rispetto della direttiva in questione, la Commissione deve prima acquisire conoscenza della procedura seguita in concreto dalle autorità italiane. Per questo motivo la Commissione gradirebbe ottenere dall'onorevole parlamentare informazioni dettagliate sulle varie fasi che hanno portato all'approvazione di tale progetto.

Infine, la Commissione non ha l'intenzione di finanziare il progetto in questione o di partecipare in qualche forma al suo finanziamento.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3149/95**di Doeke Eisma (ELDR)****alla Commissione***(22 novembre 1995)**(96/C 91/63)*

Oggetto: Ripartizione della riserva di bilancio per le iniziative comunitarie, in particolare Interreg II C

In seguito alla sua decisione del 4 ottobre 1995 concernente la ripartizione della riserva di bilancio per le iniziative comunitarie, può la Commissione indicare a quanto ammontano gli importi addizionali concessi e a quali iniziative sono stati assegnati?

Su quali dati e quali strategie si è basata la ripartizione della riserva di bilancio? Viene attualmente ripartita tutta la riserva di bilancio o ne viene riservata una parte per le iniziative del 1998 e del 1999?

Soddisfa la terza sezione Interreg II C, relativa alla lotta contro le inondazioni e la siccità, i criteri stabiliti in materia di cooperazione e di addizionalità?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies**a nome della Commissione***(19 dicembre 1995)*

Gli orientamenti, i criteri, le priorità e la ripartizione della riserva destinata alle iniziative comunitarie, quali decisi dalla Commissione il 4 ottobre 1995, sono stati notificati al Parlamento, che sta attualmente esaminandoli.

La riserva in questione, il cui bilancio è stato integralmente utilizzato, è stata attribuita avendo cura di limitare le nuove iniziative. Su richiesta di taluni Stati membri, nonché del Parlamento, ne è stata avviata una sola, Interreg II C. Per il resto la Commissione ha cercato di rafforzare le iniziative esistenti tenendo conto di esigenze giustificate.

Per quanto concerne Interreg II C, la Commissione si è limitata a definirne gli orientamenti. L'applicazione concreta dei principi del partenariato e dell'addizionalità sarà definita il prossimo anno, in sede di elaborazione dei programmi operativi.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3162/95**di Doecke Eisma (ELDR) e Hugh Kerr (PSE)****alla Commissione***(22 novembre 1995)**(96/C 91/64)*

Oggetto: Malversazione di finanziamenti UE da parte dell'Ufficio europeo per la conservazione e lo sviluppo (UECS)

Il 28 aprile 1995 la Commissione ha risposto all'interrogazione scritta E-999/95 ⁽¹⁾ dell'on. Hugh Kerr concernente la malversazione di finanziamenti UE nel Sudest asiatico da parte dell'UECS, affermando di aver appena ricevuto la relazione sull'attività concernente l'identificazione di progetti comunitari in materia di gestione delle risorse naturali nel Sudest asiatico.

Dopo aver letto la relazione finanziaria e quella sull'attività, qual è l'opinione della Commissione in merito all'eventuale malversazione di finanziamenti UE da parte dell'UECS?

⁽¹⁾ GU n. C 179 del 13. 7. 1995, pag. 63.

**Risposta data dal sig. Marín
a nome della Commissione**

(10 gennaio 1996)

Dalla relazione sull'andamento del progetto questo risulta rispondente al programma e agli obiettivi prefissati. Gli studi nazionali sono considerati utili per la pianificazione di futuri progetti nell'ambito della gestione delle risorse naturali.

Per quanto riguarda la relazione finanziaria, la Commissione sta raccogliendo ulteriori informazioni per verificare l'effettivo buon utilizzo dei fondi comunitari da parte dell'Ufficio europeo per la conservazione e lo sviluppo. Informazioni più specifiche saranno fornite all'onorevole parlamentare nei dovuti termini.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3165/95**di Erich Farthofer (PSE)****alla Commissione***(29 novembre 1995)**(96/C 91/65)*

Oggetto: Iniziativa comunitaria PMI — Programma operativo per l'Austria

1. Intende la Commissione mantenere la promessa di stabilire, evitando lungaggini burocratiche, un programma

soltanto operativo per 8 Länder federali con 12 regioni obiettivo, e ciò grazie a una decisione rapida? In caso affermativo, verrà presa già nel 1995?

2. Accetta la Commissione il principio di ricorrere oltre al FESR anche all'FSE, oppure ciò le crea dei problemi e ci si devono aspettare trattative lunghe e complicate?

3. La Commissione è consapevole del fatto che le parti innovative del programma richiedono un certo periodo di avviamento per poter andare a regime nel periodo pianificato (1996-1999)?

4. Non è forse il caso di sottolineare l'approccio innovativo del programma nel caso di iniziative comunitarie la cui dotazione è piuttosto modesta?

**Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies
a nome della Commissione**

(16 gennaio 1996)

1. Nell'ambito dell'iniziativa comunitaria PMI, verrà adottato per l'Austria soltanto un programma operativo comprendente tutte le zone austriache degli obiettivi 1, 2 e 5b. La Commissione ritiene che detto programma sarà pronto per la firma all'inizio del 1996.

2. Le autorità austriache propongono che sia il FESR sia l'FSE contribuiscano al finanziamento del programma PMI. La Commissione condivide tale approccio integrato che non dovrebbe causare ritardi.

3. La Commissione ne è consapevole, ma ritiene che il periodo previsto di quattro anni sia sufficientemente lungo per attuare questo programma di dimensioni relativamente ridotte.

4. Sì. La Commissione ritiene che il programma PMI presentato dalle autorità austriache contenga proposte interessanti e innovatrici, in particolare per quanto riguarda un certo numero di progetti pilota nei settori della tecnologia dell'informazione e dell'ambiente.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3166/95**di Imelda Read (PSE)****alla Commissione***(29 novembre 1995)**(96/C 91/66)*

Oggetto: Joint venture Atlas

La Commissione ha annunciato, il 16 ottobre 1995, la possibile concessione dell'autorizzazione, entro la metà del 1996, per la proposta joint venture Atlas, da realizzarsi tra Deutsche Telekom e France Telecom.

È disposta la Commissione a fornire sulle condizioni di questo accordo anche dettagli che non siano previsti come requisiti dalla legislazione comunitaria in vigore o in fieri ed è essa in grado di confermare che tutte le informazioni (eccettuate quelle di carattere commerciale) relative a questa joint venture saranno rese pubbliche?

**Risposta data dal sig. Van Miert
a nome della Commissione
(22 dicembre 1995)**

La Commissione desidera ricordare all'onorevole parlamentare che Deutsche Telekom e France Telecom hanno provveduto alla notifica formale della joint venture Atlas e hanno richiesto una decisione di esenzione conformemente all'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato CE. Conformemente alle norme di procedura pertinenti, la Commissione è tenuta a pubblicare un sommario della notifica sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e ad invitare le parti interessate a presentare le loro osservazioni entro un termine stabilito, prima di rivolgersi al comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti. Soltanto in seguito la Commissione può adottare una decisione favorevole, che può imporre condizioni ed obblighi alle parti interessate. Un sommario completo della notifica così come modificata, e dell'impegno assunto dalle parti interessate, è stato pubblicato il 15 dicembre 1995⁽¹⁾.

La Commissione conferma che, come rilevato dall'onorevole parlamentare, il 16 ottobre 1995 gli interessati hanno sottoscritto determinati impegni ed hanno presentato vari cambiamenti contrattuali:

- le reti pubbliche di dati a commutazione francese e tedesca rimarranno separate dalla joint venture Atlas, fino a quando sia l'infrastruttura che i servizi di telecomunicazione non saranno completamente liberalizzati nei due paesi, come programmato entro il 1° gennaio 1998. Fino ad allora le parti interessate consentiranno l'accesso non discriminatorio di terzi a tali reti;
- le parti interessate consentiranno l'accesso di terzi ai servizi riservati ed alla rete telefonica pubblica commutata (PSTN) alle stesse condizioni concesse alla joint venture Atlas;
- le parti interessate assumono determinati impegni in merito alle discriminazioni, alle sovvenzioni incrociate, nonché agli obblighi di revisione contabile e di pubblicità delle relazioni; infine
- France Telecom rinuncia alla propria partecipazione nella società tedesca fornitrice di servizi di telecomunicazione a valore aggiunto Info AG.

La Commissione ha reso noto che, considerati tali impegni e senza pregiudizio delle osservazioni che potranno pervenire da terzi e del parere del comitato consultivo in materia di

intese e posizioni dominanti, prevede di poter giungere ad una decisione favorevole in merito alle suddette operazioni entro la metà del 1996.

⁽¹⁾ GU n. C 337 del 15. 12. 1995.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3171/95

di Susan Waddington (PSE)

alla Commissione

(29 novembre 1995)

(96/C 91/67)

Oggetto: Assunzione di donne autista da parte delle istituzioni

Dato che sembra che né la Commissione né le altre istituzioni impiegano donne autista, potrebbe la Commissione assicurare che verranno adottate misure positive in vista dell'assunzione di donne da assegnare a tale lavoro?

**Risposta data dal sig. Liikanen
a nome della Commissione**

(9 gennaio 1996)

Al momento la Commissione non conta effettivamente alcuna donna fra i suoi autisti.

I bandi di concorso pubblicati dalle istituzioni precisano sempre che queste attuano una politica di parità di opportunità fra uomini e donne e che incoraggiano vivamente le candidature femminili.

È vero tuttavia che i concorsi organizzati per assumere autisti non richiamano abbastanza candidate. Di conseguenza fra i vincitori del concorso la presenza femminile è insufficiente come nel caso del concorso COM/D/577 organizzato nel 1977 superato da una sola donna, che peraltro è stata assunta in qualità di usciere — oppure è totalmente assente, come nel caso dell'ultimo concorso (EUR/D/24).

La Commissione condivide la preoccupazione dell'onorevole parlamentare di garantire un'equa presenza femminile nelle professioni ancora tradizionalmente maschili. In futuro essa cercherà di organizzare un'azione d'informazione specifica destinata alla popolazione femminile per incitarla a partecipare a questi concorsi e si occuperà con particolare attenzione dell'assunzione effettiva delle vincitrici dei medesimi.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3188/95**di Jan Mulder (ELDR)****alla Commissione***(29 novembre 1995)**(96/C 91/68)*

Oggetto: Concentrazione di nitrati nelle verdure e, in particolare, nell'insalata

La Commissione, a suo tempo, ha risposto alla mia interrogazione orale del 28 ottobre 1994 (H-609/94)⁽¹⁾ quanto segue:

«Ai sensi del regolamento (CEE) n. 315/93⁽²⁾ del Consiglio, ogni Stato membro che reputi necessario approvare una nuova legislazione relativa agli agenti patogeni nei prodotti alimentari deve comunicare alla Commissione ed altri Stati membri le misure previste, precisando le motivazioni che le giustificano. Lo Stato membro può prendere le misure previste soltanto tre mesi dopo tale comunicazione e a condizione di non aver ricevuto un parere contrario da parte della Commissione.

Se, come indica l'onorevole parlamentare, un determinato Stato membro ha intenzione di limitare il tenore in nitrati delle lattughe, la Commissione esaminerà la fondatezza delle misure e consulterà gli Stati membri.

Poiché la questione dell'opportunità di legiferare sui nitrati a livello comunitario è ancora allo studio, la Commissione inviterà lo Stato membro a soprassedere ad un'iniziativa nazionale in tale ambito».

Tenuto conto di quanto sopra, si chiede ora alla Commissione:

1. Può essa far sapere come ha funzionato la procedura menzionata nella sua risposta nei confronti della norma sul nitrato per le verdure a foglia (insalata) che è stata proposta in Germania?
2. Quando prevede essa che entrerà in vigore una norma europea per il nitrato nelle verdure a foglia?
3. Come intende comportarsi in futuro se si verificherà che la norma europea per il nitrato nelle verdure a foglia (insalata) non sia ancora in vigore, mentre in Germania viene applicata una norma nazionale.
4. Prevede di introdurre eventualmente una regolamentazione per il risarcimento dei coltivatori danneggiati dalla mancanza di tempestività nel varare una norma europea relativa al nitrato per quanto concerne le verdure a foglia?

⁽¹⁾ *Discussioni del Parlamento europeo*, n. 4-453 (novembre 1994).

⁽²⁾ GU n. L 37 del 13. 2. 1993, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(21 dicembre 1995)

1. Il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari non esisteva quando le autorità tedesche hanno notificato alla Commissione, nel gennaio 1992, il loro progetto di sesto regolamento che modifica il regolamento concernente la fissazione dei tenori massimi per i fitofarmaci.

La Germania ha quindi notificato le misure che intendeva prendere in merito al tenore massimo di nitrati nelle verdure, conformemente alle disposizioni della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche⁽¹⁾.

Nelle sue osservazioni la Commissione aveva informato la Germania che, in mancanza di una normativa comunitaria, gli Stati membri rimangono liberi di esercitare le proprie competenze nell'ambito dell'articolo 36 del Trattato CE, a condizione che le misure adottate siano proporzionate e che gli Stati membri importatori ne forniscano la prova. Inoltre aveva annunciato l'intenzione di legiferare in materia indicando che la Germania avrebbe dovuto eventualmente adeguare, a quel momento, la propria legislazione alla normativa comunitaria.

2. La Commissione collabora attivamente con gli Stati membri per trovare rapidamente una soluzione comunitaria al problema sollevato.

3. Dal 1° novembre 1995 sono in vigore in Germania le nuove disposizioni da essa adottate sul tenore di nitrati nelle lattughe. Esse non hanno sinora causato alcun problema e la Commissione auspica che non ne sorgano fino al momento in cui verrà trovata una soluzione comunitaria.

4. La Commissione non vede a quale titolo si potrebbe ipotizzare un indennizzo degli agricoltori nel senso proposto dall'onorevole parlamentare.

⁽¹⁾ GU n. L 109 del 26. 4. 1983.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3189/95**di Alexandros Alavanos (GUE/NGL)****alla Commissione***(21 novembre 1995)**(96/C 91/69)*

Oggetto: Tenuta di doppi fascicoli dei funzionari della Commissione

Con sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee relativa alle cause T-39/93 e T-553/93 la Commis-

sione è stata condannata perché per molti anni ha tenuto doppi fascicoli (uno segreto e uno ufficiale) dei suoi funzionari contravvenendo a quanto stabilito dall'articolo 26 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee che prevede testualmente che per ciascun funzionario può essere tenuto un solo fascicolo personale.

Questo fatto inaccettabile e inaudito porta alla luce procedure e prassi in uso nei ranghi della Commissione in mancanza di una normativa chiaramente emanata che vieti comportamenti di questo tipo.

In nome della trasparenza e della democrazia tante volte invocate dalla Commissione, è in grado essa di dire:

1. se era a conoscenza della tenuta di doppi fascicoli;
2. se ha indagato a fondo sul fatto che tale prassi esiste anche o meno in altri servizi della Commissione (a parte quello della traduzione) e, in caso negativo, se intende farlo;
3. se intende attribuire responsabilità e sanzionare i responsabili di tali prassi e quanti vi sono coinvolti, indipendentemente dal posto occupato nella gerarchia;
4. perché ha proceduto alla distruzione in gran segreto dei fascicoli o per lo meno di quelli di cui se ne conosceva l'esistenza (servizio della traduzione);
5. chi garantisce che a tutt'oggi non persista il sistema della tenuta di doppi fascicoli dei funzionari;
6. se, a garanzia non solo della trasparenza e della democrazia, bensì anche della dignità dei funzionari di tutte le istituzioni dell'Unione europea, intende procedere all'emanazione di un regolamento amministrativo che vieti il diffondersi di simili comportamenti e di altri analoghi in vista soprattutto dei colloqui della conferenza intergovernativa sul futuro dell'Unione europea;
7. se intende tenere al corrente l'assemblea plenaria sul seguito che darà a questo importante tema?

**Risposta data dal sig. Liikanen
a nome della Commissione**

(11 gennaio 1996)

1. La Commissione agisce nel rispetto dello statuto, a norma del quale per ciascun funzionario è previsto, in maniera chiara e senza necessità di altra normativa, un fascicolo personale che gli garantisce, tra l'altro, il diritto alla difesa. Essa non ne conserva, oltre al fascicolo personale, altri fascicoli contenenti giudizi sui suoi funzionari.

2. I direttori generali e i capi di servizio sono a conoscenza della sentenza del Tribunale dell'11 ottobre 1995. In nessuna direzione generale esistono altri fascicoli di questo tipo.

3. L'istituzione aveva già posto fine alla pratica in questione tra il 13 dicembre 1991 e il 15 gennaio 1992, su iniziativa del servizio, il quale era intervenuto ancor prima della sentenza del tribunale. La Commissione si è conformata all'applicazione rigorosa dello statuto su istruzione interna.

4. La distruzione dei fascicoli personali paralleli è stata eseguita in maniera appropriata.

5. I responsabili dell'organizzazione dei lavori nell'ambito delle direzioni generali e dei servizi garantiscono il rispetto dello statuto. Non esistono più, tranne quelli conservati nei loro fascicoli personali, fascicoli contenenti rapporti o valutazioni sulla competenza, il rendimento e il comportamento.

6. Lo statuto prevede la protezione dei funzionari in tal senso. Non è dunque necessario stabilire una regolamentazione supplementare per garantire tali diritti.

7. Si tratta di una questione di organizzazione interna alla Commissione.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3193/95

di Honório Novo (GUE/NGL)

alla Commissione

(29 novembre 1995)

(96/C 91/70)

Oggetto: Nuovi aspetti dell'accordo commerciale UE-Marocco

Tra il 10 e 11 novembre 1995 i governi dei 15 Stati membri, incluso quello portoghese, hanno approvato i termini del nuovo accordo commerciale UE-Marocco nel quale, secondo gli organi di informazione, sono stati inclusi aspetti apparentemente nuovi relativi all'industria conserviera portoghese.

Può la Commissione rendere noto il contenuto preciso e completo di tale nuovo accordo, e in particolare fornire informazioni sull'aiuto di circa 2,2 milioni di ECU (430 milioni di ESC): il periodo di validità, gli obiettivi specifici a cui tali fondi sono destinati e l'origine di bilancio (in particolare, se si tratta di un'eventuale riassegnazione di fondi strutturali già attribuiti al Portogallo nell'ambito del secondo quadro comunitario di sostegno)?

**Risposta data dalla sig.ra Bonino
a nome della Commissione**

(22 dicembre 1995)

A seguito delle conclusioni del Consiglio «Pesca», in data 26 ottobre 1995, sulla relazione della Commissione riguardante il mercato della sardina, nonché per ovviare alle conseguenze dell'accordo di associazione col Regno del

Marocco, verranno varate misure specifiche intese a rafforzare il sostegno al settore comunitario della sardina e in particolare all'industria conserviera portoghese.

La dotazione di bilancio citata dall'onorevole parlamentare corrisponde a una valutazione delle possibilità annuali di utilizzazione dell'aiuto al riporto, previo aumento del premio per la sardina.

Questo aiuto è destinato a coprire i costi di congelamento e di conservazione, per un massimo di sei mesi, della produzione ritirata dal mercato in occasione di sbarchi massicci che provocherebbero un calo dei prezzi di ritiro. L'aiuto viene finanziato dal Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola — sezione garanzia e non è limitato nel tempo, in quanto previsto nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato (OCM) dei prodotti della pesca.

D'altro lato questa dotazione corrisponde all'aiuto alla costituzione di organizzazioni di produttori e delle relative associazioni, nonché all'aiuto per il miglioramento della qualità. Tali aiuti sono finanziati nell'ambito dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), mediante una linea di bilancio non compresa nei quadri di sostegno comunitari (QCS) nazionali e vengono usati una sola volta al momento dell'istituzione dell'organizzazione o in occasione dell'attuazione di piani per il miglioramento della qualità.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3197/95

di **Honório Novo (GUE/NGL)**

alla Commissione

(29 novembre 1995)

(96/C 91/71)

Oggetto: Fermo biologico negli accordi di pesca UE-Marocco

Tra il 10 e 11 novembre 1995 i governi dei 15 Stati membri, incluso il Portogallo, hanno approvato i termini del nuovo accordo di pesca tra l'UE e il Regno di Marocco.

A quanto è dato sapere era previsto un periodo di fermo biologico di 2 mesi l'anno. Nel frattempo, i media hanno diffuso l'informazione in base alla quale i negozianti marocchini avrebbero imposto all'ultimo momento un'estensione a tre mesi del periodo di fermo biologico.

Chiedo pertanto che venga chiarito a quanto ammonta di fatto il periodo di fermo previsto ai sensi dell'accordo di pesca tra l'UE e il Marocco, se siano state poste ulteriori condizioni oltre a quelle inizialmente previste per la modifica della durata del fermo biologico, ed eventualmente quali?

**Risposta data dalla sig.ra Bonino
a nome della Commissione**

(19 dicembre 1995)

Come segnala l'onorevole parlamentare, tra il 10 e l'11 novembre il Consiglio ha effettivamente accettato i termini di un accordo tra la Comunità e il Marocco, ma si tratta tuttavia dell'accordo di associazione e non dell'accordo di pesca. Quest'ultimo è stato siglato a Bruxelles il 15 novembre 1995.

I periodi di fermo biologico sono definiti nelle schede tecniche allegate al protocollo dell'accordo di pesca⁽¹⁾.

Come l'onorevole parlamentare può constatare, la flotta portoghese, che opera unicamente nella categoria «pesce-recci a palangari», deve rispettare un periodo di fermo biologico di due mesi.

⁽¹⁾ Doc. COM(95) 608.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3200/95

di **Karl von Wogau (PPE)**

alla Commissione

(29 novembre 1995)

(96/C 91/72)

Oggetto: Distorsioni della concorrenza nella produzione di legname della Repubblica federale di Germania

La relazione agricola annuale presentata dal governo federale attesta che negli anni 1989-1993 un deficit di circa 220 DM/ha delle 19 imprese forestali statali dei vecchi Länder federali è stato colmato mediante normali stanziamenti del bilancio federale. Nei nuovi Länder federali questa compensazione del deficit ammonta, per gli anni 1992-1993, a circa 380 DM/ha.

Il settore forestale privato beneficia invece di finanziamenti di sostegno e prestazioni di consulenze nell'ordine dei 22-27 DM/ha l'anno.

Questa disparità di trattamento, rafforzatasi ulteriormente nel 1994 per un ulteriore aumento delle sovvenzioni, è ancora inasprita dai pesanti oneri fiscali per i proprietari delle imprese. In tal modo viene distorta la concorrenza tra i proprietari forestali e il commercio nel mercato interno.

La Commissione considera compatibili le facilitazioni al settore forestale statale con l'articolo 92 del TUE e con il mercato interno?

La Commissione ha esaminato o intende esaminare questi sussidi conformemente all'articolo 93 del TUE?

Quali misure propone la Commissione al fine di assicurare una concorrenza equa nel settore della produzione e del commercio di legname nel mercato interno?

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(22 dicembre 1995)

Le operazioni descritte nell'interrogazione potrebbero comportare aiuti di Stato. Tuttavia la Commissione non è al corrente di eventuali aiuti di Stato, nel settore forestale, erogati a imprese pubbliche o private del tipo e dell'importo citati.

La Commissione ha chiesto alle autorità tedesche di chiarire la questione e ha ulteriormente ribadito l'obbligo dello Stato membro, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del Trattato CE, di notificare eventuali piani di sovvenzioni e relative modifiche. La Commissione prenderà posizione a norma dell'articolo 93 del Trattato CE nei confronti degli eventuali aiuti erogati dalla Germania.

Spesso la Commissione esprime un parere favorevole sugli aiuti di Stato nel settore forestale, valutando ogni caso singolo sul merito. La politica della Commissione è basata in parte sul regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio⁽¹⁾, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo (investimenti, gestione e compensazione delle perdite di reddito). L'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di adottare misure di aiuto supplementari le cui condizioni o modalità di concessione si scostino da quelle in esso previste o i cui importi superino i massimali da esso stabiliti, sempreché tali misure vengano adottate conformemente agli articoli 92, 93 e 94 del Trattato. Per quanto si riferisce allo sfruttamento forestale, la politica della Commissione in materia di aiuti di Stato si basa sul regolamento (CEE) n. 867/90 del Consiglio⁽²⁾ che prevede il cofinanziamento comunitario delle azioni per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della silvicoltura. Ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del Trattato CE, la Commissione considera le aliquote relativamente elevate degli aiuti nel settore forestale come compatibili con il mercato comune.

⁽¹⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992.

⁽²⁾ GU n. L 91 del 6. 4. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3202/95

di James Fitzsimons (UPE)

alla Commissione

(29 novembre 1995)

(96/C 91/73)

Oggetto: Compilazione di bollettini d'informazione nelle DG

Alla luce del successo dei bollettini d'informazione elaborati dalle DG IV, XV, XI e XIII, può la Commissione far

conoscere le sue intenzioni in ordine all'elaborazione di bollettini analoghi da parte di altre DG?

**Risposta data dal sig. Santer
a nome della Commissione**

(15 dicembre 1995)

I bollettini cui fa riferimento l'onorevole parlamentare costituiscono soltanto una piccola parte di tutti i bollettini d'informazione pubblicati dai servizi, dagli uffici di rappresentanza negli Stati membri e dalle delegazioni della Commissione. All'elenco allegato all'interrogazione è necessario aggiungere in particolare l'Ufficio statistico, le DG I, II, III, V, X, XI, XVI, XVII, XXIV, nonché Echo.

Il bilancio della situazione attuale risulta nell'insieme positivo dal punto di vista dell'informazione dei vari pubblici. Comunque, per mantenere una certa coerenza, i servizi della Commissione si sono recentemente accordati su alcuni principi generali comuni per la produzione di bollettini e opuscoli informativi ad uso esterno.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3204/95

di James Fitzsimons (UPE)

alla Commissione

(29 novembre 1995)

(96/C 91/74)

Oggetto: Abolizione delle restrizioni relative all'accesso al centro stampa Breydel

Alla luce dell'impegno della Commissione a favore della trasparenza, può la Commissione far sapere quando intende rivedere la sua decisione di limitare ai giornalisti l'accesso al centro stampa Breydel? Potrebbe la Commissione prendere in considerazione l'apertura di tale centro quando non viene utilizzato per le conferenze stampa?

**Risposta data dal sig. Santer
a nome della Commissione**

(16 gennaio 1996)

Il centro stampa della Commissione è riservato per definizione ai giornalisti professionisti. Tuttavia i membri dei servizi stampa delle istituzioni vi hanno accesso grazie ad un certo numero di lascia passare speciali di cui dispongono. D'altra parte, l'insieme dei documenti pubblicati per i giornalisti è accessibile il giorno stesso della pubblicazione grazie alla base dati Rapid.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3208/95**di James Fitzsimons (UPE)****alla Commissione***(29 novembre 1995)**(96/C 91/75)***Oggetto:** Eccessivi aiuti statali

Può la Commissione illustrare quali misure intende adottare, alla luce della IV relazione sugli aiuti statali, per indurre gli Stati membri più ricchi a ridurre gli eccessivi aiuti statali all'industria a spese dei paesi più poveri?

**Risposta data dal sig. Van Miert
a nome della Commissione***(17 gennaio 1996)*

La Commissione ha già predisposto da vari anni una politica che mira a ridurre gli aiuti che gli Stati membri concedono alle loro imprese, particolarmente negli Stati membri più prosperi. La coesione economica e sociale è l'obiettivo centrale della sua politica in materia di aiuti regionali. Nel quadro di detta politica, la Commissione procede quindi ad un'attenta selezione delle regioni che possono godere di aiuti a obiettivo regionale perché questi vengano effettivamente concentrati nelle regioni più bisognose. La Commissione fissa anche il livello di questi incentivi in modo da mantenere un differenziale sufficientemente elevato tra i vari tipi di regioni.

I dati figuranti nella quarta relazione della Commissione sugli aiuti di Stato nell'Unione europea nel settore manifatturiero ed in taluni altri settori⁽¹⁾, riguardanti il periodo 1991-1992, confermano la tendenza al ribasso del volume globale degli aiuti. Le divergenze osservate tra gli Stati membri più ricchi e gli Stati membri beneficiari della coesione devono essere analizzate alla luce di due fattori. Da un lato, i bilanci crescenti dei fondi strutturali e di coesione, dall'altro, le necessità impellenti scaturite dalla situazione eccezionale della riunificazione tedesca e dalle ristrutturazioni indispensabili di settori in difficoltà.

La Commissione è anche convinta che il rafforzamento delle regole a partire dal 1992 porterà buoni risultati nel senso di un'ulteriore riduzione del volume degli aiuti. Da allora essa ha infatti soppresso alcuni aiuti che non perseguivano alcun obiettivo di interesse comunitario specifico; ha ridotto alcune soglie per gli aiuti regionali e quelli in favore dell'ambiente; ha imposto criteri molto severi per gli aiuti alla ristrutturazione ed ha attuato una politica che mira a migliorare il controllo degli aiuti, in particolare rendendo più rigoroso l'obbligo di notifica da parte degli Stati membri.

⁽¹⁾ Doc. COM(95) 365 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3214/95**di Gerardo Fernández-Albor (PPE)****alla Commissione***(1° dicembre 1995)**(96/C 91/76)***Oggetto:** Abbuono del debito estero nei paesi iberoamericani per tutelare le foreste tropicali

Il Costa Rica ha cominciato a ottenere l'abbuono del debito contratto con paesi industrializzati quali il Canada e la Svezia in cambio del sostegno alla conservazione delle sue zone protette, circa il 32 % dell'intero territorio nazionale.

Dopo tale esperimento, questo paese ha cominciato a negoziare il medesimo tipo di accordi con alcuni paesi europei, tra i quali la Spagna. L'iniziativa si è dimostrata della massima utilità e redditività, sia per aiutare a cancellare il debito estero di paesi in via di sviluppo che per contribuire a conservare le varie aree protette di paesi iberoamericani.

Può la Commissione far sapere se considera opportuno prendere in esame l'introduzione di una politica comunitaria in materia, onde aiutare i paesi in questione a conservare il loro habitat naturale, riducendo la loro dipendenza dal debito estero contratto con i paesi più industrializzati?

**Risposta data dal sig. Marín
a nome della Commissione***(11 gennaio 1996)*

La Comunità sostiene finanziariamente azioni di preservazione della natura in America latina e in particolare in Costa Rica, segnatamente nel settore delle foreste tropicali, ma non è impegnata direttamente in operazioni di conversione dei debiti.

La Commissione è consapevole dei condizionamenti che aggravano i problemi dell'indebitamento in numerosi paesi in via di sviluppo. A questo proposito nel 1993 aveva proposto che il debito e i flussi finanziari fossero considerati uno dei settori prioritari per il coordinamento delle politiche a livello comunitario. La proposta non era però stata approvata dal Consiglio.

L'aiuto comunitario è costituito essenzialmente da doni, fatto particolarmente vero per quanto riguarda la cooperazione con i paesi dell'America latina. In materia di trattamento del debito bilaterale nei confronti dei paesi industrializzati, la Commissione approva ampiamente le azioni avviate negli ultimi dieci anni, in particolare su iniziativa degli Stati membri, per migliorare le condizioni gestionali del debito e diversificare gli strumenti impiegati a tal fine.

Per quanto riguarda le operazioni di trasformazione dei debiti in investimenti e fondi di sviluppo, la Commissione è

del parere che, sebbene non rappresentino una soluzione generale e non si sostituiscono agli altri meccanismi di riduzione del debito estero, tali operazioni possano comunque costituire un utile complemento e in alcuni casi contribuire a orientare le risorse verso settori prioritari. La protezione dell'ambiente è uno dei settori in cui tali operazioni possono avere un notevole effetto trainante.

Inoltre, nell'ambito dei lavori della commissione delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, questo tipo di operazioni è stato riconosciuto uno dei mezzi per assegnare risorse alla protezione dell'ambiente nei paesi in via di sviluppo.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3216/95

di Gerardo Fernández-Albor (PPE)

alla Commissione

(1° dicembre 1995)

(96/C 91/77)

Oggetto: Creazione di un'IVA culturale comunitaria

Numerosi proprietari di gallerie d'arte dei 15 paesi membri dell'Unione europea si sono riuniti di recente in Spagna per discutere la problematica delle imposte che gravano sul mercato dell'arte e per sollecitare l'introduzione di un'IVA culturale comunitaria.

Secondo gli organizzatori della conferenza, l'IVA gravante sulle opere d'arte varia da un paese all'altro dell'Unione europea con «margini davvero sorprendenti», ciò che rende difficile la libera circolazione di dette opere in Europa.

Può la Commissione far sapere qual è il suo parere in merito e quali possibilità reali esistono di introdurre un'IVA culturale comunitaria, come chiesto dai galleristi comunitari riunitisi di recente in Spagna?

**Risposta data dal sig. Monti
a nome della Commissione**

(19 gennaio 1996)

La Commissione non dispone di informazioni relative alla conferenza menzionata dall'onorevole parlamentare.

Il regime dell'IVA sulle opere d'arte ha formato oggetto di un'armonizzazione tramite la direttiva 94/5/CE⁽¹⁾ del 14 febbraio 1994, che introduce per tale categoria un regime particolare basato sulla tassazione del margine di utile e che ammette deroghe, a favore di alcuni Stati membri, unicamente a titolo transitorio.

Per quanto riguarda le aliquote, l'armonizzazione è stata compiuta dalla direttiva 92/77/CEE⁽²⁾ del 19 ottobre 1992 (ravvicinamento delle aliquote dell'IVA). Non essendo le opere d'arte citate nell'allegato H di tale direttiva, tutti gli Stati membri applicano al margine di utile l'aliquota normale, che non può essere inferiore al 15 %.

⁽¹⁾ GU n. L 60 del 3. 3. 1994.

⁽²⁾ GU n. L 316 del 31. 10. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3222/95

di Carles-Alfred Gasòliba i Böhm (ELDR)

alla Commissione

(24 novembre 1995)

(96/C 91/78)

Oggetto: Trattato di unione doganale con la Turchia

Il trattato di unione doganale con la Turchia sarà prossimamente sottoposto all'approvazione del Parlamento europeo.

Può la Commissione precisare quali siano le misure previste per garantire una leale concorrenza negli scambi con la Turchia ed evitare possibili perdite per le aziende dell'Unione europea?

**Risposta data dal sig. Van den Broek
a nome della Commissione**

(17 gennaio 1996)

Il progetto di decisione relativa all'attuazione della fase definitiva dell'unione doganale tra la Comunità e la Turchia, sottoposto all'approvazione del Parlamento, prevede per la Comunità notevoli vantaggi economici e commerciali, il più importante dei quali è la totale soppressione dei dazi doganali applicati dalla Turchia alle esportazioni europee. Si prevede che l'attuazione dell'accordo determini un aumento molto marcato del ritmo delle esportazioni europee in Turchia e un effetto positivo e durevole sull'occupazione nella Comunità.

Nel testo della decisione sono state inserite adeguate disposizioni per i settori sensibili come quelli tessile, automobilistico e agricolo. Il testo garantisce inoltre che la Turchia allineerà la sua legislazione e la sua prassi a quelle comunitarie in materia, in particolare per quanto riguarda il rispetto della proprietà intellettuale, le norme di concorrenza, le norme tecniche e la politica commerciale.

Alcuni passi del documento sull'unione doganale con la Turchia, destinato a informare i membri delle commissioni

parlamentari che si dovranno pronunciare sull'unione doganale, vengono inviati direttamente all'onorevole parlamentare nonché al segretariato generale del Parlamento.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3225/95

di Stephen Hughes (PSE)
alla Commissione
(1° dicembre 1995)
(96/C 91/79)

Oggetto: Progetto forestale della Comunità nel Lesotho (contratto B7-5040/93-46)

Può la Commissione far sapere qual è la situazione attuale dei servizi responsabili in materia di sviluppo per quanto concerne il rispetto degli obblighi nei confronti di varie organizzazioni non governative per il finanziamento di progetti sostenuti dall'Unione europea, in particolare in relazione al progetto forestale nel Lesotho?

Risposta data dal sig. Pinheiro
a nome della Commissione
(22 gennaio 1996)

Gli stanziamenti di pagamento della linea di bilancio B7-5040 «L'ambiente nei paesi in via di sviluppo» per il 1995 sono risultati insufficienti a soddisfare il crescente numero di richieste di pagamento presentate durante i primi nove mesi del 1995.

Si è cercato di porre rimedio a questa spiacevole situazione, in conformità delle procedure di bilancio, mediante il trasferimento di stanziamenti di pagamento inutilizzati di altre linee di bilancio.

Per quanto riguarda il progetto forestale della Comunità nel Lesotho, il pagamento è già stato effettuato.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3227/95

di David Thomas (PSE)
alla Commissione
(1° dicembre 1995)
(96/C 91/80)

Oggetto: Aiuti di Stato alla suinicoltura

È stata recuperata almeno parte dei finanziamenti concessi dal governo francese agli allevatori di suini in violazione del Trattato? In caso negativo, può la Commissione spiegare per quale motivo?

Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione
(22 dicembre 1995)

Con lettere datate 25 settembre e 19 ottobre 1995 il governo francese ha informato la Commissione che la quota del rimborso sovvenzionato degli interessi sui prestiti corrisposti nel 1993 che superava l'aliquota autorizzata dalla Commissione è stata recuperata a norma della decisione del 27 luglio 1994 della Commissione.

Il governo francese si è adeguato altresì alla decisione del 27 luglio 1994 della Commissione relativa allo Stabiporc, come confermato nella sua lettera del 30 ottobre 1995.

Per quanto si riferisce a un altro aspetto dello Stabiporc («pool bancaire»), il 31 dicembre 1995 la Commissione ha adottato un'altra decisione definitiva che prevede il recupero della sovvenzione erogata ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del Trattato CE. Essa sarà pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3230/95

di Jan Mulder (ELDR)
alla Commissione
(1° dicembre 1995)
(96/C 91/81)

Oggetto: Diffondersi della rogna nera della patata nei Paesi Bassi

Come è noto alla Commissione, in una serie di aziende agricole olandesi è comparsa la rogna nera infettiva della patata. Il governo olandese — e anche ciò è risaputo dalla Commissione — compie notevoli sforzi per l'accertamento delle cause dell'infezione e per la prevenzione dell'ulteriore allargarsi del processo infettivo. Inoltre sono state introdotte severe misure di controllo intese ad evitare che le partite infettate di prodotto vengano immesse sul mercato. Le aziende colpite dalla rogna nera saranno gravemente danneggiate, soprattutto se non verrà varata un'adeguata regolamentazione in materia di risarcimenti.

Per porre rimedio all'incertezza attuale connessa all'adozione di soluzioni caso per caso e di decisioni che, oltre tutto, dovranno esser riesaminate in un secondo tempo alla luce delle vigenti norme europee sulla concorrenza, si chiede alla Commissione quanto segue:

1. È esatto che, al momento, manca qualsiasi regolamentazione a livello europeo in base alla quale le aziende colpite possano chiedere interventi tali da attenuare i danni finanziari dovuti alla calamità in parola?
2. Se così è, la Commissione può prendere iniziative volte ad instaurare un regime di risarcimento del danno analogo a quello vigente per le epizootie infettive? Anche questo regime potrebbe essere finanziato sostanzialmente in base ad apporti del bilancio europeo, dei

bilanci nazionali e a contributi dello stesso settore interessato.

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**
(20 dicembre 1995)

La Commissione è al corrente della diffusione, nei Paesi Bassi, della rogna nera della patata, causata dallo pseudomonas solanacearum. Di recente la Commissione ha adottato misure specifiche nell'ambito della clausola di salvaguardia di cui alla direttiva 77/93/CEE⁽¹⁾, modificata, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, onde rafforzare la protezione contro il diffondersi della malattia all'interno dei Paesi Bassi e negli altri paesi.

L'attuale regime fitosanitario della Comunità istituito dalla direttiva non prevede contributi finanziari per spese causate dal diffondersi della malattia. Va tuttavia osservato che a questo proposito nel 1989 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/93/CEE⁽²⁾.

La proposta è costituita essenzialmente da due elementi e cioè la solidarietà finanziaria, a norma della quale verrebbe istituito un fondo comunitario onde contribuire alle spese sostenute dagli Stati membri per la lotta contro un organismo nocivo diffuso tramite consegne contaminate, e la responsabilità finanziaria, a norma della quale il contributo dovrebbe essere rimborsato al fondo suddetto in caso di mancato rispetto, da parte di uno Stato membro, dei suoi obblighi in virtù del regime fitosanitario della Comunità. La proposta è tuttora in fase di discussione nell'ambito del Consiglio.

⁽¹⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977.

⁽²⁾ Doc. COM(89) 647, GU n. C 31 del 9. 2. 1990 e doc. COM(91) 246, GU n. C 205 del 6. 8. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3236/95

di Glyn Ford (PSE)
alla Commissione
(1° dicembre 1995)
(96/C 91/82)

Oggetto: Conservazione dei muretti a secco, caratteristica essenziale del paesaggio rurale del Regno Unito

È disposta la Commissione ad includere la costruzione e la manutenzione dei muretti a secco tra le opere ammissibili ai finanziamenti al fine di preservare e promuovere questo importante aspetto del paesaggio rurale e agricolo del Regno Unito?

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**
(20 dicembre 1995)

I muretti a secco vengono considerati una caratteristica essenziale del paesaggio e un sistema di recinzione efficace per il bestiame in molte regioni della Comunità. Tali muretti sono tuttavia di difficile manutenzione: la loro costruzione richiede capacità e tecniche variabili da regione a regione. In mancanza di aiuti pubblici i muretti a secco potrebbero andare in rovina ad essere sostituiti da recinzioni metalliche. La qualità del paesaggio ne risentirebbe e le capacità costruttive tradizionali in tali regioni rischierebbero di andar perse.

I muretti a secco possono beneficiare di aiuti nell'ambito di una serie di programmi comunitari nel settore agricolo e rurale. Nel quadro dell'obiettivo 1 (regioni in ritardo di sviluppo), 5b (sviluppo delle zone rurali) e 5a (adeguamento delle strutture agricole) dei fondi strutturali la Comunità può contribuire parzialmente al finanziamento di misure destinate alla salvaguardia dell'ambiente rurale, che possono comprendere la ristrutturazione e la manutenzione di edifici rurali e il miglioramento generale degli immobili rurali. Ad esempio, il documento unico di programmazione 1994-1999 dell'Irlanda del Nord — regione dell'obiettivo 1 — prevede un tale aiuto, finanziato al 75 % dalla Comunità.

I programmi agro-ambientali nell'ambito del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio⁽¹⁾ prevedono aiuti per le pratiche agricole compatibili con la conservazione del paesaggio e dell'ambiente rurale. Nel Regno Unito ciò comprende aiuti per la manutenzione dei muretti a secco, in particolare mediante i programmi per le zone sensibili dal punto di vista ambientale. La Comunità finanzia il 50 % — nelle zone dell'obiettivo 1 il 75 % — dei costi delle misure agro-ambientali.

⁽¹⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3238/95

di José García-Margallo y Marfil (PPE)
alla Commissione
(1° dicembre 1995)
(96/C 91/83)

Oggetto: Dichiarazione di zone svantaggiate per limiti specifici

I territori comunali di Oropesa del Mar, Cabanes e Torreblanca, nella provincia di Castellón (Spagna), stanno subendo gravi danni alle loro colture a causa dell'elevata salinizzazione delle falde acquifere dovuta alla penetrazione

di acqua marina. L'«Instituto Geológico y Minero» spagnolo definisce la situazione irreversibile, indicando i risultati delle analisi che mostrano valori dell'ordine di più di 2 grammi per litro di cloruro e una conducibilità elettrica superiore a 3-4 milliohm per centimetro.

Di fronte ad una situazione così allarmante, a che genere di aiuti pensa di ricorrere la Commissione per combattere gli effetti negativi della salinizzazione nella zona summenzionata?

Quando diverranno operativi tali aiuti?

La Commissione prevede di inserire i territori comunali suindicati nell'elenco comunitario delle «zone svantaggiate per limiti specifici»?

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(20 dicembre 1995)

È vero che un elevato tenore di salinità del suolo è uno dei criteri indicati dalla direttiva 86/466/CEE⁽¹⁾ per la compilazione dell'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Spagna)⁽²⁾.

Tuttavia spetta alle autorità spagnole valutare se i tenori rilevati in certe zone raggiungano livelli tali da ritenere opportuno richiedere la loro classificazione come zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE.

In attesa di tale eventuale classificazione, gli agricoltori dei comuni in oggetto possono, se lo desiderano, beneficiare degli aiuti previsti dai programmi agro-ambientali o forestali attuati in Spagna a titolo di misura di accompagnamento della riforma della politica agricola comune.

⁽¹⁾ GU n. L 273 del 24. 9. 1986.

⁽²⁾ GU n. L 128 del 19. 5. 1975.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3252/95

di Amedeo Amadeo (NI)

alla Commissione

(1° dicembre 1995)

(96/C 91/84)

Oggetto: Esercizio della libertà sindacale alla Commissione

Il sindacato dei funzionari europei A&D (Action et Défense), recentemente costituitosi a Lussemburgo, sebbene abbia presentato regolare domanda scritta per aderire all'accordo

quadro che regola i rapporti tra la Commissione e le organizzazioni sindacali del personale, non ha mai ricevuto una risposta ufficiale scritta a questa richiesta.

E cosa ancora più grave, il capo dell'unità relazioni con i sindacati della DG IX, signor Ralf Dreyer, in una lettera del 26 ottobre 1995, indirizzata al segretario generale di A&D, afferma che alle organizzazioni non firmatarie dell'accordo quadro non è permesso svolgere l'attività di informazione sindacale nei locali dell'istituzione.

L'articolo 24 bis dello statuto sancisce chiaramente il diritto dei funzionari europei ad associarsi in organizzazioni sindacali e professionali.

Alla luce della norma di cui sopra, questo atteggiamento della Direzione generale del personale appare incomprensibile.

Può la Commissione far sapere quando intenderà intervenire per mettere fine a questo trattamento discriminatorio nei confronti di questo nuovo sindacato?

**Risposta data dal sig. Liikanen
a nome della Commissione**

(9 gennaio 1996)

Il sindacato Action & Défense, costituitosi a Lussemburgo nel 1995, ha presentato domanda, il 9 ottobre dello stesso anno, per aderire all'accordo quadro stipulato tra la Commissione e le organizzazioni sindacali e professionali. A seguito dell'esame della sua rappresentatività, il nuovo sindacato è stato informato il 31 ottobre che non rispondeva, al momento, ai criteri stabiliti nel capitolo I, paragrafo 2 di detto accordo. Le prossime elezioni potrebbero tuttavia permettere di valutare meglio il grado di tale rappresentatività.

In virtù dell'articolo 21 dell'accordo quadro, la Commissione autorizza il comitato del personale e le organizzazioni sindacali e professionali firmatarie a far uso della sua infrastruttura per informare il personale. Dato che nell'accordo non si fa alcuna menzione delle organizzazioni non firmatarie, non esiste alcun obbligo nei loro confronti.

La Commissione sta attualmente esaminando, tuttavia, in quali circostanze essa potrebbe permettere alle organizzazioni non firmatarie di utilizzare i suoi mezzi d'informazione per un'attività che non rientra nella missione di servizio pubblico quale definita dall'accordo quadro.

Le organizzazioni in questione saranno, comunque, prossimamente informate della decisione presa.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3254/95**di Amedeo Amadeo (NI)****alla Commissione***(1° dicembre 1995)**(96/C 91/85)***Oggetto:** Diritti umani

Padre Isaia Bellomi, confratello della Casa di Treviglio (Bergamo), dal mese di giugno, cioè da quando è stato arrestato dai militari tutsi che lo accusavano di avere favorito gli hutu, è in carcere in Ruanda.

Il segretario italiano dell'Ambasciata di Kampala ha più volte richiesto al governo dei tutsi di descrivere i delitti di cui padre Bellomi sarebbe accusato, ma il governo stesso si è rifiutato di farlo.

Ne risulta che il missionario, dopo 5 mesi, non solo è in attesa di processo, ma non conosce nemmeno i formali capi d'accusa di cui dovrà rispondere.

Si chiede alla Commissione, tanto sensibile a questi problemi di difesa della democrazia e dei diritti umani, di divenire parte diligente nel raccogliere notizie dal governo dei tutsi e di cercare tramite i rapporti di cooperazione, seppur difficili, di partecipare attivamente al tentativo di risolvere questo gravissimo problema.

**Risposta data dal sig. Pinheiro
a nome della Commissione**

(26 gennaio 1996)

La Commissione, sempre attenta ai problemi dei detenuti in Ruanda ai quali si riferisce l'onorevole parlamentare, svolge un ruolo di primissimo piano nel settore della giustizia e dei diritti dell'uomo in tale paese.

Sono state avviate varie iniziative al riguardo.

Durante le missioni della troika, alle quali ha partecipato anche la Commissione o, più direttamente, durante la missione ad alto livello della DG VIII effettuata nel luglio 1995, è stata discussa con le autorità ruandesi la questione dei prigionieri e delle loro condizioni di detenzione.

L'attenzione rivolta dalla Commissione a tale problema è dimostrata dalla partecipazione alla missione degli osservatori delle Nazioni Unite, nonché da altre iniziative a favore del ripristino del sistema giudiziario e dal notevole contributo al funzionamento del tribunale internazionale.

Per quanto riguarda padre Bellomi, accusato di atti legati al genocidio dell'aprile 1994, gli sono stati concessi gli arresti domiciliari a Kibungo e in seguito a Kigali, presso il console

italiano. Le informazioni di cui dispone la Commissione lasciano sperare nell'imminente liberazione del missionario.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3255/95**di Amedeo Amadeo (NI)****alla Commissione***(1° dicembre 1995)**(96/C 91/86)***Oggetto:** Distillazione preventiva del vino

Nella prima quindicina del mese di ottobre 1995, la Commissione ha annunciato che la distillazione preventiva sarebbe stata applicata quest'anno a 6,3 milioni di ettolitri di vino, di cui 3,8 milioni in Italia, 800 mila in Francia, 800 mila in Spagna, 400 mila in Portogallo.

Distillazione, come è noto, è un termine tecnico che nasconde la distruzione del vino con la sua trasformazione in alcool, e «preventiva» significa che viene distrutto a priori, prima ancora di tentare di metterlo sul mercato: non appena finita la vendemmia inizia la distruzione! Questo con un costo quest'anno di 100 milioni di ECU (circa 200 miliardi di LIT), ripercussioni ecologiche negative e, come sbocco, un alcool di cui non si sa cosa fare e che sarà svenduto ovunque nel mondo.

Altre operazioni di distillazione seguiranno nei mesi successivi.

Ora le istituzioni permettono ad un numero sempre maggiore di paesi terzi (vicino o lontani) un accesso del tutto libero al mercato europeo per i loro prodotti agricoli lasciandosi prendere dalla moda delle «zone di libero scambio», il che acuisce ed esaspera i problemi dell'agricoltura europea con il pericolo, addirittura, di uno sconvolgimento e della scomparsa di una notevole parte di essa.

In questo quadro si chiede alla Commissione una rapida presentazione del progetto di riforma sulla distillazione preventiva del vino mirante a frenare gli eccessi negativi di questa operazione.

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(19 dicembre 1995)

Tra gli strumenti di cui dispone la Commissione per arginare la produzione di vino si annovera la distillazione preventiva. Essa ha lo scopo di tonificare il mercato all'inizio della campagna vinicola, attenuando la pressione sui prezzi esercitata da un'offerta abbondante. Il prezzo alla distillazione (pari al 65 % del prezzo di orientamento) è inteso anche ad eliminare dal mercato i vini di qualità scadente, migliorando la posizione di quelli più pregiati.

Per la campagna in corso (1995/1996), la distillazione preventiva è stata limitata ad un massimale di 6,3 milioni di ettolitri. Grazie ai prezzi di mercato, che quest'anno sono relativamente alti, e ad una vendemmia meno abbondante, il quantitativo di vino sottoposto a distillazione preventiva non dovrebbe superare i 4 milioni di ettolitri (contro 5,5 milioni di ettolitri di vino da tavola distillati nella campagna precedente) e probabilmente non sarà necessario ricorrere alla distillazione obbligatoria.

Riguardo all'apertura del mercato comunitario ai vini dei paesi terzi in virtù degli «accordi di libero scambio», segnatamente gli accordi GATT, va sottolineato che la vocazione esportatrice della Comunità non è compromessa. A fronte di 11,7 milioni di ettolitri di vini esportati nel 1994, la Comunità ne ha importato 2,7 milioni di ettolitri. Le importazioni rappresentano il 23 % delle esportazioni. Nel periodo 1990/1991-1993/1994, questo rapporto si è mantenuto mediamente sul 34 %.

Giova anche rilevare che, in media, le importazioni di vino rappresentano all'incirca il 2 % della produzione vinicola comunitaria.

Quanto alla richiesta di un progetto di riforma della distillazione preventiva, si ricorderà che la Commissione ha presentato al Consiglio, in data 11 maggio 1994, una proposta di riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo. Questa proposta prevede un'unica distillazione volontaria, in sostituzione delle attuali distillazioni preventiva e di sostegno. Collocata all'inizio della campagna, essa servirebbe a risolvere esclusivamente i problemi di eccedenze congiunturali. Del resto il Parlamento ha già espresso il proprio parere su questo progetto di riforma e, nonostante i suggerimenti avanzati su altri aspetti, non ha giudicato negativamente l'orientamento della Commissione su questo tipo di distillazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3259/95

di Johanna Maij-Weggen (PPE)

alla Commissione

(1° dicembre 1995)

(96/C 91/87)

Oggetto: Flood Action Plan per il Bangladesh

1. È noto alla Commissione che alcuni aspetti del Flood Action Plan (FAP) del Bangladesh sono oggetto di forti critiche da parte della popolazione locale, giacché il piano d'azione comprometterebbe la situazione sociale ed economica di milioni di persone e il suo impatto sull'ambiente sembra essere molto maggiore del previsto?

2. Quali conclusioni hanno fornito gli studi promossi dall'Unione europea sulle incidenze ambientali e la parteci-

pazione della popolazione e come si terrà conto di tali risultati nell'ulteriore pianificazione?

3. Condivide la Commissione europea la raccomandazione formulata dalle ONG bengalesi perché si proceda a una nuova indagine indipendente prima di passare alla fase 2 del FAP?

4. È disposta la Commissione europea a fare in modo che le ONG possano partecipare a pieno titolo alla prossima conferenza dei donatori, per rappresentarne gli interessi della popolazione del Bangladesh?

5. È pronta la Commissione a promuovere un dibattito nazionale su un modello integrale di gestione idrica, come previsto da una raccomandazione dell'UNDP?

6. È disposta la Commissione ad attendere il dibattito in seno al parlamento bengalese prima di collaborare alla fase 2 del progetto?

7. Come vede la Commissione europea la sua futura partecipazione al FAP dopo le persistenti critiche, i vari rapporti di valutazione negativi e l'opposizione di larghi strati della popolazione?

**Risposta data dal sig. Marín
a nome della Commissione**

(11 gennaio 1996)

1. La Commissione è al corrente di quanto riportato dai media. I progetti eseguiti dalla Comunità nel quadro del piano d'azione contro le inondazioni (FAP) si limitavano alla ristrutturazione delle banchine costiere e alla realizzazione di studi generali. Non si è avuta notizia di conseguenze negative per l'ambiente causate dai progetti attuati dalla Comunità.

2. Nell'ambito del FAP, la Commissione ha avviato una serie di studi dettagliati, incluse le valutazioni di impatto ambientale, i cui risultati saranno disponibili nel 1996-1997.

3. La Commissione considera il FAP un processo continuo di pianificazione, programmazione e identificazione di possibilità di sviluppo, non un meccanismo rigidamente suddiviso in fasi. Conformemente alle prassi in uso, la concessione da parte della Commissione di ulteriori finanziamenti per il settore delle risorse idriche è subordinato al raggiungimento degli obiettivi fissati, ambientali e non.

4. La partecipazione delle organizzazioni non governative (ONG) alla quarta conferenza sul FAP è stata limitata alla sessione inaugurale. Tuttavia la Commissione concorda sul fatto che in futuro il ruolo delle ONG dovrebbe essere ampliato.

5. In passato la Commissione ha applicato il concetto di gestione integrata delle risorse idriche; non le risulta tuttavia che il programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) abbia specificamente raccomandato un «modello

integrato di gestione idrica». Qualora si sentisse l'esigenza diffusa di aprire un dibattito nazionale sull'argomento, la Commissione è pronta a dare il suo appoggio.

6. Il Parlamento del Bangladesh è stato sciolto. Si prevede, comunque, che il nuovo Parlamento discuterà il processo di pianificazione per il settore idrico. La Commissione ritiene che sia molto importante che il Parlamento discuta i tempi più controversi prima che venga presa una decisione relativa ad un ulteriore finanziamento comunitario per il FAP.

7. Il governo del Bangladesh ha dichiarato che la popolazione deve partecipare ed essere consultata di più nell'ambito del FAP. La Commissione è ben consapevole dell'importanza di tale aspetto, e intende concedere ulteriori finanziamenti solo se riterrà che gli obiettivi sociali, ambientali ed economici siano stati tenuti nel debito conto.

8. La Commissione ha appoggiato un approccio alternativo di gestione delle calamità basato sulle comunità locali, inteso a ridurre la dipendenza dagli interventi di soccorso in caso di gravi inondazioni. Il progetto è stato attuato nel 1995 nel nord del Bangladesh e ha interessato 600 000 persone. L'esecuzione è stata affidata ad un'ONG locale dalla solida reputazione, la Rangpur Dinajpur Rural Service (RDRS).

Per mezzo dell'appoggio fornito, la Commissione ha contribuito attivamente all'elaborazione di un approccio integrale allo sviluppo futuro del piano d'azione contro le inondazioni, sulla falsariga indicata dall'onorevole parlamentare. La Commissione prevede di continuare a sostenere il programma anche nel 1996.

già in corso nella regione (che non sono mai stati interrotti, nonostante condizioni di attuazione spesso difficili) si sono recentemente aggiunte nuove decisioni destinate a contribuire al processo di consolidamento della pace, che è una delle attuali priorità del governo maliano. Tali azioni riguardano:

- da un lato, i settori sociali: progetto di ripristino delle aule scolastiche nella regione di Gao e ripristino dei centri sanitari nelle tre regioni del nord;
- dall'altro, il sostegno ad attività che consentano la creazione o il rilancio di altre attività economiche, progetti per microrealizzazioni, progetti nel settore dell'allevamento e progetti di sostegno alle piccole e medie imprese. Quest'ultimo comporta un fondo speciale per il nord specificamente rivolto a due categorie di beneficiari: i civili rifugiati che iniziano a tornare in Mali e un certo numero di ex combattenti che desiderano reintegrarsi nella vita civile e hanno le capacità per farlo.

Tali azioni sono tutte volte a creare condizioni favorevoli per consentire un aumento dei redditi e il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni della regione, contribuendo in tal modo al ritorno dei profughi e al consolidamento della pace del nord del paese. Prossimamente vi potranno essere altri interventi con lo stesso obiettivo globale ma riguardanti altri settori. La creazione di una cellula di controllo per il nord contribuirà a garantire la coerenza e la complementarità delle varie azioni in corso e nel contempo a determinare i settori che necessitano di nuovo sostegno, approfittando della situazione favorevole in materia di sicurezza.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3265/95

di Jesús Cabezón Alonso (PSE) e Josep Pons Grau (PSE)
alla Commissione
(6 dicembre 1995)
(96/C 91/88)

Oggetto: Aiuti al Mali

Qual è stato il contributo economico e politico dell'Unione europea al processo di consolidamento della pace in Mali? Più specificamente, qual è stato il contributo al processo di normalizzazione dell'esercito e della polizia e al ritorno dei rifugiati?

**Risposta data dal sig. Pinheiro
a nome della Commissione
(25 gennaio 1996)**

La Commissione è probabilmente il principale partner allo sviluppo nelle regioni settentrionali del Mali. Ai programmi

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3269/95

di Karl Schweitzer (NI)
alla Commissione
(6 dicembre 1995)
(96/C 91/89)

Oggetto: Progetti di opere idrauliche

Il ministro spagnolo dell'Ambiente e Presidente del Consiglio José Borrel Fontelles ha dichiarato in sede di commissione per la protezione dell'ambiente del Parlamento europeo, il 7 settembre 1995, che l'articolo 130s degli atti di adesione prevede l'obbligo di ripartire le risorse idriche dell'UE, e che secondo le intenzioni della Spagna ciò debba concretizzarsi mediante una rete idrica transeuropea.

La commissione per le relazioni economiche esterne ha approvato il 31 ottobre 1995 all'unanimità la proposta di risoluzione sulle relazioni economiche e commerciali tra l'Unione europea e i paesi del Bacino mediterraneo e, il

17 novembre 1995 la risoluzione è stata approvata dal Parlamento europeo in seduta plenaria (doc. A4-271/95), il cui paragrafo 12 recita:

«... si debbano promuovere i trasporti di acqua dai paesi dell'Europa settentrionale, ricchi di acqua, a quelli della Conca mediterranea che ne abbiano bisogno; è favorevole inoltre alla costruzione dei sistemi di trasporto a basso consumo energetico per far giungere l'acqua alle zone che soffrono di siccità.»

1. Esistono da parte della Commissione progetti per il trasporto di acqua dai paesi dell'Europa settentrionale verso i paesi dell'Europa meridionale?
2. In caso affermativo, a quanto dovrebbe ammontare secondo la Commissione il volume annuo di questo trasporto di acqua?
3. Dispone essa di stime circa il volume dei finanziamenti necessari per la costruzione di reti idriche transeuropee?

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione**
(10 gennaio 1996)

La Commissione non prevede di trasportare acqua dagli Stati membri del nord a quelli del sud. Inoltre qualsiasi provvedimento relativo alla gestione di quantità di risorse idriche presuppone l'unanimità al Consiglio (articolo 130s, paragrafo 2 del Trattato CE).

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3272/95

di Richard Balfe (PSE)
alla Commissione
(6 dicembre 1995)
(96/C 91/90)

Oggetto: Protocollo relativo all'accordo di associazione CEE-Turchia del 1963 — Spagna e Portogallo

Quando è stato firmato dalla Spagna, dal Portogallo, dagli altri Stati membri, dal Consiglio e dalla Turchia il protocollo allegato all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità e la Turchia in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità?

Quando hanno ratificato Spagna e Portogallo tale protocollo e quando hanno notificato alle altre parti contraenti l'avvenuta ratifica?

**Risposta data dal sig. Van den Broek
a nome della Commissione**

(30 gennaio 1996)

Il protocollo allegato all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità e la Turchia in seguito all'adesione della Spagna e dal Portogallo è stato firmato dalla Spagna, dal Portogallo e dagli altri Stati membri, dal Consiglio e dalla Turchia il 23 luglio 1987. Il Portogallo e la Spagna non hanno ancora ratificato il protocollo che, pertanto, non è stato ancora notificato.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3273/95

di Richard Balfe (PSE)
alla Commissione
(6 dicembre 1995)
(96/C 91/91)

Oggetto: Accordo di associazione CEE-Turchia del 1963 — Svezia, Finlandia e Austria

Dalla risposta ad una precedente interrogazione scritta (E-2550/95)⁽¹⁾ riguardante l'applicazione dell'accordo di associazione CEE-Turchia del 1963 nei tre nuovi Stati membri, sembrerebbe che le procedure di ratifica necessarie in ciascuno Stato membro possano richiedere diversi anni e non essere completate entro la fine di questo secolo.

1. La Commissione può confermare che in pendenza delle necessarie procedure di ratifica i lavoratori turchi che si trovano in Austria, Finlandia e Svezia non possono rivendicare taluni diritti, in particolare quelli riguardanti la residenza e l'accesso al mercato del lavoro, di cui godono i loro compatrioti in altri Stati membri?
2. Considerando, tra l'altro, il principio dell'accettazione dell'«acquis communautaire» da parte dei nuovi Stati membri, l'obiettivo dell'instaurazione del mercato interno entro il 31 dicembre 1992 fissato dall'articolo 7 A del Trattato CE, nonché la posizione della Commissione che considera il mercato interno equivalente a un mercato nazionale⁽²⁾, non giudica la Commissione un'anomalia, se non una vera e propria contraddizione, il fatto che per quanto riguarda i lavoratori turchi vi sia una sorta di Unione europea a due categorie?
3. Che cosa intende fare o può fare la Commissione al fine di assicurare che i lavoratori turchi e le loro famiglie che si trovano nei nuovi Stati membri godano degli stessi diritti dei loro compatrioti stabiliti negli altri Stati membri?

⁽¹⁾ GU n. C 340 del 18. 12. 1995, pag. 43.

⁽²⁾ Doc. SEC(92) 877 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3274/95**di Richard Balfe (PSE)****alla Commissione***(6 dicembre 1995)**(96/C 91/92)*

Oggetto: Decisioni n. 2/76 e 1/80 del consiglio d'associazione CEE-Turchia — Grecia

Facendo seguito alla mia interrogazione P-2544/95⁽¹⁾, può la Commissione confermare che, in seguito alla notificazione da parte del governo greco alle altre parti contraenti della ratifica da parte della Grecia, il 10 novembre 1994, del protocollo allegato all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità e la Turchia in seguito all'adesione della Grecia alla Comunità, i lavoratori turchi legalmente residenti in Grecia godono delle disposizioni più favorevoli concernenti, fra l'altro, il diritto di residenza e il diritto al lavoro contenute nelle decisioni n. 2/76 e n. 1/80 del consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra la CEE e la Turchia, del 19 settembre 1980, sullo sviluppo dell'associazione?

⁽¹⁾ GU n. C 326 del 6. 12. 1995, pag. 50.

**Risposta comune data dal sig. Van den Broek
a nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-3273/95 e E-3274/95
(17 gennaio 1996)**

Gli accordi internazionali conclusi dalla Commissione, così come le decisioni adottate dagli organi da essi istituiti, costituiscono sin dall'entrata in vigore parte integrante dell'ordinamento giuridico comunitario e, pertanto, dell'«acquis communautaire».

Cio è stato rammentato più volte dalla Corte di giustizia, segnatamente nella sentenza Demirel del 30 settembre 1987⁽¹⁾ e nella sentenza Sevince del 20 settembre 1990⁽²⁾.

Fatte salve le disposizioni transitorie specifiche previste dall'atto di adesione, tali accordi internazionali, nonché le decisioni adottate dagli organi da essi istituiti, vincolano il nuovo Stato membro sin dall'entrata in vigore dell'atto di adesione (cfr., ad esempio, l'articolo 5 e l'articolo 76, paragrafo 1, dell'atto relativo alle condizioni d'adesione di Austria, Finlandia e Svezia)⁽³⁾, e le loro disposizioni possono essere, all'occorrenza, direttamente applicate ai privati.

⁽¹⁾ Causa 12/86, Raccolta 1987, pagg. 3719 e seguenti.

⁽²⁾ Causa C 192/89, Raccolta 1990, pagg. 3497 e seguenti.

⁽³⁾ GU n. C 241 del 29. 8. 1994.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3278/95**di Johanna Maij-Weggen (PPE)****alla Commissione***(6 dicembre 1995)**(96/C 91/93)*

Oggetto: Lavoro forzato di detenuti a Myanmar

Dalla sua risposta alla mia interrogazione scritta E-2846/95⁽¹⁾ si evince che la Commissione è al corrente della relazione di Amnesty International sulle deprecabili condizioni in cui dei detenuti, tra l'altro politici, vengono costretti a lavori forzati.

1. La Commissione può precisare quali siano i quantitativi di merci importati dalla Birmania nell'Unione europea ed è essa in grado di garantire che dette merci non siano frutto di lavoro forzato?
2. Qualora non sia in grado di garantire quanto sopra, la Commissione è disposta ad adottare provvedimenti in materia? In caso affermativo, quali provvedimenti?

⁽¹⁾ GU n. C 9 del 15. 1. 1996, pag. 63.

**Risposta data dal sig. Marín
a nome della Commissione
(10 gennaio 1996)**

1. Nel 1993 (ultimi dati disponibili) le esportazioni soggette a dazio da Myanmar verso la Comunità ammontavano a 28 MECU. Al primo posto tra i prodotti esportati figuravano i gamberi, seguiti da camicie, legni tropicali e semi oleosi. Si tratta principalmente di prodotti d'impresa miste o del settore agricolo. Alla Commissione non è pervenuta notizia alcuna dell'utilizzo del lavoro forzato in tali imprese o nel settore agricolo.

2. La Commissione ha ricevuto, sulla base dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 3281/94 che disciplina il sistema di preferenze generalizzate⁽¹⁾, una denuncia relativa all'impiego del lavoro forzato a Myanmar, soprattutto nel settore infrastrutturale e per scopi militari. Questa denuncia è in corso d'esame.

⁽¹⁾ GU n. L 348 del 31. 12. 1995.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3279/95

di Irene Soltwedel-Schäfer (V)

alla Commissione

(1° dicembre 1995)

(96/C 91/94)

Oggetto: Sostegno all'agricoltura biologica nel quadro del 4° programma di ricerca dell'UE (Agricoltura e pesca)

I programmi di ricerca promossi dallo Stato sono generalmente considerati indicatori, in quanto forniscono orientamenti per uno sviluppo economico auspicato. A livello europeo, l'agricoltura biologica incide per meno del 3 % sulla produzione agricola. I progetti presentati nell'ambito del 4° programma quadro dell'UE per la ricerca nel settore dell'agricoltura e della pesca rappresentano meno dell'1 % (meno di 10 su 937 progetti) (cfr. risposta all'interrogazione scritta P-2627/95) ⁽¹⁾.

1. Condivide la Commissione la mia convinzione che la mancanza settoriale e specifica di programmazione, trasparenza e identificazione per progetti di ricerca relativi all'agricoltura biologica nell'opuscolo informativo rappresenta la causa principale del limitatissimo numero di domande presentate? In caso contrario, quali sono le sue considerazioni?
2. Come valuta la Commissione i risultati dei progetti di ricerca presentati? Ritiene la Commissione che 10 progetti di ricerca in materia di agricoltura biologica siano un numero soddisfacente?
3. Ritiene la Commissione che la diffusione dell'agricoltura biologica sia importante? In caso affermativo, pensa di esprimere questa sua posizione tramite un potenziamento degli incentivi ai progetti di ricerca relativi all'agricoltura biologica?
4. Non ritiene la Commissione che, con riferimento a chiarezza, trasparenza, logica interna e coerenza per quanto riguarda il controllo mirato e l'individuazione di priorità, sia necessario, ovvero indispensabile che l'avviso di gara, analogamente al programma di ricerca per l'energia, si rivolga in primissimo luogo alle forme di produzione (agricoltura biologica, agricoltura integrata e agricoltura convenzionale) e solo marginalmente riguardi la produzione primaria, la lavorazione, la commercializzazione, gli effetti sulla PAC, sull'occupazione, ecc.? Intende la Commissione adottare correttivi adeguati per il 4° programma quadro? In caso negativo, per quali ragioni?
5. Quali misure intende adottare la Commissione per incrementare in modo significativo il numero dei progetti di ricerca presentati in materia di agricoltura biologica?

Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione

(22 dicembre 1995)

1. Il programma di lavoro Fair (agricoltura e pesca compresi l'agroindustria, le tecnologie alimentari, la silvicoltura, l'acquacoltura e lo sviluppo rurale; 1994-1998) si riferisce chiaramente all'agricoltura biologica, in particolare ai punti 4.1 (politiche agricole comuni), 4.2 (qualità) e 4.3 (diversificazione) del programma.

La Commissione ricorda all'onorevole parlamentare la sua risposta scritta P-1692/95 ⁽¹⁾ nella quale si spiega che i progetti di ricerca possono mirare ad un tipo particolare di agricoltura, ma possono trattare anche tecniche agricole generali. I progetti orientati su un tipo particolare di agricoltura, ad esempio l'agricoltura biologica, trattano aspetti specifici di questo ordinamento produttivo o possono esaminare tale ordinamento nel suo insieme (per es. la rotazione delle colture tenuto conto degli aspetti biologici, tecnici e commerciali dell'azienda) con un approccio integrato e multisettoriale. I progetti che si occupano di tecniche agricole (ad es. lavorazione minima del terreno, diserbo con mezzi non chimici, simbiosi tra piante coltivate e microorganismi in sostituzione di fertilizzanti) interessano vari tipi di agricoltura.

Il numero dei progetti di ricerca che si riferiscono esplicitamente all'agricoltura biologica non dà pertanto un'indicazione esatta dell'insieme delle ricerche compiute che possono essere utili per questo tipo di agricoltura. È necessario aggiungere altri progetti che si prefiggono di favorire globalmente un'agricoltura a basso input.

2. La risposta all'interrogazione scritta P-1692/95 spiega inoltre che i programmi specifici di ricerca agricola Fair, Air (agricoltura e agroindustria, compresa la pesca; 1991-1994) e Camar (competitività dell'agricoltura e gestione delle risorse agricole; 1989-1993), che fanno tutti parte dei programmi quadro comunitari di ricerca e di sviluppo tecnologico, sostengono finanziariamente la ricerca nei vari settori dell'agricoltura biologica. Per quanto riguarda i progetti Camar e Air sono pervenute valide proposte di ricerca su vari aspetti delle colture biologiche.

3. La Commissione promuove l'agricoltura biologica per secondare gli obiettivi della politica agricola comune relativi all'ambiente rurale, alla qualità dei prodotti, allo sviluppo rurale e all'eliminazione delle eccedenze di produzione.

4. Per quanto riguarda i temi «trasformazione», «commercializzazione», «impatto della politica agricola comune» e «occupazione», gran parte delle tecnologie che verranno messe a punto con il programma Fair risulteranno utili sia per i prodotti provenienti dall'agricoltura biologica sia per quelli ottenuti con altri tipi di agricoltura. La situazione della produzione primaria è descritta al punto 1 sopra.

⁽¹⁾ GU n. C 48 del 19. 2. 1996, pag. 17.

5. Per completare gli aspetti dell'agricoltura biologica di cui si occupano i progetti in corso sopra descritti, l'aspetto «qualità» dei prodotti provenienti da colture biologiche è stato posto in rilievo al punto 4.2 del programma di lavoro Fair.

La ricerca sugli aspetti relativi al mercato dei prodotti di qualità dell'agricoltura biologica e sull'autenticità degli stessi prodotti sono descritti in modo particolare al punto 4.2 del programma Fair. Questi aspetti dell'agricoltura biologica sono importanti sia perché fanno riferimento al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio⁽²⁾ relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, sia perché l'agricoltura biologica si basa sulla fiducia dei consumatori nella qualità e nell'autenticità dei prodotti.

(1) GU n. C 270 del 16. 10. 1995.

(2) GU n. L 198 del 22. 7. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3282/95

di Hilde Hawlicek (PSE)

alla Commissione

(6 dicembre 1995)

(96/C 91/95)

Oggetto: Partecipazione dei PECO ai programmi Socrates, Leonardo e I giovani per l'Europa

Premessa la convinzione dell'interrogante, maturata a seguito nella lunga esperienza austriaca nei rapporti con l'Est, della necessità e dell'importanza che cittadini dei paesi associati dell'Europa centrale ed orientale partecipino ai programmi comunitari nei settori dell'istruzione generale (Socrates), della formazione professionale (Leonardo) e della gioventù (I giovani per l'Europa), può la Commissione far sapere:

- Qual è il tipo di informazione diffusa nei paesi interessati?
- In che modo è disciplinata la partecipazione finanziaria?
- Esistono aiuti finanziari anche al di fuori del programma Phare?
- Esiste un'assistenza tecnica alla creazione delle strutture nazionali necessarie per la partecipazione a tale programma?

**Risposta data dal sig. Van den Broek
a nome della Commissione**

(17 gennaio 1996)

Dal luglio 1994, quando è stata autorizzata a negoziare protocolli aggiuntivi agli accordi europei con Bulgaria,

Ungheria, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia e Romania, la Commissione ha fornito a questi sei paesi dell'Europa centrale informazioni generali e preliminari su tutti i programmi previsti dai protocolli.

Per quanto riguarda i programmi Leonardo, Socrates e Gioventù per l'Europa III, nel giugno 1995 si sono svolte a Bruxelles, alla presenza di rappresentanti dei sei paesi interessati, riunioni informative sul contenuto dei nuovi programmi. Altre riunioni informative destinate ai paesi baltici e alla Slovenia si sono svolte a settembre dello stesso anno.

I paesi associati dell'Europa centrale hanno potuto disporre, nell'ambito della linea di bilancio B-7 633 dotata di 9 940 000 ECU nel 1995, di un sostegno comunitario alle azioni volte a preparare la loro partecipazione ai programmi. Le azioni comprendono in particolare riunioni informative sui diversi aspetti dei programmi in questione, visite di studio per i responsabili in materia di istruzione, formazione professionale e gioventù la trasmissione di documentazione e guide, la realizzazione di strutture nazionali necessarie per il funzionamento dei programmi, nonché seminari di formazione destinati al personale incaricato di gestire tali strutture. Dette misure preparatorie costituiscono un elemento essenziale della strategia intesa a consentire la partecipazione effettiva ed efficace dei paesi in oggetto, che verrà attuata in varie fasi nel 1996 e nel 1997.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3283/95

di Hilde Hawlicek (PSE)

alla Commissione

(6 dicembre 1995)

(96/C 91/96)

Oggetto: Cooperazione con il Consiglio d'Europa nel settore della cultura

Esistono documenti sulla cooperazione con il Consiglio d'Europa in cui si sottolinea:

- l'asimmetria istituzionale delle istituzioni,
- la cooperazione, che produce un valore aggiunto anche per l'UE,
- le azioni comuni (conferenze, concorsi scolastici, Centro di lingue straniere di Graz, etc.),
- il «vantaggio» del Consiglio d'Europa nel settore della ricerca sulla formazione.

Esistono già proposte concrete per azioni comuni?

Di che tipo è la cooperazione prevista con il Centro di lingue straniere di Graz?

**Risposta data dalla sig.ra Cresson
a nome della Commissione**

(19 gennaio 1996)

La Commissione trasmetterà direttamente all'onorevole parlamentare, nonché al segretariato generale del Parlamento, il documento cui fa riferimento, precisando che si tratta di un documento d'informazione della Commissione, elaborato su richiesta della commissione per l'istruzione del Consiglio.

Nel corso dell'esame del documento in questione, la commissione per l'istruzione si è dichiarata d'accordo per un'impostazione pragmatica e di cooperazione specifica adottata dalla Commissione nei rapporti con il Consiglio d'Europa (C.d.E) in materia d'istruzione.

Il documento fa riferimento alle azioni di cooperazione già in corso, quali la giornata europea delle scuole e la base di dati Eudised, nonché eventuali iniziative congiunte da varare nel 1996 e realizzare nel corso del 1997, quali conferenze europee sull'insegnamento secondario e sull'insegnamento delle lingue.

Per quanto riguarda in modo particolare il Centro di lingue straniere di Graz, la Commissione attira l'attenzione dell'onorevole membro sul fatto che il Centro ha iniziato l'attività soltanto nel 1995, nel quadro di un accordo parziale del Consiglio d'Europa cui aderisce, in questa fase, un numero ancora limitato di Stati membri della Comunità.

Tuttavia la Commissione sta esaminando, con la direzione del Centro e la direzione responsabile per l'istruzione del Consiglio d'Europa, le modalità per un'eventuale cooperazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3285/95

di Glyn Ford (PSE)

alla Commissione

(6 dicembre 1995)

(96/C 91/97)

Oggetto: Differenze di prezzo nelle mense delle istituzioni europee

Viste le profonde differenze di prezzo nelle mense delle istituzioni europee potrebbe dare informazioni dettagliate circa il livello dei sussidi forniti dalla sua istituzione?

**Risposta data dal sig. Liikanen
a nome della Commissione**

(15 gennaio 1996)

Considerato che alcune spese come l'affitto, la luce, il riscaldamento e l'elettricità sono comprese in linee di

bilancio complessive, è impossibile identificare separatamente il costo della mensa del servizio economato gestito dalla Commissione sotto queste denominazioni. Analogamente non è identificabile il costo iniziale delle attrezzature di questi locali.

Tuttavia le spese attribuibili ai servizi di Bruxelles su linee di bilancio individuali sono le seguenti:

(in Ecu)

Denominazione	Descrizione	1995
Spese di funzionamento	Linee di bilancio A0-1400, 1401, 1402 (che includono materiali, stoviglie, prodotti per la pulizia, riparazioni, manutenzione)	1 106 000
Spese di personale	Personale operativo (60)	2 426 000
	Personale amministrativo (20)	970 000
Spesa totale a carico del bilancio		4 502 000
Spesa totale	Bilancio + Cibo + personale operativo interno ed esterno	24 470 797
Pagamento cliente	Ricevute di cassa	19 968 797
Sovvenzione in % della spesa totale	Sfera a carico del bilancio/spesa totale	18 %

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3288/95

di Joan Vallvé (ELDR)

alla Commissione

(9 dicembre 1995)

(96/C 91/98)

Oggetto: Misure volte a controllare l'espansione del *Carpobrotus edulis* a Minorca (isole Baleari)

Il *Carpobrotus edulis*, specie vegetale originaria dell'Africa australe, sta proliferando in modo preoccupante nell'isola di Minorca. Tale pianta possiede una sorprendente capacità di resistenza alla salinità e alla siccità, e ha quindi una capacità di adattamento che la pone in una posizione di vantaggio rispetto alle piante autoctone e la rende molto pericolosa per la flora tipica delle isole Baleari.

La Conselleria de Agricultura i Pesca del Govern Balear nell'aprile del 1993 ha elaborato una relazione in cui venivano indicati i gravi effetti provocati da tale specie —

introdotta in Europa a fini ornamentali in parchi e giardini, data la sua capacità di crescita rapida e la facilità con cui ricopre il suolo — in determinate aree costiere del nord di Minorca, come Cap Favaritx o Sa Mesquida, dove già occupa una superficie superiore a 3 000 m². Il *Carpobrotus edulis* è una pianta pendula o strisciante che si estende a livello del terreno, ricoprendo e soffocando le piante che incontra sul suo cammino. In tale zona il *Carpobrotus edulis* è divenuto un pericoloso concorrente di specie endemiche delle Baleari (molte delle quali specialmente protette dalla direttiva 92/43/CEE⁽¹⁾). Va ricordato che nel 1993 l'UNESCO ha dichiarato Minorca «riserva naturale della biosfera» per la sua ricchezza e varietà ecologica.

La straordinaria capacità di adattamento di questa pianta invaditrice, che può spostarsi grazie al moto ondoso e colonizzare quindi nuove aree, può provocare gravi alterazioni negli ecosistemi litorali dell'arcipelago delle Baleari. Scienziati delle università delle isole Baleari e di Barcellona ne hanno raccomandato l'eradicazione, in considerazione dei pericoli suddetti.

Può la Commissione far sapere se è a conoscenza del fenomeno e se prevede di adottare misure al riguardo?

⁽¹⁾ GU n. L 206 del 22. 7. 1992, pag. 7.

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(19 gennaio 1996)

La Commissione è a conoscenza degli effetti negativi determinati dall'espandersi della pianta esotica *Carpobrotus edulis* a scapito di certe specie vegetali endemiche incluse nell'allegato II della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

La Commissione è al corrente delle misure adottate dalle autorità regionali che hanno realizzato uno studio per valutare l'entità del problema allo scopo di elaborare un piano di intervento, attualmente in fase di esecuzione, per l'eradicazione della pianta invaditrice dai territori colpiti.

D'altro canto, tenuto conto dell'importanza che il problema potrebbe assumere in altre zone costiere meridionali della Comunità, la Commissione desidera richiamare l'attenzione dell'onorevole parlamentare sulla possibilità di ottenere finanziamenti per la ricerca grazie all'attuazione, nell'ambito del quarto programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo tecnologico (RST), del programma Fair che riguarda il settore dell'agricoltura e della pesca per il periodo 1994-1998.

Tale programma di ricerca prevede dei capitoli relativi alla salvaguardia ed al potenziamento del patrimonio genetico

della biodiversità delle colture e delle piante selvatiche, nonché alla messa a punto di pratiche che favoriscano una maggiore protezione dell'ambiente (ad esempio il paesaggio). Il 15 dicembre 1995 è stato pubblicato un terzo invito a presentare proposte⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 337 del 15. 12. 1995.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3297/95

di Ernesto Caccavale (UPE)

alla Commissione

(1° dicembre 1995)

(96/C 91/99)

Oggetto: Trasparenza nella gestione dei fondi comunitari

In Italia i fondi comunitari possono essere gestiti da associazioni private non riconosciute senza fine di lucro che, giuridicamente, non sono tenute a pubblicare un bilancio consuntivo annuale.

1. Non ritiene la Commissione che, nell'ottica di una maggiore trasparenza ed efficienza degli aiuti comunitari, sia necessario rendere obbligatorio per queste società la pubblicazione del bilancio annuale?
2. Non ritiene inoltre la Commissione che sia opportuno invitare i ministeri italiani del bilancio o della funzione pubblica ad esercitare un maggior controllo sulle attività, sulla struttura e sulla situazione finanziaria di suddette associazioni?

**Risposta data dalla sig.ra Gradin
a nome della Commissione**

(11 gennaio 1996)

Gli aiuti globali sono generalmente gestiti — per quanto riguarda i fondi strutturali comunitari — da un intermediario nominato dallo Stato membro in accordo con la Commissione. La Commissione ha quindi il compito di garantire che suddetto intermediario offra le garanzie necessarie sulla regolarità e sulla legittimità della sua gestione, nonché sull'applicazione dei principi di sana gestione finanziaria.

La gestione di fondi del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione Orientamento (organizzazione del mercato comune), risulta decentralizzata e delegata ad organismi pagatori (pubblici) autorizzati dagli Stati membri. La spesa viene quindi effettuata da quei servizi e da quegli organismi che gli Stati membri hanno accreditato

a tal fine. La qualità della gestione degli organismi pagatori viene verificata dalla procedura di liquidazione dei conti della Commissione.

Inoltre l'articolo 209 A del Trattato richiede che gli Stati membri adottino, per combattere le frodi che ledono gli interessi finanziari della Comunità, le stesse misure che adottano per combattere le frodi che ledono i loro interessi finanziari. La convenzione riguardante la protezione degli interessi finanziari della Comunità è stata firmata la scorsa estate⁽¹⁾: frodare il bilancio comunitario è reato penale in tutti gli Stati membri.

Infine bisogna notare che nel quadro della fase 3 della sua iniziativa tesa al miglioramento della gestione finanziaria, la Commissione sta esaminando con gli Stati membri quali misure risulterebbero appropriate per migliorare la gestione dei fondi comunitari, visto che l'80 % del bilancio comunitario è gestito nei e dagli Stati membri.

Il vertice di Madrid del 15 e 16 dicembre 1995 invitava gli Stati membri e le istituzioni ad adottare le misure necessarie a garantire un livello analogo di protezione, in tutta la Comunità, per il bilancio comunitario nonché per il Fondo di sviluppo europeo nella sua totalità.

⁽¹⁾ GU n. C 316 del 27. 11. 1995.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3314/95

di Frank Vanhecke (NI)

alla Commissione

(9 dicembre 1995)

(96/C 91/100)

Oggetto: Partecipazione dei cittadini alle elezioni del Parlamento europeo negli Stati membri di cui non hanno la cittadinanza

Nelle elezioni europee del 12 giugno 1994 è stata offerta per la prima volta ai cittadini dell'Unione l'opportunità di votare nello Stato membro in cui risiedono temporaneamente senza averne la cittadinanza.

Tale opportunità è stata sempre presentata — tra l'altro dai rappresentanti della Commissione europea — come una innovazione che va incontro ai desideri di un gran numero di cittadini europei.

Dispone la Commissione di dati che indichino l'esatto numero di cittadini che hanno fruito di tale opportunità nei vari Stati membri, se possibile ripartiti per cittadinanza?

Quale percentuale dei potenziali interessati ha di fatto esercitato tale diritto elettorale?

**Risposta data dal sig. Monti
a nome della Commissione**

(16 gennaio 1996)

La Commissione sta attualmente raccogliendo dagli Stati membri i dati statistici relativi al numero dei cittadini dell'Unione che durante le elezioni europee del giugno 1994 hanno diritto a votare e a presentare la loro candidatura nello Stato membro in cui risiedevano senza averne la cittadinanza.

Queste informazioni, come del resto tutti gli altri aspetti relativi all'applicazione della direttiva 93/109/CE⁽¹⁾ del Consiglio relativa alle modalità di esercizio di tali diritti, faranno parte della relazione sull'applicazione della sopra citata direttiva in occasione delle elezioni europee del giugno 1994 che la Commissione presenterà prossimamente al Parlamento e al Consiglio.

⁽¹⁾ GU n. L 329 del 30. 12. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3317/95

di Isidoro Sánchez García (ARE)

alla Commissione

(6 dicembre 1995)

(96/C 91/101)

Oggetto: Conferenza intergovernativa del 1996: statuto permanente delle isole Canarie in seno all'Unione

In occasione della prossima riforma del Trattato sull'Unione, le isole Canarie hanno mostrato interesse per l'inclusione nello stesso di uno statuto permanente che consentirebbe a tale regione di consolidare un regime specifico all'interno dell'Unione, adeguato alle peculiarità e ai condizionamenti di cui essa soffre a causa della lontananza e dell'isolamento. Il consolidamento di questo statuto permanente nel trattato rappresenterebbe la base per un'applicazione modulata e dettagliata delle politiche comunitarie nei vari settori.

Può la Commissione comunicare se, nel corso della Presidenza spagnola e nel quadro della preparazione della conferenza intergovernativa del 1996, fra i temi in discussione siano state inserite l'elaborazione di questo statuto e la sua inclusione nel Trattato?

In caso affermativo, com'è posta attualmente la questione e quali sono le sue impressioni e aspettative al riguardo?

**Risposta data dal sig. Santer
a nome della Commissione**

(11 gennaio 1996)

La Commissione ritiene necessario confermare, ampliare e chiarire la politica dell'Unione europea nei confronti delle regioni ultraperiferiche.

La questione è stata sollevata nel corso dei lavori del gruppo di riflessione in vista della conferenza intergovernativa del 1996. La Commissione continua ad esaminare l'eventualità di introdurre nel Trattato una disposizione che preveda un trattamento specifico di sostegno a queste regioni, quando il problema sarà all'esame della conferenza.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3325/95

di Jesús Cabezón Alonso (PSE)

alla Commissione

(13 dicembre 1995)

(96/C 91/102)

Oggetto: Dialogo di San José

Può la Commissione far sapere in quale modo ritiene che sarà possibile stimolare ed incentivare, nel prossimo incontro di San José, la presenza e la partecipazione attiva delle organizzazioni non governative e il dialogo con le stesse in modo da evitare che il dialogo di San José resti circoscritto alla sfera intergovernativa?

**Risposta data dal sig. Marín
a nome della Commissione**

(8 gennaio 1996)

Le parti del dialogo non hanno ancora deciso di aprire la riunione ministeriale vera e propria a organizzazioni non governative anche se l'argomento è stato discusso a San José durante la settimana di riflessione sul futuro del dialogo organizzato dall'Istituto per le relazioni Europa-America latina, nel maggio 1995.

La Commissione non esclude la possibilità di riproporre il tema nel quadro della discussione sul futuro dialogo che si terrà nel XII incontro di San José.

In parallelo, al fine di riattivare il quadro istituzionale delle relazioni tra le due regioni, la Commissione ha proposto nella sua recente comunicazione⁽¹⁾ al Consiglio di garantire «una maggiore partecipazione della società civile ai lavori della commissione mista Comunità/America centrale», secondo procedure da definire.

⁽¹⁾ Doc. COM(95) 600.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3331/95

di Ria Oomen-Ruijten (PPE)

alla Commissione

(13 dicembre 1995)

(96/C 91/103)

Oggetto: Mancanza di chiarezza negli usi linguistici della Commissione

1. È noto alla Commissione che in alcuni giornali olandesi compare un annuncio relativo al programma Alfa nel quale il termine «sollicitatie» (domanda di assunzione) è utilizzato in sostituzione di «call for tender» (gara d'appalto), ciò che genera confusione, provocando l'iscrizione di singoli che alla fine non possono essere ammessi?

2. Intende la Commissione correggere questo errore linguistico?

**Risposta data dal sig. Marín
a nome della Commissione**

(24 gennaio 1996)

1. La Commissione riconosce che l'espressione «invito alla presentazione di candidature» utilizzata nelle diverse versioni linguistiche degli annunci pubblicati nel quadro del programma Alfa è poco precisa e può aver generato delle false aspettative.

2. La Commissione ha già previsto l'introduzione, nei testi degli annunci che saranno pubblicati in futuro, di precisazioni per quanto riguarda il tipo di progetti e i beneficiari ammissibili nel quadro del programma Alfa.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3332/95

di Edith Müller (V)

alla Commissione

(6 dicembre 1995)

(96/C 91/104)

Oggetto: Cina: minaccia di pena di morte al prigioniero politico pacifista Wei Jingsheng

Il noto dissidente cinese Wei Jingsheng, già detenuto per molti anni in quanto prigioniero politico pacifista, dopo mezzo anno di libertà è stato nuovamente arrestato nell'aprile 1994. Egli dovrà ora rispondere dell'accusa di «tentativo di eversione» un crimine punito con la pena massima della morte.

Quali iniziative assumerà la Commissione in considerazione delle recenti esperienze nel caso del nigeriano Ken Saro-

Wiwa nonché del fatto che dal 1990 si registra in Cina un drammatico aumento del numero di esecuzioni capitali (solo nel 1994 Amnesty International è venuta a conoscenza di 2 496 condanne a morte e 1 791 esecuzioni capitali, mentre le cifre reali sono probabilmente molto più elevate) per difendere Wei Jingsheng o perlomeno per salvargli la vita?

**Risposta data da Sir Leon Brittan
a nome della Commissione**

(9 gennaio 1996)

La Commissione condivide le preoccupazioni espresse dall'onorevole parlamentare circa il trattamento a cui è attualmente soggetto il sig. Wei Jingsheng. Tali preoccupazioni risultano d'altronde confermate dalle ultime informazioni giunte, che davano notizia della sua condanna, il 13 dicembre 1995, a 14 anni di prigione.

L'Unione europea ha regolarmente sollevato il problema del rispetto dei diritti umani in Cina, sia nell'ambito del dialogo politico intrapreso con questo paese che in quello più specificamente consacrato ai diritti umani. È intenzione dell'Unione utilizzare al meglio tale contesto a profitto del caso del sig. Wei Jingsheng.

L'Unione europea si dimostra infatti molto interessata a che il sig. Wei Jingsheng possa valersi di tutte le garanzie procedurali proprie di uno Stato di diritto e sia quindi liberato il più velocemente possibile. La Commissione, da parte propria, è pronta a sostenere qualsiasi iniziativa specifica l'Unione giudichi necessario intraprendere nei confronti delle autorità cinesi.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3334/95

di Katerina Daskalaki (UPE)

alla Commissione

(6 dicembre 1995)

(96/C 91/105)

Oggetto: Finanziamenti destinati al rinnovo della flottiglia peschereccia e demolizione delle vecchie imbarcazioni

Uno dei requisiti per poter beneficiare dei finanziamenti che la Commissione accorda nell'ambito della politica per il rinnovo della flottiglia peschereccia prevede la demolizione delle vecchie imbarcazioni.

In Grecia ciò induce la gente a demolire le vecchie imbarcazioni tradizionali determinando la scomparsa dei metodi artigianali di costruzione navale in legno affermatasi nel Mediterraneo fin dal XVIII secolo.

Intende la Commissione diversificare questo regime di finanziamenti in modo da non arrecare danno al patrimonio culturale costituito dall'artigianato navale?

**Risposta data dalla sig.ra Bonino
a nome della Commissione**

(5 gennaio 1996)

La Commissione ricorda che la legislazione comunitaria (regolamento (CE) n. 3699/93 del 21 dicembre 1993⁽¹⁾) prevede la concessione di aiuti per l'arresto definitivo delle attività di pesca. Gli aiuti vengono adeguati alla destinazione: quelli più elevati sono destinati ai pescherecci demoliti, quelli meno elevati ai pescherecci destinati a fini diversi dalla pesca, come ad esempio il trasporto o la «museologia».

Alla luce di queste disposizioni, la questione è oggetto di una discussione che avrà luogo il 17 novembre 1995 ad Atene nell'ambito del comitato di sorveglianza per il programma operativo della pesca. A questo proposito, al comitato di sorveglianza è stata presentata dalla segreteria una richiesta secondo la quale le imbarcazioni greche che rispondono a particolari caratteristiche di vetustà, tradizione architettonica, tipo di pesca e costituiscono modelli tradizionali di imbarcazioni da pesca ellenici, possono beneficiare del ritiro definitivo e del pagamento dei premi previsti per la demolizione, senza tuttavia che detta demolizione debba aver luogo. Attualmente la Commissione sta esaminando in quale misura la richiesta in questione potrebbe essere accettata, in considerazione della legislazione succitata.

La Commissione non mancherà di informare l'onorevole parlamentare in merito al seguito della questione.

⁽¹⁾ GU n. L 346 del 31. 12. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3429/95

di Martina Gredler (ELDR)

alla Commissione

(18 dicembre 1995)

(96/C 91/106)

Oggetto: Test virologico obbligatorio per i medici stranieri

Una commissione d'inchiesta ha proposto al ministro irlandese per la Sanità di introdurre un test obbligatorio a carattere virologico per i medici stranieri che esercitano la loro professione nella Repubblica d'Irlanda.

In quali Stati membri esistono simili disposizioni?

Questi test vengono pretesi soltanto una volta da un medico straniero o l'interessato deve sottoporsi a nuovi test dopo un soggiorno all'estero?

Quali conseguenze sono previste se un medico rifiuta di sottoporsi a questo test obbligatorio?

Dato che questi test prevedono anche un'indagine HIV, ciò significa che anche il comportamento sessuale diventa oggetto dell'indagine?

**Risposta data dal sig. Monti
a nome della Commissione**

(7 febbraio 1996)

La Commissione non è venuta a conoscenza di quanto affermato dall'onorevole parlamentare. Essa sta tuttavia effettuando un'indagine presso gli Stati membri e non mancherà di rendere edotto l'onorevole parlamentare in merito all'esito dell'inchiesta.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3431/95

di Martina Gredler (ELDR)

alla Commissione

(18 marzo 1995)

(96/C 91/107)

Oggetto: Violazioni delle disposizioni relative al trasporto di animali

Secondo quanto risulta dalla stampa, sulle strade austriache ed in particolare sul tragitto del Brennero attraverso il Tirolo si registrano con sempre maggiore frequenza i casi di violazione delle disposizioni relative al trasporto di animali. Mentre prima dell'adesione dell'Austria all'Unione europea la stragrande maggioranza dei trasporti di animali attraverso il Tirolo avveniva per via ferroviaria, si è ora constatato un sempre maggiore spostamento verso il trasporto su strada, e in questo caso regolarmente mediante prove campione sono state constatate gravi violazioni della durata massima ammissibile del trasporto (secondo la legislazione austriaca 24 ore e secondo quella comunitaria 30 ore) nonché condizioni di trasporto estremamente penose per gli animali. Nonostante le multe elevate che sono comminate dalle autorità austriache, non è possibile venire a capo del problema. Probabilmente questo dipende, da un lato, dal fatto che il rischio di essere «colti sul fatto» è molto ridotto, dall'altro, i trasporti di bestiame da macellare sono altamente sovvenzionati con fondi dell'Unione europea per cui sanzioni ammontanti anche a 25 000-50 000 scellini austriaci sono tranquillamente accettate.

È consapevole la Commissione della problematica relativa ai penosi trasporti di animali che probabilmente si registrano tutti i giorni anche in altri Stati membri e quali misure intende essa adottare per combattere questa situazione inaccettabile?

Intende la Commissione studiare sanzioni che siano indirizzate a quegli Stati che non prevedono efficienti controlli per garantire il rispetto delle norme relative ai trasporti di animali?

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(16 gennaio 1996)

Norme comunitarie per la protezione degli animali nelle aziende agricole, durante il trasporto e al momento della macellazione, sono in vigore già dal 1974. Per quanto riguarda il trasporto di animali vivi, il Consiglio ha recentemente adottato disposizioni più complete che gli

Stati membri dovranno recepire nella legislazione nazionale e applicare integralmente entro il 1° gennaio 1997 (direttiva 95/29/CE⁽¹⁾).

Gli Stati membri sono i primi responsabili dell'esecuzione della suddetta normativa, mentre la Commissione deve garantirne, per quanto possibile, l'applicazione uniforme all'interno della Comunità. Qualora constati che una direttiva non viene fatta rispettare in modo adeguato dalle autorità di uno Stato membro, la Commissione interviene presso lo Stato membro interessato e, se non viene trovata una soluzione soddisfacente, può avviare la procedura prevista all'articolo 169 del Trattato CE con la quale lo Stato membro può essere citato davanti alla Corte di giustizia.

Conformemente all'articolo 8 della direttiva 91/628/CEE del Consiglio relativa alla protezione degli animali durante il trasporto, modificata da ultimo dalla direttiva 95/29/CE, i controlli relativi al benessere degli animali devono riguardare un campione adeguato degli animali trasportati ogni anno all'interno di ciascuno Stato membro e possono essere effettuati contemporaneamente ai controlli eseguiti per altri scopi.

Gli Stati membri devono sottoporre alla Commissione una relazione annuale con il numero dei controlli effettuati, ivi comprese le informazioni disponibili su eventuali infrazioni riscontrate e le azioni conseguenti intraprese dalle autorità competenti. La Commissione controllerà rigorosamente queste relazioni.

Attualmente anche l'Ufficio CE d'ispezione e di controllo veterinario e fitosanitario sta attuando negli Stati membri un programma di controlli destinati a verificare in modo specifico come gli Stati membri mettano in pratica le disposizioni della normativa comunitaria relative al trasporto degli animali. Qualsiasi irregolarità risultante da questi controlli verrà segnalata alle autorità dello Stato membro interessato e, qualora non vi si ponga rimedio, la Commissione potrà prendere i provvedimenti ritenuti necessari, ivi compreso l'avvio della procedura d'infrazione di cui all'articolo 169.

Per migliorare il livello di protezione degli animali trasportati verso paesi terzi, la Commissione sta esaminando le possibilità giuridiche cui potrebbe ricorrere per garantire che gli esportatori comunitari rispettino integralmente le disposizioni relative al benessere degli animali durante il trasporto verso i paesi terzi.

(¹) GU n. L 148 del 30. 6. 1995.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3435/95

di Michl Ebner (PPE)

alla Commissione

(18 dicembre 1995)

(96/C 91/108)

Oggetto: Riconoscimento del diploma di geometra a livello europeo

Premesso che:

- la professione di geometra in Italia è disciplinata dalle seguenti leggi italiane: articolo 7 della legge n. 1395/23; DR (regolamento della professione di geometra); legge n. 144/49 (disposizioni in materia tariffaria);
- l'attuale formazione scolastica in Italia dura 5 anni e richiede un praticantato di due anni ovvero una dimostrazione di aver lavorato per 5 anni in posizione di dipendente e entrambe devono essere concluse con un esame di Stato (legge n. 75/85);
- in Italia la professione di geometra comprende le mansioni più diverse e richiede un perfezionamento continuato;
- nel Parlamento italiano attualmente sono in discussione due disegni di legge (n. 2701 presso la Camera dei deputati e n. 262 presso il Senato) i quali prevedono come presupposto per l'iscrizione nell'albo dei geometri la conclusione di uno studio universitario;
- in varie università italiane sono stati istituiti corsi sperimentali all'interno di dipartimenti già esistenti (infrastruttura, edilizia, ecc.) con il contributo finanziario della Cassa geometri, su parere del ministero fino al riconoscimento del titolo universitaria per geometri;
- corsi strutturati in modo analogo sono stati già autorizzati per altre categorie professionali fino al raggiungimento del diploma universitario dopo uno studio di tre anni (legge n. 183 del 12 febbraio 1992),

si chiede alla Commissione quali passi essa intenda intraprendere affinché la professione di geometra sia introdotta nella direttiva 89/48/CEE⁽¹⁾ — che meglio risponde al quadro professionale di geometra — e alla quale i geometri di altri Stati membri sono già sottoposti affinché tutti coloro che esercitano la suddetta professione possano godere delle stesse opportunità e non debbano sostenere gli esami complementari che finora sono necessari.

⁽¹⁾ GU n. L 19 del 24. 1. 1989, pag. 16.

**Risposta data dal sig. Monti
a nome della Commissione
(17 gennaio 1996)**

Il riconoscimento dei diplomi tra gli Stati membri, al fine di accedere a professioni regolamentate, è disciplinato da disposizioni comunitarie. Per tutte le professioni non disciplinate da una direttiva settoriale, le disposizioni applicabili sono sia la direttiva 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi che sanciscono una formazione superiore di una durata minima di tre anni, sia la direttiva 92/51/CEE⁽¹⁾ relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento delle formazioni professionali, direttiva che completa la prima. I diplomi italiani di geometra ricadono nel campo d'applicazione della seconda direttiva. L'applicabilità di una direttiva piuttosto che di un'altra dipende soltanto dal livello di formazione attestato dal diploma. Gli Stati membri conservano le loro compe-

tenze per tutto ciò che riguarda la regolamentazione dell'accesso alla professione e del suo esercizio, e dunque anche per quanto riguarda il livello di formazione. La Commissione non può quindi far nulla per rendere applicabile una direttiva piuttosto di un'altra. Se la formazione necessaria al conseguimento del diploma di geometra in Italia sarà cambiata, in modo da prevedere tre anni di formazione superiore dopo la maturità, la professione di geometra verrà inclusa nella direttiva 89/48/CEE.

Il principio delle direttive anzidette è che un cittadino comunitario, titolare di un diploma da un istituto d'istruzione di uno Stato membro, che gli dà accesso ad un'attività professionale in questo Stato membro ha il diritto di ottenere il riconoscimento del suo diploma al fine di esercitare la stessa attività professionale in un altro Stato membro. Infatti, quel che è determinante, è l'identità tra l'attività professionale che l'interessato può esercitare nello Stato membro di provenienza e quella che prevede di esercitare nello Stato membro di accoglienza.

Le direttive riconoscono anche allo Stato membro ospitante di chiedere all'interessato di seguire corsi integrativi nel caso in cui, ai fini dell'esercizio della professione, esistano differenze sostanziali tra la sua formazione e la formazione prevista nello Stato membro di provenienza. Questo meccanismo, che può essere applicato anche quando l'interessato sia titolare di un diploma previsto dalla direttiva 89/48/CEE, permette di conciliare l'esigenza della libera circolazione con il principio della competenza degli Stati membri in materia di disciplina della professione. L'obiettivo è di rendere possibile la libera circolazione anche ove non sussista un'equivalenza totale tra le formazioni dei vari Stati membri per accedere alla stessa professione.

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 24. 7. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3445/95

di Fiorella Ghilardotti (PSE)

alla Commissione

(6 dicembre 1995)

(96/C 91/109)

Oggetto: Concorso interno alla Commissione COM/B/9/93 e pari opportunità

La Commissione potrebbe spiegare perché la giuria del concorso interno di passaggio dalla categoria C alla categoria B COM/B/9/93 era presieduta da un membro dell'AIPN quando invece il vademecum per i concorsi in vigore alla Commissione raccomanda l'incompatibilità tra le due cariche? Inoltre potrebbe spiegare perché questa stessa persona è stata riconfermata presidente di giuria vista la sua esperienza del concorso interno COM/B/4/92 per il quale era stato intentato un ricorso e visto che la persona che aveva intentato il ricorso era una delle candidate al concorso COM/B/9/93?

Alla fine del concorso COM/B/9/93 sono risultati solo 37 vincitori sui 121 che avevano superato la prova scritta malgrado la disponibilità di 60 posti. La Commissione non ritiene che la mobilitazione di mezzi finanziari e tecnici necessari per l'organizzazione di questo concorso giustifichi di per sé la riapertura della lista dei vincitori fino a 60 posti? Potrebbe poi spiegare la percentuale esigua di vincitori rispetto a coloro che avevano superato la prova scritta? Tutto ciò non potrebbe far pensare che l'esito del concorso sia stato dettato da giudizi parziali e soggettivi?

La Commissione potrebbe darci delle assicurazioni in merito all'esecuzione delle disposizioni delle direttive 75/117/CEE⁽¹⁾ e 76/207/CEE⁽²⁾ riguardanti l'applicazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda le condizioni di lavoro, l'accesso all'impiego, alla formazione e alle promozioni? Ad esempio le segretarie titolari di un diploma equivalente alla maturità hanno le stesse possibilità di assunzione, basata sugli stessi criteri, dei detentori di un diploma dello stesso livello in altri settori dell'amministrazione?

La Commissione potrebbe indicare le misure prese per l'aggiornamento professionale della categoria C nell'ambito del 2° programma di azioni positive? In particolare, la Commissione ha ricevuto dalla direzione generale del personale e dell'amministrazione un rapporto sulla situazione del personale di grado C, che preveda delle proposte di misure concrete come già stipulato nel PAP? Nel caso di una risposta affermativa, quali sono state o saranno le conseguenze per questa categoria?

⁽¹⁾ GU n. L 45 del 19. 2. 1975, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. L 39 del 14. 2. 1976, pag. 40.

**Risposta data dal sig. Liikanen
a nome della Commissione**

(12 gennaio 1996)

La prima parte dell'interrogazione evidenzia un malinteso riguardante la nozione di autorità che ha il potere di nomina (AIPN). Infatti, nel diritto della funzione pubblica comunitaria l'AIPN è la Commissione, che può delegare a una persona fisica, a seconda delle sue funzioni, alcuni poteri in materia di gestione del personale. In questo caso, un'unica persona fisica esercita tali poteri. In funzione della natura della decisione da prendere, o della categoria alla quale essa si rivolge, si può trattare di persone diverse (il membro della Commissione incaricato delle questioni del personale, o un direttore generale, o, ancora, un direttore o un capo unità). Non è dunque possibile parlare di membro dell'AIPN.

Nel caso specifico la presidente della commissione esaminatrice del concorso COM/B/9/93 non aveva la qualifica di AIPN. Inoltre il fatto che essa appartenga alla Direzione generale del personale e dell'amministrazione non le impedisce in alcun modo di partecipare ai lavori delle commis-

sioni di concorso. Conformemente allo statuto, infatti, i membri della commissione esaminatrice esercitano le proprie funzioni in modo totalmente indipendente; l'amministrazione e la rappresentanza del personale vegliano scrupolosamente affinché tale indipendenza venga garantita.

Né il vademecum di tali commissioni, né alcun altro testo impedisce che i funzionari della Direzione generale del personale e dell'amministrazione siano presidenti o membri di commissioni esaminatrici di concorso.

Il bando di concorso COM/B/9/93 prevedeva che la commissione esaminatrice ammettesse al massimo i 60 migliori candidati che avessero superato l'insieme delle prove. Ne è risultato che la stessa commissione non è stata in grado di trascrivere più di 37 persone nell'elenco degli idonei. Bisogna ricordare, in ogni caso, che i suoi lavori sono segreti e che essa resta giudice sovrana dei meriti dei candidati. Venendo a mancare gli elementi che le permettono di giungere ad un'eventuale irregolarità, la Commissione non può che rispettare la decisione della commissione esaminatrice.

La Commissione reputa che la sua politica di concorso vada esattamente nel senso desiderato dall'onorevole parlamentare. In effetti, tenuto conto dell'importante proporzione di donne nella categoria C, l'esistenza di concorsi di passaggio di categoria dà loro possibilità supplementari di accedere alla categoria B. Questo è, d'altronde, confermato dai risultati del concorso COM/B/9/93, di cui 36 su 37 idonei sono donne.

La Commissione è sicuramente cosciente dei problemi specifici del personale della categoria C. La relazione sul personale della categoria C, al quale l'onorevole parlamentare fa cenno, darà prossimamente luogo a delle proposte di misure che saranno presentate alla Commissione.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3457/95

di Anita Pollack (PSE)

alla Commissione

(18 dicembre 1995)

(96/C 91/110)

Oggetto: Nepal

Ora che è stato firmato l'accordo di cooperazione tra l'UE e il Nepal, conviene la Commissione che è giunto il momento di accogliere l'annosa richiesta del Parlamento di creare a Katmandu un idoneo ufficio per la delegazione dell'UE in modo da facilitare le relazioni tra quest'ultima, il Nepal e anche la SAARC?

**Risposta data dal sig. Marín
a nome della Commissione***(10 gennaio 1996)*

La Commissione è attualmente rappresentata in Nepal dalla delegazione di New Delhi, essendo il capo della delegazione accreditato presso il Re del Nepal.

È inoltre aperto da tre anni a Katmandu un ufficio per la cooperazione tecnica, inteso ad ovviare alle carenze cruciali.

La Commissione è tuttavia consapevole della temporaneità e inadeguatezza di una tale soluzione. Essa sta quindi esaminando, tra le altre priorità, la possibilità di migliorare la propria presenza in Nepal attraverso l'istituzione di un proprio ufficio.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3502/95**di Christian Rovsing (PPE)****alla Commissione***(12 dicembre 1995)**(96/C 91/111)*

Oggetto: Corrispondenza fra la Commissione e il ministero danese dei Trasporti in merito alla partecipazione alla messa in opera di un nuovo collegamento marittimo con traghetti tra Helsingør e Helsingborg

Nel dibattito accesosi negli ultimi mesi in merito alla partecipazione alla messa in opera di un nuovo collegamento con traghetti tra Helsingør (Danimarca) e Helsingborg (Svezia), il ministro danese dei Trasporti si è più volte richiamato alla lettera, in data 29 settembre 1995, della Direzione generale IV della Commissione al ministero danese dei Trasporti. Di fatto, in una lettera inviata alla commissione per i trasporti del Folketing il 16 ottobre 1995 il ministro afferma fra l'altro che il ministero non intende conformarsi alla richiesta della Commissione, formulata nella lettera del 29 settembre, al governo danese di concedere a tutte le compagnie di navigazione interessate la possibilità di effettuare il servizio di traghetti Helsingør-Helsingborg a parità di condizioni di concorrenza, dal momento che, secondo il ministro dei Trasporti, tale richiesta è «priva di base giuridica».

Rispondendo inoltre ad un'interrogazione di un membro della commissione per i trasporti del Folketing del 22 novembre 1995, il ministro dei Trasporti ha dichiarato che dalla lettera summenzionata del 29 settembre si sarebbe dovuto evincere che alla Commissione era noto che l'armatore danese, Ole Lauritzen, non aveva in quel momento ancora presentato alcun progetto definitivo.

Condivide la Commissione l'interpretazione che, nella sua corrispondenza con la commissione per i trasporti del Folketing, il ministro dei Trasporti danese effettua della summenzionata lettera del 29 settembre?

**Risposta data dal sig. Van Miert
a nome della Commissione***(16 gennaio 1996)*

La Commissione segue attivamente il caso come è comprovato dai numerosi incontri e dalla fitta corrispondenza dei suoi rappresentanti con le autorità danesi per cercare una soluzione al problema.

La Commissione non può pronunciarsi sulle diverse interpretazioni fornite dai ministri danesi e dai membri del Folketing sulle riunioni tenute o lettere inviate nel corso dell'esame del caso.

Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione deve avere una base giuridica. In un caso come quello in parola la Commissione ha il dovere di garantire che l'accesso a strutture indispensabili, quali, per l'appunto, un porto, sia fornito su base non discriminatoria, come stabilisce esplicitamente il disposto degli articoli 85, 86 e 90 del Trattato CE. La Commissione si adopererà per concludere il caso al più presto.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3504/95**di Stephen Hughes (PSE)****alla Commissione***(3 gennaio 1996)**(96/C 91/112)*

Oggetto: Progetti di aiuto umanitario

Potrebbe la Commissione indicare quali siano, in base ai regolamenti, le fonti di finanziamenti per progetti di aiuto umanitario attualmente disponibili dalla Commissione? E vorrebbe la Commissione fornire un elenco dettagliato degli enti umanitari del Regno Unito che ricevono tali fondi?

**Risposta data dalla sig.ra Bonino
a nome della Commissione***(24 gennaio 1996)*

L'Ufficio umanitario della Comunità europea (Echo) ha due fonti di finanziamento per i progetti di aiuto umanitario, ossia la Convenzione di Lomé (articolo 254: Aiuti d'urgenza) e il bilancio comunitario (capitolo B7-2 1: Aiuti umanitari).

Un elenco dei partner britannici con i quali ha lavorato Echo durante gli scorsi anni sarà fornito direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3553/95**di Undine-Uta Bloch von Blottnitz (V)****alla Commissione***(12 dicembre 1995)**(96/C 91/113)*

Oggetto: Finanziamento del progetto ambientale tedesco-polacco «Depuratore di Guben/Gubin»

È già diverso tempo che l'Unione europea si adopera col massimo impegno sul piano della cooperazione regionale transfrontaliera ai propri confini esterni. Secondo l'articolo 3 del regolamento di attuazione del programma Phare (CE) n. 1628/94⁽¹⁾, occorre superare «gli specifici problemi di sviluppo ... nell'interesse della popolazione locale e secondo modalità compatibili con la tutela dell'ambiente». La depurazione delle acque reflue nelle zone di confine è un ambito che ben si adatta a una cooperazione del genere, tant'è che il progetto del comune tedesco di Guben e del comune polacco di Gubin finalizzato alla costruzione di un impianto di depurazione da sfruttarsi in comune ottenne anche il sostegno della Commissione. Contrariamente però a quanto inizialmente affermato, in estate la Commissione si è rifiutata di mettere a disposizione fondi di Interreg II a copertura dei costi di competenza della parte tedesca, per il fatto che l'investimento sarà realizzato fisicamente sul lato polacco del confine. Si tenga presente che la costruzione di un impianto decisamente più costoso sul lato tedesco avrebbe potuto essere sovvenzionata senza problemi con fondi di Interreg II. I finanziamenti di Interreg II sono stati limitati alle condutture che verranno collocate fisicamente sul territorio tedesco. Per i costi spettanti alla parte polacca verranno messi a disposizione fondi di Phare.

1. Come giustifica la Commissione questo suo atteggiamento, che è in palese contraddizione con la volontà dichiarata del Parlamento europeo e della stessa Commissione di agganciare quanto più concretamente possibile a progetti specifici i programmi Interreg II e Phare?
2. Che idea s'è fatta la Commissione di questo aggancio concreto, se interpreta il principio territoriale in modo così restrittivo tanto che l'utilizzo dei fondi non avviene in funzione di chi beneficerà dell'investimento bensì del luogo in cui esso verrà fisicamente realizzato?
3. In qual modo intende la Commissione compensare la perdita di fiducia da essa subita presso i responsabili locali del progetto a causa di quest'atteggiamento?

⁽¹⁾ GU n. L 171 del 6. 7. 1994, pag. 14.

**Risposta data dal sig. Van den Broek
a nome della Commissione**

(11 gennaio 1996)

Il programma di cooperazione transfrontaliera (CFT) si basa su Interreg II e sul regolamento (CE) n. 1628/94 del Consiglio (regolamento Phare), che prevedono il finanziamento di progetti nella regione al confine tra Polonia e Germania.

I finanziamenti di Interreg arrivano fino alla frontiera comunitaria, oltrepassata la quale subentra il finanziamento di Phare (CTF). I progetti sono sviluppati congiuntamente dai polacchi e dai tedeschi, ma vengono finanziati separatamente.

È grazie a questo meccanismo che il progetto di depurazione delle acque reflue di Guben-Guben ha potuto usufruire di questo sistema, in quanto situato in territorio polacco. In tal modo Phare (CFT) è in grado di finanziare il progetto, vantaggioso per l'intero comune (polacchi e tedeschi), con un contributo di circa 3 MECU.

Dato il numero necessariamente scarso di progetti effettivamente situati a cavallo del confine, le possibilità di progetti congiunti finanziati in parte da Interreg e in parte da Phare sono piuttosto limitate. L'esempio migliore è l'università di Viadrina, che dispone di alcuni edifici in territorio tedesco, parzialmente finanziati da Interreg e di altri in territorio polacco, finanziati in parte da Phare.

Tuttavia, fin dall'inizio è stato evidente che occorreva inserire i programmi in una prospettiva più ampia poiché determinati problemi come l'inquinamento del fiume che segna il confine tra i due paesi, l'Oder-Neisse, non si possono risolvere concentrandosi esclusivamente sulle città di confine come Guben-Gubin, dove si perseguono progetti realmente comuni, bensì affrontando il problema nelle città dell'interno, fonte di fenomeni di inquinamento che finiscono con l'interessare anche il confine.

Il finanziamento preferenziale e complementare dello sviluppo socioeconomico delle regioni di confine è il fondamento di Interreg e di Phare (CTF) ed è particolarmente ben rappresentato dal programma polacco e tedesco. I progetti finanziati da entrambe le parti si inseriscono nel piano strategico di sviluppo per la regione nel suo insieme, e vengono esaminati e decisi da gruppi di lavoro congiunti e dal comitato congiunto di programmazione e di controllo (composto da rappresentanti delle autorità polacche e tedesche).

Nonostante ciò si è ritenuto che le popolazioni più vicine al confine, organizzate in euroregioni, potessero non cogliere appieno il carattere congiunto dei progetti. Per questo motivo nell'ambito del programma Phare (CTF) 1995 è stato istituito un piccolo fondo per il finanziamento di progetti destinati alle popolazioni in questione. In questo modo è possibile soddisfare l'esigenza di interazione tra popolazioni rafforzando nel contempo il carattere congiunto del programma.

Si prevede che, a mano a mano che l'approccio all'attuazione di Phare si avvicina al modello impiegato per i fondi strutturali della Comunità, una maggiore chiarezza iniziale nella definizione dei progetti servirà a chiarire tempestivamente anche i meccanismi finanziari e a fare in modo che si attinga solo alle fonti di finanziamento appropriate. Ciò contribuirà senz'altro a facilitare l'attuazione di progetti come la costruzione dell'impianto di depurazione delle acque reflue di Guben-Gubin.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3554/95**di Freddy Blak (PSE)****alla Commissione***(18 dicembre 1995)**(96/C 91/114)*

Oggetto: Problemi relativi ai lavori parzialmente ripetuti

Alla luce dell'elevatissimo grado di priorità attribuito dalla Commissione alle condizioni di lavoro e agli aiuti per le piccole e medie imprese, appare paradossale che le regole UE in concreto frenino una serie di progetti di ricerca danesi concernenti i problemi relativi ai lavori parzialmente ripetuti (EGA), vedi l'articolo del giornale degli ispettori del lavoro «Arbejdsmiljø» (Ambiente di lavoro) n. 11 del 1995.

Nelle imprese danesi grazie a un sostegno economico del ministero del lavoro danese si è avviata una ricerca sui lavori parzialmente doppi. I risultati di questa ricerca sono messi a disposizione di altre imprese in Danimarca e nell'UE. Ma il problema è che alcune imprese hanno ricevuto più di 400 000 DKR di aiuti per taluni progetti e che i progetti stessi pertanto debbono essere approvati formalmente dalla Commissione, in quanto potrebbero essere considerati distorsione della concorrenza secondo l'articolo 92.

La Commissione può far sapere se si possa dispensare questi progetti che possono essere definiti proprio quali disposizioni di salute politica e che pertanto non debbono essere soggetti al divieto di aiuti statali?

**Risposta data dal sig. Van Miert
a nome della Commissione**

(11 gennaio 1996)

Le autorità danesi hanno notificato il regime «lavoro uniforme e ripetitivo» alla Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del Trattato CE. Il regime rientra nel concetto di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del Trattato CE. La Commissione sta quindi esaminando se le deroghe enunciate nell'articolo 92, paragrafo 3 del Trattato trovino applicazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3570/95**di Mihail Papayannakis (GUE/NGL)****alla Commissione***(5 gennaio 1996)**(96/C 91/115)*

Oggetto: Eliminazione degli HCFC

La Svezia ha proposto la graduale eliminazione degli HCFC entro il 2010 e numerosi Stati membri hanno espresso

parere favorevole su questa proposta. Sono state effettuate ricerche approfondite che dimostrano l'esistenza di numerose alternative a costi ragionevoli per tutti gli impieghi degli HCFC.

Perché la Commissione non ha sostenuto la proposta svedese?

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione**

(31 gennaio 1996)

Adottando quale posizione comunitaria relativa agli HCFC, da difendere a Vienna nel corso della settima riunione delle parti che hanno aderito al protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (28 novembre-7 dicembre 1995), un massimo del 2,0% del livello calcolato di CFC consumati nel 1989, al quale si aggiunge il consumo di HCFC del 1989, nonché il 2015 come data di eliminazione, il Consiglio del 6 ottobre 1995 è andato al di là non solo dell'attuale protocollo di Montreal (limite massimo del 3,1% ed eliminazione degli HCFC nel 2030) ma anche del presente regolamento (CEE) n. 3093/94⁽¹⁾ sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (limite massimo del 2,6% e eliminazione nel 2015).

Al termine di un difficile negoziato, in particolare con gli Stati Uniti, le parti si sono pronunciate per un limite massimo del 2,8% e un'eliminazione totale nel 2020 (pur se con esenzioni fino all'anno 2030).

La Commissione inizierà la procedura di modifica del regolamento (CEE) n. 3093/94 e difenderà, così come ha fatto nel corso delle riunioni preparatorie alla conferenza delle parti di Vienna, la posizione più avanzata possibile.

⁽¹⁾ GU n. L 333 del 22. 12. 1994.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3605/95**di Jean-Yves Le Gallou (NI)****alla Commissione***(12 gennaio 1996)**(96/C 91/116)*

Oggetto: Sovvenzioni comunitarie alle associazioni, ONG e organismi vari

Può la Commissione fornire l'elenco completo delle associazioni o degli organismi che beneficiano di sovvenzioni comunitarie nonché l'importo esatto di tali sovvenzioni decise dall'ultimo bilancio d'esercizio alla linea B3-4103 (azioni di lotta contro la povertà e l'esclusione sociale)?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**
(5 febbraio 1996)

La Commissione invia direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento le informazioni richieste.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3610/95
di Jean-Yves Le Gallou (NI)
alla Commissione
(12 gennaio 1996)
(96/C 91/117)

Oggetto: Sovvenzioni comunitarie alle associazioni, ONG e organismi vari

Può la Commissione fornire l'elenco completo delle associazioni o degli organismi che beneficiano di sovvenzioni comunitarie nonché l'importo esatto di tali sovvenzioni decise dall'ultimo bilancio d'esercizio alla linea B3-1001 (programma Socrates)?

**Risposta data dalla sig.ra Cresson
a nome della Commissione**
(15 febbraio 1996)

La Commissione invia direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento le informazioni richieste.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3611/95
di Jean-Yves Le Gallou (NI)
alla Commissione
(12 gennaio 1996)
(96/C 91/118)

Oggetto: Sovvenzioni comunitarie alle associazioni, alle ONG e ad organismi vari

Con riferimento alla linea di bilancio B3-101 (Gioventù per l'Europa), si prega la Commissione di fornire l'elenco completo delle associazioni o degli organismi che beneficiano di sovvenzioni comunitarie, precisando anche l'esatto importo di tali sovvenzioni nel quadro dell'ultimo esercizio di bilancio concluso.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3612/95
di Jean-Yves Le Gallou (NI)
alla Commissione
(12 gennaio 1996)
(96/C 91/119)

Oggetto: Sovvenzioni comunitarie alle associazioni, alle ONG e ad organismi vari

Con riferimento alla linea di bilancio B3-1010 (Gioventù per l'Europa II), si prega la Commissione europea di fornire l'elenco completo delle associazioni o degli organismi che beneficiano di sovvenzioni comunitarie, precisando anche l'esatto importo di tali sovvenzioni nel quadro dell'ultimo esercizio di bilancio concluso.

**Risposta comune data dalla sig.ra Cresson
a nome della Commissione**
alle interrogazioni scritte E-3611/95 e E-3612/95
(6 febbraio 1996)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3656/95
di Martina Gredler (ELDR)
alla Commissione
(12 gennaio 1996)
(96/C 91/120)

Oggetto: Rischio di trombosi connesso a pillole contraccettive di nuovo tipo

Secondo due recenti studi, i cui risultati sono stati pubblicati dalla OMS a Ginevra, la composizione di talune pillole contraccettive a base di gestoden e desogestrel comporta un rischio molto più elevato di trombosi.

Intende la Commissione affidare agli esperti dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali lo studio dei rischi di trombosi per le ragazze e le donne che fanno uso di detti contraccettivi?

In caso di rischi accertati, quali azioni attuerà la Commissione per evitare ulteriori rischi sanitari per le donne?

Prevede la Commissione una campagna informativa su eventuali rischi per la salute, indirizzata alle ragazze e alle donne che fanno uso di pillole delle marche Marvelon, Minulett, Femovan, Lovelle, Biviol, Oviol, Cyklosa, Cetenyl e Dimirel?

Da quale linea di bilancio e in quali dimensioni verrebbe finanziata una simile campagna informativa?

**Risposta data dal sig. Bangemann
a nome della Commissione
(21 febbraio 1996)**

La Commissione si pregia di rinviare l'onorevole parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta P-3141/95 dell'onorevole Breyer⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 66 del 4. 3. 1996, pag. 62.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3658/95
di Josu Imaz San Miguel (PPE)
alla Commissione
(12 gennaio 1996)
(96/C 91/121)**

Oggetto: Accordo nel settore tessile con gli Emirati Arabi Uniti

Nel maggio 1995 si sono svolte per la seconda volta consultazioni fra la Comunità e gli Emirati Arabi Uniti al fine di raggiungere un accordo bilaterale nel settore tessile che consenta di verificare l'autentica provenienza delle merci attraverso l'istituzione di norme di reciproco controllo. Un'ulteriore consultazione era prevista per il mese di settembre, dopo lo studio, da parte degli Emirati Arabi Uniti, della versione rivista dell'accordo presentata dalla Commissione.

La prevista consultazione fra la Comunità e gli Emirati Arabi Uniti ha avuto luogo?

Può la Commissione fornire informazioni in merito all'attuale situazione dell'accordo bilaterale nel settore tessile?

Nel frattempo, sono stati riscontrati ulteriori indizi di frode per quanto attiene alla provenienza di taluni tipi di indumenti, in particolare quelli lavorati a maglia? In caso affermativo, la Commissione ha già istituito o intende istituire un regime di vigilanza sull'importazione di tale tipo di prodotti?

**Risposta data da Sir Leon Brittan
a nome della Commissione
(1° febbraio 1996)**

Dal 16 al 18 ottobre 1995 si sono svolte per la terza volta ad Abu Dhabi consultazioni tra la Comunità e gli Emirati Arabi

Uniti (EAU) in vista della conclusione di un accordo bilaterale sul commercio dei prodotti tessili. Poiché gli EAU non erano disposti a siglare l'accordo in tale occasione, la Comunità ha introdotto un regime di vigilanza preliminare applicabile, a partire dal 15 novembre 1995, all'importazione di 11 categorie di prodotti originari di tale paese (regolamento (CE) n. 2635/95 della Commissione del 13 novembre 1995)⁽¹⁾.

In occasione di dette consultazioni si sono avuti contatti con le autorità doganali degli EAU al fine di proseguire le inchieste precedentemente svolte, per stabilire la vera origine di alcuni prodotti per i quali esistono forti presunzioni di frode.

Dopo alcuni contatti avvenuti nel frattempo tra la Commissione e le autorità degli EAU, l'11 dicembre 1995 le due parti hanno siglato un accordo sul commercio dei prodotti tessili, che sarà d'applicazione dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1998. L'accordo non prevede limiti quantitativi ma introduce un sistema di duplice controllo su 12 categorie di prodotti, 11 delle quali erano contemplate dal regime di vigilanza precitato, al fine di garantire il corretto svolgimento del commercio dei prodotti interessati.

Non appena il Consiglio avrà deciso l'applicazione provvisoria dell'accordo, sarà abrogato il regolamento (CEE) n. 2635/95.

⁽¹⁾ GU n. L 271 del 14. 11. 1995.

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1/96
di Irene Soltwedel-Schäfer (V)
alla Commissione
(9 gennaio 1996)
(96/C 91/122)**

Oggetto: Convalida dei test in corpore vivo relativi alla contaminazione di tessuti con l'agente patogeno dell'ESB

Dalla risposta alla Commissione all'interrogazione orale H-837/95 si evince che non è stato possibile appurare la contaminazione dei seguenti organi con l'agente patogeno dell'ESB: funicoli nervosi periferici, muscoli, fegato, reni, sangue/siero, vescica, midollo osseo, polmone.

Premesso che è stato appurato che il fegato costituiva un tessuto che poteva essere infettato presso le pecore, capre, topi e visoni affetti da ESB, di quanti studi indipendenti condotti, con quanti campioni di tessuti e per quale specifica categoria è al corrente la Commissione? In quale misura gli studi con esito negativo per quanto riguarda i tessuti contaminati dall'ESB presso i bovini sono raffrontabili con gli studi con esito positivo per tessuti contaminati dell'ileo? Esistono differenze e, se del caso, quali sono?

È stato altresì appurato che la milza costituiva un tessuto che poteva essere contaminato presso le pecore, capre, topi, visoni e uomini affetti dall'ESB. In quale misura gli studi che non hanno consentito di accertare che la milza poteva essere contaminata presso i bovini sono identici o differiscono dagli studi che hanno accertato che la milza poteva essere contaminata presso le pecore, capre, topi, visoni e uomini (numero di esperimenti, numero di campioni di tessuti, titolazione degli esami di controllo riguardanti il cervello, il midollo spinale, ileo, ecc.)?

Nell'ambito di uno studio del 1994 relativo alle modalità di trasmissione per via orale dell'ESB, i vitelli di 4 mesi sono stati alimentati con tessuto cerebrale infettato con l'ESB. La presenza dell'agente patogeno dell'ESB all'estremità dell'ileo (intestino tenue) è stata accertata negli animali di laboratorio di 10 e 14 mesi. Quali metodiche scientifiche hanno consentito di giungere a detti risultati? Quali sono stati gli animali esaminati e in quale misura si può raffrontare detta metodica sperimentale con le metodiche che non hanno consentito di accertare la possibilità di infezione dei tessuti presso i bovini (vedi sopra)?

Qual è stato il valore di controllo (valore di titolazione) determinato negli esperimenti che non hanno consentito di inferire alla possibilità di contaminazione degli organi summenzionati per quanto riguarda

- a) il cervello,
- b) il midollo spinale e
- c) l'ileo?

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione
(2 febbraio 1996)**

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-70/96

**di Amedeo Amadeo (NI)
alla Commissione
(26 gennaio 1996)
(96/C 91/123)**

Oggetto: Foca monaca

Il World Conservation Monitory Centre di Cambridge sostiene che è probabile che la foca monaca mediterranea potrebbe scomparire entro il 1996 e che altre 20 specie rare di animali, quasi tutte creature esotiche, potrebbero pure estinguersi nel corso dell'anno.

La minaccia è determinata dall'inquinamento, la pesca e la caccia indiscriminata e la pressione esercitata dalla popolazione umana in costante aumento.

In particolare si sostiene che a minacciare la sopravvivenza delle foche monache, non più di 650 esemplari che vivono nelle acque del Mediterraneo, soprattutto in Sardegna e nell'Egeo, sarebbero la pesca selvaggia, la crescente urbanizzazione e le attività turistiche sulle coste.

Si chiede alla Commissione di fornire dati più precisi e, se possibile, di intervenire con iniziative coordinate nei vari Stati membri.

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione
(22 febbraio 1996)**

La Commissione invia direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento le informazioni richieste.